


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021

**DOCUMENTO NON DEFINITIVO,
VERSIONE CONSULTAZIONE
PUBBLICA, FINO AL 10.02.2021**

Triennio di riferimento 2021-2023



Sommario

PARTE I - QUADRO GENERALE.....	1
1. Finalità e struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione	1
2. Quadro normativo di riferimento	3
2.1 Legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi.....	3
2.2 I Piani Triennali di prevenzione della corruzione.....	4
2.3 Le specificità dell’ordinamento giuridico regionale	4
2.4 Principi generali di orientamento.....	5
2.5 Definizioni.....	6
3. Analisi del contesto esterno ed interno.....	7
3.1. Analisi del contesto esterno.....	7
3.2 Analisi del contesto interno.....	18
4.Struttura di riferimento.....	22
4.1 Gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione.....	22
4.2 Il Direttore	23
4.3 Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	24
4.4 Staff di supporto diretto.....	25
4.5 I Referenti per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l’accesso civico	25
4.6 Dirigenti responsabili di struttura e i dirigenti professional.....	26
4.7 I dipendenti	27
4.8 I collaboratori	27
4.9 Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).....	27
4.10 Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD).....	28
4.11 Responsabile dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti	29
4.12 Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)	29
5. Le Responsabilità.....	30
5.1 Le responsabilità del RPCT.....	30
5.2 La responsabilità dei dirigenti	30
5.3 La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione	31
PARTE II - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E GESTIONALE.....	31
6. Obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio.....	31
6.1. Rinvio al Piano Triennale della Performance e al Piano annuale di attività dell’Agenzia.....	32
PARTE III MISURE GENERALI	33
7. Individuazione delle aree a rischio corruzione.....	33
7.1 Aree a rischio “generali”.....	33
7.2 Aree a rischio “specifiche”	34
7.3 Determinazione delle Aree a rischio corruzione	35
8. Misure generali di prevenzione della corruzione	38
8.1 Trasparenza	38
8.2 Codice di comportamento.....	38
8.3 Rotazione del personale.....	39
8.4 Obbligo di comunicazione e/o astensione in caso di conflitto di interesse.....	42
8.5 Svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali	43
8.6 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (D.Lgs. 39 del 2013).....	43
8.7 Attività successive alla cessazione dal servizio (art. 53 co. 16 ter del D.lgs. 165/2001)	44
8.8 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimenti di incarichi in caso di condanna per delitti contro la pubblica	

amministrazione (art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001)	45
8.9 Tutela del whistleblower	46
8.10 Formazione del personale	46
8.11 Patti di integrità negli affidamenti.....	46
8.12 Azioni di sensibilizzazione sui temi della legalità e dell'etica pubblica	47
8.13 Monitoraggio dei tempi procedurali	48
8.14 Monitoraggio dei rapporti Amministrazione-soggetti contrattualizzati	48
8.15 Sistema dei controlli interni-Riferimenti normativi e procedurali	48
8.16 La gestione del rischio	49
8.17 Esiti della valutazione qualitativa dell'esposizione al rischio dei processi mappati	49
PARTE IV- PIANIFICAZIONE TRIENNIO 2021-2023.....	52
9 Il processo di gestione del rischio. Metodologia	52
9.1 La mappatura dei processi amministrativi	53
9.2 La valutazione del rischio corruzione	53
9.3 Trattamento del rischio corruzione	61
9.4 Monitoraggio e riesame	63
9.5 Consultazione e canali d'ascolto	65
10 Programmazione delle misure anni 2021-2023	66
10.1 Obiettivi e descrizione delle misure	66
10.2 Programma misure generali e/o obbligatorie triennio 2021-2023	66
PARTE V -SEZIONE TRASPARENZA	66
11 Premesse.....	66
12. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza	68
12.1 Adozione di un disciplinare sulle tipologie di accesso	68
12.2 Accesso agli atti del Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna	68
12.3 Convenzione per l'accesso ai dati del SIL-ER	69
12.4 Gestione del flusso informatizzato connesso alla pubblicazione dei provvedimenti amministrativi.....	69
13. Vigilanza sull'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza: ruoli, responsabilità e sanzioni.....	71
PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	72
14. Processo di adozione del Piano.....	72
14.1 Descrizione dell'iter seguito per l'elaborazione del piano	72
14.2 Pubblicazioni/Comunicazioni obbligatorie	72

PARTE I - QUADRO GENERALE

1. Finalità e struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione

L'Agenzia regionale per il lavoro (di seguito ARL o Agenzia) con il presente atto di programmazione, di durata triennale, ma con aggiornamento annuale, intende mettere in campo misure utili a contrastare il potenziale fenomeno corruttivo, all'interno delle proprie strutture, attraverso l'implementazione di un adeguato sistema di prevenzione, che veda, tra i suoi assi portanti, la trasparenza.

Si tratta del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023, che costituisce aggiornamento dei precedenti PTPC adottati con determinazioni dirigenziali n. 100 /2018, n. 99/2019, successivamente integrate con le determinazioni n. 845/2019 e n. 145/2020.

Al fine di operare in sinergia con la Regione Emilia-Romagna in materia di contrasto a possibili fenomeni corruttivi l'ARL ha sottoscritto con la Regione un primo accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, approvato con determina n. 763 del 29/6/2017, successivamente prorogato con deliberazione n. 2292 del 27/12/2018. Con quest'ultimo atto la Giunta regionale ha adottato un nuovo schema di accordo allargato a tutti gli Enti del sistema regionale in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e diffusione delle informazioni e per l'utilizzo dell'ufficio procedimenti disciplinari. L'accordo è stato sottoscritto il 18/2/2019 e repertoriato al n. PG/2019/0173808.

Il presente piano, pertanto, è impostato sulla base del modello regionale, fatti salvi gli opportuni adeguamenti e contestualizzazioni in relazione alla specifica realtà istituzionale dell'ARL.

In via preliminare occorre chiarire che, in linea con la strategia delineata sia a livello internazionale che nazionale, la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

Pertanto, quando ci si riferisce alla "corruzione" si fa riferimento non solo alla violazione degli artt. 318, 319, 319-ter del C.P. e all'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Titolo II Capo I del Libro II del C.P. ma anche alle situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. In particolare, ANAC, con la propria delibera n. 215 del 2019, ai fini dell'applicazione della misura generale della rotazione straordinaria, ha considerato come "condotte di natura corruttiva" tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati sopra espressamente citati anche quelli di cui agli artt. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice penale. Nonostante tale ampliamento, la corruzione resta delimitata a specifici comportamenti di un pubblico funzionario configuranti ipotesi di reato.

Le Convenzioni internazionali contro la corruzione promuovono presso gli Stati che le sottoscrivono e ratificano, oltre a misure di rafforzamento della repressione penale, anche misure di carattere preventivo, ad ampio spettro, sia di carattere organizzativo (o oggettivo) che di carattere comportamentale (o soggettivo).

Le misure preventive di carattere soggettivo si propongono di evitare una vasta serie di comportamenti devianti, consistenti in reati, anche diversi da quelli di natura corruttiva (comprendendovi tutti quelli contro la Pubblica amministrazione di cui al Cap. I, Titolo II, Libro II del Codice penale), ma che possono creare allarme sociale, oppure consistenti anche in condotte contrarie a disposizioni amministrative e disciplinari, fino a quelle, anche omissive, di cattiva amministrazione, cioè contrarie all'interesse pubblico, per violazione dei canoni costituzionali di imparzialità e di buon andamento.

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, c.d. Legge Severino, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento un sistema organico e articolato di prevenzione della corruzione. La precitata legge, all'art. 1, comma 9, individua quale misura fondamentale di prevenzione, per ogni pubblica amministrazione e per ogni altro soggetto obbligato, l'adozione di un Piano Triennale di prevenzione della corruzione, che deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 dell'art. 1 della medesima legge¹ anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Inoltre, il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni come modificato", come novellato nel 2016, stabilisce, all'art. 10 comma 1, che "Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto".

Il presente Piano, che illustra la strategia dell'ARL, in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel rispetto del dettato legislativo e degli indirizzi ANAC, è articolato nelle seguenti sei Parti, in coerenza con il piano regionale:

Parte I: descrizione dei concetti fondamentali, del quadro normativo di riferimento, del contesto esterno ed interno all'ente e dell'organizzazione per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

Parte II: individuazione degli obiettivi strategici per il triennio e i raccordi con i principali documenti di programmazione strategico-gestionale dell'ARL;

¹ "...a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture...; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009"

Parte III: illustrazione dello stato dell'arte e ricognizione delle misure, in generali e/o obbligatorie;

Parte IV: pianificazione per il prossimo triennio, con illustrazione della metodologia di gestione del rischio corruzione e le azioni di intervento programmate;

Parte V: individuazione delle misure dedicate alla trasparenza amministrativa;

Parte VI: descrizione del processo e delle fasi di formazione e adozione del presente Piano.

2. Quadro normativo di riferimento

2.1 Legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi

Si ritiene di dover precisare, in via preliminare, le fonti normative che dettano precisi obblighi alle Pubbliche Amministrazioni in ordine alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

Occorre ricordare innanzitutto la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. Legge Severino), intervento legislativo finalizzato a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, allineando l'ordinamento giuridico dello Stato italiano agli strumenti di contrasto alla corruzione delineati da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia o da raccomandazioni formulate all'Italia da gruppi di lavoro costituiti in seno all'OCSE e al Consiglio d'Europa (es.: GRECO-Group of States agonista correntino).

L'articolo 1, comma 7, della Legge Severino, come modificata dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, prevede, nel primo periodo, che "L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività" e il successivo comma 8, come novellato, stabilisce che "L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione".

Tra i decreti adottati in base alle disposizioni legislative di delega al Governo di cui all'articolo 1 della precitata legge n. 190/2012, sono rilevanti, ai presenti fini:

a) il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in vigore dal 4 maggio 2013, che ha dettato disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché presso gli enti privati in controllo pubblico;

b) il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, entrato in vigore il 20 aprile 2013, in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che nel corso del 2016 è stato significativamente modificato dal D.lgs. n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Inoltre, per completare il quadro normativo, occorre richiamare anche il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", adottato a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che disponeva l'emanazione di un Codice di comportamento

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

2.2 I Piani Triennali di prevenzione della corruzione

Sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 4, della L. n. 190/2012, è stato approvato, nel 2013, un "Piano Nazionale Anticorruzione" (PNA) (delibera n. 72 del 11 settembre 2013). Successivamente il PNA, per opera della determinazione ANAC del 28 ottobre 2015 n. 12, ha subito alcune modifiche.

Nel 2016, con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, ANAC ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, ad integrazione e parziale modifica dei precedenti Piani nazionali. Con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, ANAC ha approvato l'Aggiornamento 2017 e con delibera 1074 del 21 novembre 2018 l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 è stato adottato un nuovo Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce atto generale d'indirizzo per tutte le Amministrazioni, e determina il superamento delle indicazioni contenute nelle parti generali dei precedenti PNA e degli aggiornamenti adottati sino ad oggi.

In particolare, il nuovo PNA si incentra su indicazioni relative alla parte generale, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, inoltre contiene innovative indicazioni metodologiche in tema di valutazione, gestione e trattamento del rischio corruttivo, improntate ad un approccio qualitativo, segnando in tal modo una inversione di rotta rispetto all'orientamento proposto negli ultimi piani. Il Piano Nazionale Anticorruzione individua i criteri e le metodologie per una strategia della prevenzione della corruzione, oltre che a livello nazionale, anche a livello decentrato. L'Agenzia intende conformarsi a queste indicazioni metodologiche seguendo un approccio graduale e selettivo, che porterà ad una piena applicazione dello stesso nel corso del triennio di attuazione del presente piano.

L'ARL ha adottato il primo Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 in data 31 gennaio 2018, con deliberazione n. 100, con una integrazione in data 8 febbraio 2018 relativa alla mappatura delle aree a rischio corruzione.

Ha quindi adottato il primo aggiornamento allo stesso piano con determinazione n. 99 del 31 gennaio 2019, integrata dalla determinazione n. 845 del 28/6/2019 con la quale si è proceduto ad approvare la mappatura dei processi con la valutazione del rischio e individuazione delle relative contromisure, nonché con la mappatura dei procedimenti amministrativi dell'ARL. È stato adottato inoltre il piano 2020-2022 con determinazione n. 157/2020.

Il presente Piano dell'ARL ha efficacia per il prossimo triennio 2021-2023 e annualmente, entro il 31 gennaio, il Piano medesimo sarà oggetto di ulteriore aggiornamento.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà proporre aggiornamenti, se lo riterrà necessario o opportuno, anche in corso d'anno.

2.3 Le specificità dell'ordinamento giuridico regionale

L'ARL appartiene, in quanto ente strumentale della Regione Emilia-Romagna, al sistema degli enti regionali ai sensi dell'art. 1 comma 3 bis lett. c) L.R. 43/2001, pertanto è opportuno dar conto della specificità dell'ordinamento giuridico regionale a cui l'Agenzia deve fare riferimento.

Si precisa che le prescrizioni della L. n. 190/2012 si applicano "in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni”, in quanto diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Tuttavia, i commi 60 e 61 dell'art. 1 della medesima legge subordinano all'adozione di apposite intese, da assumere in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli adempimenti in materia, con indicazione dei relativi termini, da parte delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo. In data 24 luglio 2013 sono state adottate le Intese sopra menzionate, che, tra l'altro prevedono:

- a. nell'ambito dell'Amministrazione deve essere individuato un solo Responsabile della Prevenzione della Corruzione, salvo che nelle Regioni, dove i due organi espressione della volontà popolare (consiglio e giunta) sono dotati di una spiccata autonomia anche per quanto riguarda gli apparati serventi, il che giustifica la nomina di due diversi responsabili, sia per quanto riguarda la prevenzione della corruzione che per quanto riguarda la trasparenza;
- b. si è condivisa la necessità di tenere conto della specificità degli enti di piccole dimensioni, il che implica l'introduzione di forme di adattamento e l'adozione di moduli flessibili rispetto alle previsioni generali.

Inoltre, la Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, garantita costituzionalmente, ha previsto, all'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 26 recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali”, sostituendo l'art. 52 della L.R. n. 43/2001, che, ai fini dell'applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190:

- la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa individuino, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tra i dirigenti del rispettivo organico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile per la trasparenza;
- i Responsabili di cui sopra, individuati dalla Giunta regionale, siano chiamati a svolgere le proprie funzioni anche per gli istituti e le agenzie regionali, che a tali fini sono equiparati a tutti gli effetti alle strutture organizzative regionali;
- la Regione possa stipulare accordi con gli “enti regionali” per definire le modalità della collaborazione per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e che lo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato dalla Giunta regionale, possa svolgere le proprie funzioni anche per tali enti, nei limiti e con le modalità definiti negli stessi accordi.

Ai fini del presente documento è necessario specificare che in base all'art. 1 comma 3 bis della L.R. n. 43/2001 sopracitata, l'ARL rientra tra gli “enti regionali” e non tra le “agenzie regionali”.

2.4 Principi generali di orientamento

In coerenza con quanto indicato nel PNA 2019, nella predisposizione del presente Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) sono stati presi a riferimento principi guida sottoindicati di carattere strategico, metodologico e finalistico.

Principi strategici:

- a) *coinvolgimento dell'organo di indirizzo:* la direzione dell'ARL ha assunto un ruolo proattivo nell'elaborazione degli obiettivi strategici e nell'elaborazione delle linee guida per la redazione

del presente Piano;

b) *cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio*: i dirigenti dei servizi di cui si compone l'Agenzia e i loro collaboratori afferenti alla rete di cui al paragrafo 4.4, sono stati coinvolti nel processo di gestione del rischio corruzione. Inoltre, sono stati coinvolti nei percorsi ed eventi di formazione e informazione nelle materie della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché nella consultazione prima della adozione del presente PTPCT;

c) *collaborazione tra amministrazioni*: per approfondimenti tematici e per realizzare economie di scala nei processi di attuazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza l'ARL ha partecipato alle attività della rete per l'integrità e la trasparenza, una forma di raccordo tra i Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza degli enti del territorio emiliano-romagnolo (Rete per l'Integrità e la Trasparenza, prevista dall'art. 15 della l.r. n. 18 del 2016) promossa dalla Regione Emilia-Romagna.

Principi metodologici:

a) *prevalenza della sostanza sulla forma*: la gestione del processo del rischio corruzione è avvenuta tenendo conto, nel dettaglio, delle caratteristiche del contesto esterno e di quello interno;

b) *gradualità*: le diverse fasi del processo di gestione del rischio, sono state e saranno affrontate e sviluppate secondo una logica di progressivo approfondimento e raffinamento;

c) *selettività*: il trattamento del rischio avviene a partire dai processi risultati a rischio più elevato, così sono introdotte nuove misure di contrasto del rischio, soltanto dopo avere considerato quelle già esistenti e solo se nuove misure sono ritenute effettivamente necessarie;

d) *integrazione*: è assicurata una piena integrazione tra il processo di gestione del rischio corruzione e il ciclo di gestione della performance (come si può evincere dalla lettura del Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Agenzia);

e) *miglioramento e apprendimento continuo*: il processo di gestione del rischio è improntato a una logica di continuo miglioramento, grazie ai processi di apprendimento generati dal sistema di monitoraggio predisposto per verificare l'attuazione delle misure e del sistema di prevenzione nel suo complesso;

Principi finalistici:

a) *effettività*: il processo di gestione del rischio, privilegiando l'adozione di misure di sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità, è orientato a ridurre effettivamente l'esposizione dell'Agenzia ai rischi di corruzione;

b) *orizzonte del valore pubblico*: il processo di gestione del rischio, improntato allo sviluppo della cultura dell'integrità di coloro che sono addetti alla cura di interessi pubblici e alla riduzione di fenomeni corruttivi, che erode valore pubblico, genera un miglioramento del livello di benessere e del diritto a una buona amministrazione per i cittadini e i residenti nel territorio emiliano-romagnolo.

2.5 Definizioni

Si riportano nel presente paragrafo le principali definizioni impiegate nella gestione del rischio corruzione.

Gestione del rischio: attività utile per monitorare l'organizzazione con riferimento al rischio.

Processo amministrativo: si intende con tale termine un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del

processo) destinato a un soggetto interno o esterno all'ARL (utente). Il processo che si svolge nell'ambito dell'ARL può da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica (si veda PNA 2013 Allegato 1).

Processo di gestione del rischio: applicazione sistematica delle politiche e procedure di gestione del rischio, di consultazione e di comunicazione.

Rischio: effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'Ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

Struttura di riferimento: insieme dei soggetti che devono fornire le fondamenta e gli strumenti per progettare, attuare, monitorare, riesaminare e migliorare in modo continuo la gestione del rischio

Titolare del rischio: persona o entità con la responsabilità e l'autorità per gestire il rischio.

3. Analisi del contesto esterno ed interno

Ai fini della evidenziazione delle tipologie di eventi corruttivi cui l'Agenzia sia maggiormente esposta, è necessario riportare una serie di informazioni sulle caratteristiche del contesto ambientale (dinamiche economiche, sociali, criminologiche e culturali del territorio) e della sua organizzazione interna. Nei paragrafi che seguono sono riportati alcuni dati informativi che si ritengono a tal fine significativi.

Si evidenzia che il capitolo, "Analisi del contesto esterno", costituisce il prodotto di una collaborazione interistituzionale, nell'ambito della "Rete per l'Integrità e la Trasparenza", costituita ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 18 del 2016, per condividere, tra tutti i "Responsabili della prevenzione della corruzione e Trasparenza" degli enti aderenti, documenti e criteri di riferimento per la descrizione del contesto, socio-economico e criminologico, del territorio regionale emiliano-romagnolo.

3.1. Analisi del contesto esterno

3.1.1 Scenario economico-sociale a livello regionale

Lo scenario economico-sociale è stato fortemente condizionato, nel 2020, dalle ricadute della pandemia Covid-19.

Il contesto economico è caratterizzato da una caduta del prodotto interno lordo nel 2020 che si prevede prossima alle due cifre (-9,9 per cento). In termini reali dovrebbe risultare inferiore dell'1,5 per cento rispetto ai livelli minimi toccati al culmine della crisi nel 2009 e di poco superiore a quello del 2000 (+0,5 per cento).

L'andamento regionale risulta lievemente più pesante di quello nazionale.

La ripresa sarà forte, ma solo parziale, nel 2021 (+7,1 per cento).

Data l'elevata incertezza, nel 2020 la caduta dei consumi dovrebbe risultare sensibilmente superiore a quella del Pil (-11,8 per cento) e la loro ripresa nel 2021 non vi si allineerà (+6,9 per cento), anche per la necessità di ricostituire il livello dei risparmi.

Gli effetti della recessione sul tenore di vita sono evidenti: nel 2020 i consumi privati aggregati risulteranno inferiori del 9,2 per cento rispetto a quelli del picco del 2011, ma con un ulteriore aumento della disegualianza.

Nel 2020, sempre secondo le previsioni, si riducono pesantemente gli investimenti fissi lordi (-12,9 per cento) ed anche in questo caso nel 2021 la ripresa sarà sostenuta, ma solo parziale, grazie soprattutto ai massicci interventi pubblici.

I livelli di accumulazione nel 2020 saranno comunque inferiori del 28,3 per cento rispetto a quelli del precedente massimo risalente al 2008.

Nel 2020 la caduta del commercio mondiale, accentuata dallo sfasamento temporale della diffusione mondiale dalla pandemia, si riflette pesantemente anche sull'export regionale (- 11,5 per cento), nel complesso, però, minori di quanto prospettato in precedenza e notevolmente inferiori a quelli sperimentati nel 2009 (-21,5 per cento).

Le vendite all'estero traineranno la ripresa nel 2021 con un pronto rimbalzo (+12,0 per cento). Al termine dell'anno 2020, in valore reale, le esportazioni regionali dovrebbero risultare superiori del 13 per cento al livello massimo precedente la crisi finanziaria, toccato nel 2007.

Nel 2020 l'industria, in primo luogo, e le costruzioni dovrebbero accusare il colpo più duro, ma anche nei servizi la recessione si profila pesante.

Nel 2021 la ripresa sarà solo parziale in tutti i settori, ma più pronta nell'industria.

In dettaglio, i blocchi dell'attività connessi al lock down e lo sfasamento temporale della diffusione mondiale dalla pandemia, nonostante la ripresa in corso, condurranno a una caduta del 13,7 per cento del valore aggiunto dell'industria in senso stretto regionale nel 2020.

La tendenza positiva riavviatasi con il terzo trimestre dovrebbe permettere una crescita sostenuta nel 2021 (+13,6 per cento) quando sarà l'attività industriale a trainare la ripresa. Ma al termine dell'anno 2020, il valore aggiunto reale dell'industria dovrebbe risultare inferiore del 7,7 per cento rispetto al precedente massimo del 2007.

Anche il valore aggiunto delle costruzioni subirà una caduta notevole nel 2020 (-11,3 per cento), ma nel 2021 la tendenza positiva riprenderà con decisione (+12,2 per cento), grazie anche alle misure di incentivazione adottate dal governo a sostegno del settore, della sicurezza sismica e della sostenibilità ambientale. Nonostante ciò, con questo nuovo duro colpo al termine dell'anno 2020, il valore aggiunto delle costruzioni risulterà inferiore del 46,1 per cento rispetto agli eccessi del precedente massimo del 2007.

Gli effetti negativi dello shock da coronavirus si faranno sentire più a lungo nel settore dei servizi.

Se si prevede che nel 2020 il valore aggiunto subisca una riduzione più contenuta rispetto agli altri macro-settori (-8,7 per cento), la tendenza positiva che dovrebbe affacciarsi nuovamente nel 2021 non sarà forte come per gli altri settori (+4,4 per cento).

Al termine dell'anno 2020, il valore aggiunto dei servizi dovrebbe risultare inferiore del 5,5 per cento rispetto al precedente massimo toccato nel 2008.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro in Emilia – Romagna, le forze di lavoro si riducono, secondo le previsioni, sensibilmente nel 2020 (-1,4 per cento), per effetto dell'uscita dal mercato del lavoro di lavoratori non occupabili e scoraggiati.

Nel 2021 la crescita dovrebbe riprendere, ma compensando solo parzialmente la perdita subita (+0,9 per cento).

Il tasso di attività, calcolato come quota sulla popolazione presente totale, si ridurrà al 47,9 per cento nel 2020 e si riprenderà parzialmente nel 2021 (48,2 per cento).

La pandemia inciderà sensibilmente sull'occupazione, nonostante le misure di salvaguardia adottate, colpendo particolarmente i lavoratori non tutelati e con effetti protratti nel tempo.

L'occupazione nel 2020 si prevede ridotta del 2,1 per cento, senza una ripresa sostanziale nel 2021 (+0,2 per cento).

Il tasso di occupazione si riduce nel 2020 al 44,9 per cento e non dovrebbe risalire nel 2021. A fine anno 2020 dovrebbe risultare inferiore di 2,4 punti rispetto al precedente massimo risalente al 2002.

Il tasso di disoccupazione era pari al 2,8 per cento nel 2007 ed era salito all'8,4 per cento nel 2013.

Le misure di sostegno all'occupazione conteranno nel tempo e nel livello gli effetti negativi della pandemia sul tasso di disoccupazione, che per il 2020 salirà al 6,2 per cento e nel 2021 dovrebbe giungere sino al 6,9 per cento, il livello più elevato dal 2016.

3.1.2 Profilo criminologico del territorio

Come ormai provato da diverse indagini delle forze investigative, anche in Emilia-Romagna si deve registrare una presenza criminale e mafiosa di lunga data, la cui pericolosità, per diverso tempo, è rimasta confinata nell'ambito dei mercati illeciti (soprattutto nel traffico degli stupefacenti), ma che in tempi recenti sembrerebbe esprimere caratteristiche più complesse.²

Infatti, occorre ricordare, in primo luogo, la progressione delle attività mafiose nell'economia legale, specie nel settore edile e commerciale, e, parallelamente, lo strutturarsi di un'area grigia formata da attori eterogenei, anche locali, con cui i gruppi criminali hanno stretto relazioni al fine di sfruttare opportunità e risorse del territorio (appalti, concessioni, acquisizioni di immobili o di aziende, ecc.).

A rendere tale scenario ancora più complesso occorre considerare, inoltre, la presenza di gruppi criminali stranieri, i quali generalmente sono impegnati nella gestione di alcuni grandi traffici illeciti, sia in modo autonomo che in collaborazione con la criminalità autoctona (fra tutti, si ricorda il traffico degli stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione). Non vanno trascurati, da ultimo, il comparire della violenza e i tentativi di controllo mafioso del territorio, i cui segni più evidenti sono rappresentati dalle minacce ricevute da alcuni operatori economici, esponenti politici, amministratori locali o professionisti dell'informazione, oltre che dalla preoccupante consistenza numerica raggiunta dalle estorsioni, dai danneggiamenti e dagli attentati dinamitardi e incendiari (reati, questi, solitamente correlati fra di loro).

Secondo le recenti indagini giudiziarie, il nostro territorio oggi sembrerebbe essere quindi di fronte a un fenomeno criminale e mafioso in via di sostanziale mutamento: non più isolato dentro i confini dei traffici illeciti come è avvenuto in passato, ma ormai presente anche nella sfera della società legale e capace di mostrare, quando necessario, i tratti della violenza tipici dei territori in cui ha avuto origine.

Le mafie di origine calabrese (l'ndrangheta) e campana (la camorra), come dimostrano i riscontri investigativi degli ultimi anni, sono senz'altro le organizzazioni criminali maggiormente presenti nel territorio dell'Emilia-Romagna.

Tuttavia, va detto che esse agiscono all'interno di una realtà criminale più articolata di quella propriamente mafiosa, all'interno della quale avvengono scambi e accordi reciprocamente vantaggiosi fra i diversi attori sia del tipo criminale che economico-legale, al fine di accumulare ricchezza e potere.

A questa complessa realtà criminale, come è noto, partecipano anche singoli soggetti, i quali commettono per proprio conto o di altri soggetti, mafiosi e non, soprattutto reati finanziari (si pensi al riciclaggio), oppure offrono, sia direttamente che indirettamente, sostegno di vario genere alle organizzazioni criminali.

² Il presente paragrafo è stato redatto utilizzando uno studio curato dal settore Sicurezza urbana e legalità presso il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale

Di seguito, in modo sintetico, si descrivono l'intensità e gli sviluppi nella nostra regione di alcune attività e traffici criminali. Si tratta di attività caratterizzate da una certa complessità, realizzate, proprio per questa loro peculiarità, attraverso l'associazione di persone che perseguono uno scopo criminale comune.

La tabella 1, riporta il numero di persone denunciate o arrestate tra il 2010 e il 2018 perché sospettate di aver commesso questi reati per dieci reati dello stesso tipo con autore noto denunciati nel medesimo periodo di tempo.

A conferma di quanto si diceva prima, ciascuna fattispecie criminale presa in considerazione presenta un carattere inequivocabilmente associativo, visto che il rapporto che si riscontra fra il numero degli autori e quello dei delitti denunciati è regolarmente a favore dei primi.

TABELLA 1:

Numero di persone denunciate o arrestate dalle forze di polizia ogni dieci reati denunciati con autore noto in Emilia-Romagna, in Italia e nel Nord-Est. Distinzione per alcune fattispecie delittuose. Periodo 2010-2018

	Emilia-Romagna	Italia	Nord-Est
Associazione a delinquere	87	91	76
Omicidi di mafia	30	57	30
Estorsioni	17	20	17
Danneggiamenti, attentati	15	16	15
Produzione, traffico e spaccio di stupefacenti	19	20	20
Sfruttamento della prostituzione	27	27	26
Furti e rapine organizzate	21	21	20
Ricettazione	15	15	16
Truffe, frodi e contraffazione	14	16	14
Usura	24	27	21
Riciclaggio e impiego di denaro illecito	27	25	27

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati SDI del Ministero dell'Interno.

Di ciascuno di questi reati, si esamineranno gli sviluppi e il peso che hanno avuto nella nostra regione e nelle sue province in un arco temporale di dieci anni: dal 2010 al 2019, che corrisponde al periodo più recente per cui i dati sono disponibili.

Nella tabella 2, sotto riportata, è indicata la somma delle denunce rilevate dalle forze di polizia tra il 2010 e il 2019, il tasso di variazione medio annuale e il tasso medio di delittuosità calcolato su 100 mila abitanti. Al fine di contestualizzare la posizione dell'Emilia-Romagna rispetto a tali fenomeni, nella tabella sono riportati anche i dati che riguardano l'Italia e il Nord-Est, ovvero la ripartizione territoriale di cui è parte.

TABELLA 2:

Reati denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria in Emilia-Romagna, in Italia e nel Nord-Est. Periodo 2010-2019 (nr. complessivo dei reati denunciati; tasso di variazione medio annuale; tasso di delittuosità medio per 100.000 abitanti).

	EMILIA-ROMAGNA			ITALIA			NORD-EST		
	Totale delitti denunciati	Tasso di variazione medio	Tasso su 100 mila ab.	Totale delitti denunciati	Tasso di variazione medio	Tasso su 100 mila ab.	Totale delitti denunciati	Tasso di variazione medio	Tasso su 100 mila ab.
Truffe, frodi e contraffazione	114.171	7,9	258,1	1.533.289	8,2	254,5	274.894	9,8	237,1
Stupefacenti	25.841	2,4	58,4	355.472	2,1	59,0	58.959	2,4	50,8
Ricettazione e contrabbando	17.913	-3,5	40,5	230.420	-4,2	38,3	37.242	-3,8	32,1
Furti e rapine organizzate	6.106	-5,1	13,8	82.014	-6,9	13,6	11.334	-4,4	9,8
Estorsioni	5.768	11,4	13,0	80.529	5,2	13,4	11.538	9,3	10,0
Danneggiamenti, attentati	3.743	-2,1	8,5	95.934	-2,5	15,9	8.066	-2,3	7,0
Sfruttamento della prostituzione	1.072	-9,8	2,4	10.523	-11,4	1,7	2.166	-9,0	1,9
Riciclaggio	1.008	12,0	2,3	17.033	4,1	2,8	2.532	8,9	2,2
Usura	369	17,1	0,8	3.466	-5,5	0,6	635	4,7	0,5
Associazione a delinquere	321	5,3	0,7	8.370	-4,0	1,4	1.059	-3,1	0,9
Omicidi di mafia	1	-100,0	0,0	469	-4,7	0,1	1	-100,0	0,0
Totale delitti associativi	176.313	5,0	398,6	2.417.519	4,8	401,3	408.426	6,4	352,2

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati SDI del Ministero dell'Interno.

Considerati complessivamente, questi reati nella nostra regione sono cresciuti in media di cinque punti percentuali ogni anno (di 5,9 nell'ultimo biennio), in Italia di 4,8 (di 6 nell'ultimo biennio) e nel Nord-Est di 6,4 punti (di 9,3 nell'ultimo biennio).

Più in particolare, limitando lo sguardo all'Emilia-Romagna, nel decennio esaminato, il reato di usura è cresciuto in media di 17 punti percentuali all'anno (di 33 solo nell'ultimo biennio), quello di riciclaggio di 12 (di 38 nell'ultimo biennio), le estorsioni di 11 (benché nell'ultimo biennio siano diminuite di oltre 4 punti), le truffe, le frodi e i reati di contraffazione di 8 (di 13 nell'ultimo biennio), il reato di associazione a delinquere di 5 (benché nell'ultimo biennio sia diminuito di 22 punti), i reati riguardanti gli stupefacenti di oltre 2 punti (benché nell'ultimo biennio siano diminuiti di 2 punti percentuali).

Diversamente da questi reati, ancora nel decennio esaminato, i danneggiamenti e gli attentati dinamitardi nel decennio considerato sono diminuiti in media di 2 punti percentuali all'anno (di 21 solo nell'ultimo biennio), i reati di ricettazione e di contrabbando di quasi 4 punti (di 22 nell'ultimo biennio), i furti e le rapine organizzate di 5 (di quasi 13 nell'ultimo biennio) e il reato di sfruttamento della prostituzione di 10 (anche se nell'ultimo biennio ha registrato una crescita di 6 punti).

Come si può osservare nella tabella 3, riportata di seguito, la tendenza di questi reati non è stata omogenea nel territorio della regione.

TABELLA 3:

Andamento dei reati denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria nelle province dell'Emilia-Romagna. Periodo 2010-2019 (tasso di variazione medio annuale)

	ER	PC	PR	RE	MO	BO	FE	RA	FC	RN
Usura	17,1	0,0	93,2	0,0	7,8	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Riciclaggio	12,0	22,1	15,0	78,1	19,8	3,4	0,0	34,7	100,7	60,8
Estorsioni	11,4	15,3	11,6	17,7	12,9	17,7	12,3	12,9	12,8	11,0
Truffe, frodi e contraffazione	7,9	9,1	7,8	11,1	7,7	8,2	12,7	8,0	4,3	6,2
Associazione a delinquere	5,3	0,0	0,0	0,0	2,6	28,9	0,0	0,0	153,7	0,0
Stupefacenti	2,4	11,3	8,8	1,4	2,7	1,9	7,0	3,9	2,2	0,2
Sfruttamento della prostituzione	-9,8	29,4	94,4	22,3	-6,3	-8,8	-4,3	6,9	-17,3	-18,8
Furti e rapine organizzate	-5,1	1,0	-2,1	-5,3	2,6	-4,6	1,1	-7,5	-8,1	-2,9
Ricettazione e contrabbando	-3,5	-1,0	-2,0	-4,2	0,9	-2,4	-1,7	-2,8	-4,7	-4,8
Danneggiamenti, attentati dinamitardi	-2,1	0,3	7,4	1,6	-0,7	-0,6	7,9	-2,1	-9,3	5,4
Omicidi di mafia	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	5,0	6,7	6,1	6,5	5,5	5,2	8,6	4,5	2,1	2,5

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati SDI del Ministero dell'Interno

I rilievi esposti nella tabella, in cui sono esposti gli andamenti medi per provincia dei reati durante il decennio, si possono così sintetizzare:

1. *nella provincia di Piacenza* sono cresciute oltre la media regionale i reati di riciclaggio, le estorsioni, le truffe, le frodi e la contraffazione, i reati riguardanti gli stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, i furti e le rapine organizzate e i danneggiamenti e gli attentati dinamitardi e incendiari (va fatto notare che riguardo a questi ultimi tre gruppi di reati, la tendenza della provincia è stata opposta a quella della regione: mentre infatti in regione questi reati sono diminuiti, qui sono aumentati sensibilmente);
2. la provincia di Parma ha avuto una crescita superiore alla media della regione rispetto ai reati di usura, di riciclaggio, a quelli riguardanti gli stupefacenti e, in controtendenza rispetto a quanto è avvenuto in generale nella regione, ai reati di sfruttamento della prostituzione e ai danneggiamenti;
3. la provincia di Reggio Emilia ha registrato una crescita superiore alla media regionale riguardo ai reati di riciclaggio, alle estorsioni e alle truffe, alle frodi e alla contraffazione; in controtendenza rispetto a quanto si è registrato in generale in regione, in questa provincia sono cresciuti anche i reati di sfruttamento della prostituzione e i danneggiamenti;
4. la provincia di Modena ha avuto una crescita più elevata di quella media regionale rispetto ai reati di riciclaggio e alle estorsioni; diversamente dall'andamento regionale, in questa provincia sono aumentati anche i furti e le rapine organizzate e i reati di ricettazione e di contrabbando;
5. nella provincia di Bologna si sono registrati valori superiori alla media regionale per i reati riguardanti il riciclaggio e le estorsioni;
6. nella provincia di Ferrara sono cresciuti in misura superiore alla media le estorsioni, le truffe e i reati riguardanti gli stupefacenti; in controtendenza all'andamento medio della regione, in questa provincia sono cresciuti anche i furti e le rapine organizzate e i danneggiamenti;
7. la provincia di Ravenna registra valori superiori alla media della regione relativamente ai reati di riciclaggio, alle estorsioni e a quelli che riguardano gli stupefacenti; diversamente di quanto si è registrato a livello regionale, in questa provincia è cresciuto anche il reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione;
8. la provincia di Forlì-Cesena registra valori superiori alla media della regione relativamente ai reati di riciclaggio, alle estorsioni e al reato di associazione a delinquere;

9. la provincia di Rimini registra valori superiori alla media regionale riguardo ai reati di riciclaggio e, contrariamente alla tendenza media della regione, ai danneggiamenti e agli attentati dinamitardi e incendiari.

Una sintesi utile, a fini interpretativi, di quanto è stato illustrato finora, è possibile ottenerla dalla tabella 3.

La tabella illustra tre diversi indici che misurano l'incidenza della presenza della criminalità organizzata nel territorio della regione.

In particolare, gli indici sono stati ottenuti dai reati esaminati più sopra in modo dettagliato, i quali, seguendo quanto è noto in letteratura, sono stati raggruppati in tre diversi ambiti in cui agiscono i gruppi criminali:

1. *l'ambito del controllo del territorio (Power Syndacate)*: vi ricadono una serie di reati-spia che attestano il controllo del territorio da parte delle organizzazioni criminali (come gli omicidi per motivi di mafia, i reati di associazione a delinquere mafiosa, le estorsioni, i danneggiamenti e gli attentati dinamitardi e incendiari); queste attività criminali generalmente sono consolidate e incidono in misura elevata nelle zone di origine delle mafie, o dove le mafie sono presenti da più tempo;

2. *l'ambito della gestione dei traffici illeciti (Enterprise Syndacate)*: vi ricadono i reati riguardanti gli stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, i furti e le rapine organizzate, i reati di ricettazione. Queste attività criminali risultano tendenzialmente più diffuse, sia nei territori di origine delle mafie che altrove, dove insistono grandi agglomerati urbani.

3. *l'ambito delle attività criminali economiche-finanziarie*: vi ricadono i reati di riciclaggio, di usura, le truffe, le frodi e i reati di contraffazione. Queste attività criminali tendono a essere più diffuse nei territori economicamente e finanziariamente ricchi. Spesso coinvolgono una rete di soggetti afferenti spesso al mondo delle professioni, non necessariamente strutturati all'interno delle organizzazioni, ma per le quali questi offrono prestazioni specialistiche.

TABELLA 3:

Presenza della criminalità organizzata nelle province dell'Emilia-Romagna secondo gli indici di "Controllo del territorio", "Gestione di traffici illeciti" e delle "Attività criminali economiche-finanziarie". Periodo 2010-2019 (tassi medi del periodo su 100 mila residenti; indice di variazione media annuale del periodo; indice di variazione del biennio 2018-2019).

	Power Syndacate (Controllo del territorio)			Enterprise Syndacate (Gestione dei traffici illeciti)			Crimine Economico-Finanziario		
	Tasso su 100 mila ab.	Variazione media	Variazione 2018-2019	Tasso su 100 mila ab.	Variazione media	Variazione 2018-2019	Tasso su 100 mila ab.	Variazione media	Variazione 2018-2019
Italia	30,8	0,2	-7,0	112,9	-1,2	-6,0	258,5	8,1	11,2
Nord-est	17,9	3,0	-7,4	94,9	-0,6	-6,4	240,6	9,8	15,2
Emilia-Romagna	22,2	4,5	-10,1	115,2	-0,8	-9,1	261,3	7,9	12,7
Piacenza	16,7	6,5	-13,6	94,7	5,0	-5,9	205,4	8,8	7,0
Parma	23,0	7,2	-16,3	106,0	2,2	-6,6	264,1	7,9	16,9
Reggio nell'Emilia	19,1	6,9	-41,3	79,0	-2,0	3,9	204,4	11,2	15,6
Modena	16,3	4,3	-6,1	86,9	1,1	-2,2	219,9	7,8	12,3
Bologna	29,2	8,1	11,0	147,5	-1,3	-15,4	340,9	8,1	7,5
Ferrara	18,7	4,8	-5,5	95,8	2,1	-5,4	223,0	12,8	32,8
Ravenna	22,5	2,1	14,9	157,3	-0,6	-10,1	273,4	7,9	20,6
Forlì-Cesena	18,4	3,3	-4,6	93,8	-2,1	-29,8	236,2	4,3	9,9
Rimini	29,2	7,8	-38,6	157,3	-2,8	0,6	295,9	6,3	4,7

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati SDI del Ministero dell'Interno.

Come si può osservare nella tabella, il valore dell'indice che attesta il "controllo del territorio" da parte delle organizzazioni criminali nella nostra regione è decisamente sotto la media dell'Italia, ma risulta più alta della media della ripartizione territoriale del Nord-Est.

Per quanto riguarda invece gli altri due ambiti di attività la nostra regione detiene tassi leggermente superiori a quelli medi dell'Italia e molti più elevati di quelli Nord-Est.

In particolare, riguardo alla gestione dei traffici illeciti il tasso della regione è di 115,2 ogni 100 mila abitanti (quello dell'Italia di 112,9, mentre quello del Nord-Est di 94,9 ogni 100 mila abitanti), mentre per quanto riguarda l'ambito della criminalità economica-finanziaria il tasso regionale è di 261,3 ogni 100 mila abitanti (quello dell'Italia di 258,5, mentre quello del Nord-Est 240,6).

Osservando ora l'incidenza di queste attività all'interno della regione, emergono quattro province dove i valori dei tassi risultano più elevati di quelli medi regionali: Parma, Bologna, Ravenna e Rimini.

In particolare, nella provincia di Parma risultano più elevati i tassi che afferiscono agli ambiti del controllo del territorio e delle attività criminali economiche-finanziarie, mentre nelle Province di Bologna, Ravenna e Rimini si registrano tassi più elevati della media rispetto a tutte e tre gli ambiti criminali.

Un tasso così elevato, nel nostro territorio, di reati da "colletti bianchi" (economico-finanziari) preoccupa anche perché, come hanno rilevato i giudici del processo Aemilia, i clan mafiosi presenti in Emilia presentano *"una strategia di infiltrazione che muove spesso dall'attività di recupero di crediti inesigibili per arrivare a vere e proprie attività predatorie di complessi produttivi fino a creare punti di contatto e di rappresentanza mediatico-istituzionale"*.

Questo obbliga le Pubbliche amministrazioni a rafforzare le proprie misure di contrasto alla corruzione e ai reati corruttivi in genere, e ad attrezzarsi per evitare di collaborare, magari in modo ignaro, al riciclaggio, nell'economia legale, di proventi da attività illecite e quindi all'inquinamento dei rapporti economici, sociali e politici.

Ma anche per evitare, in uno scenario economico-sociale in ginocchio a causa della pandemia, che le ingenti risorse finanziarie e le misure di sostegno messe o che saranno messe in campo a favore delle imprese non siano intercettate e non costituiscano un'ulteriore occasione per la criminalità organizzata.

3.1.3 Attività di contrasto sociale e amministrativo

(Fonti dei dati: Gabinetto del Presidente della Giunta regionale- Settore sicurezza urbana e legalità; struttura di coordinamento della Rete per l'integrità e la Trasparenza-Giunta regionale)

Alla luce di questo scenario indubbiamente preoccupante, in ordine alla infiltrazione della criminalità organizzata nel territorio emiliano-romagnolo, nonostante anche autorevoli osservatori sostengano che la presenza delle mafie in regione, e più in generale nel Nord Italia, sarebbe stata trascurata o sottovalutata dalle classi dirigenti locali e dalla società civile, tanto le amministrazioni del territorio, quanto l'opinione pubblica e la società civile non solo sono consapevoli di questo pericoloso fenomeno, ma ormai da diverso tempo cercano di affrontarla nei modi e con gli strumenti che gli sono più consoni.

Oltre alla L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 "Testo unico per la *promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili*", (c.d. Testo Unico della Legalità), di cui parleremo a breve, infatti, molte altre attività volte a prevenire e contrastare le

mafie e il malaffare, realizzate sia dalla Regione che da molti enti del territorio prima che questa legge fosse approvata, dimostrerebbero il contrario.

D'altra parte, nessuna sottovalutazione del problema sembrerebbe esserci stata da parte della società civile, considerati gli straordinari sviluppi registrati in questi anni dal fronte dell'antimafia civile, il quale ha visto attivamente e progressivamente coinvolte numerose associazioni del territorio regionale fino a diventare fra i più attivi nel panorama italiano.

Allo stesso modo, non si può neppure negare che l'opinione pubblica oggi si dimostri disattenta, inconsapevole o, peggio ancora, indifferente di fronte a tale problema.³

Ritornando al Testo Unico della Legalità, con l'adozione di tale legge la Regione Emilia-Romagna ha dedicato una particolare attenzione ai progetti di promozione della legalità. Sono incentivate tutte le iniziative per la promozione della cultura della legalità sviluppate d'intesa con i diversi livelli istituzionali, ivi incluse le società a partecipazione regionale, che comprendono anche il potenziamento dei programmi di formazione del personale e lo sviluppo della trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Numerose disposizioni sono volte a rafforzare la prevenzione dei fenomeni di corruzione ed illegalità a partire dal settore degli appalti pubblici. Tra le misure previste:

- la valorizzazione del rating di legalità delle imprese (art. 14);
- la creazione di elenchi di merito, a partire dal settore dell'edilizia ed in tutti i comparti a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (art. 14);
- la diffusione della Carta dei Principi delle Imprese e dell'Elenco di Merito delle imprese e degli operatori economici (art. 14);
- il monitoraggio costante degli appalti pubblici, anche in collaborazione con l'Autorità anticorruzione (art. 24);
- la riduzione delle stazioni appaltanti, favorendo la funzione di centrale unica di committenza esercitata dalle unioni di comuni (art. 25);
- la promozione della responsabilità sociale delle imprese, al fine di favorire il pieno rispetto delle normative e dei contratti sulla tutela delle condizioni di lavoro (art. 26).

Ulteriori misure specifiche vengono adottate per il settore dell'autotrasporto e facchinaggio, con il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo negli ambiti della logistica, e in quelli del commercio, turismo, agricoltura e della gestione dei rifiuti, anche al fine di contrastare i fenomeni del caporalato e dello sfruttamento della manodopera (artt. 35-42).

Viene favorita poi una maggiore condivisione di informazioni sui controlli da parte dei corpi deputati alla protezione del patrimonio naturale, forestale e ambientale in genere, oltre al maggiore sostegno alle attività della rete del lavoro agricolo, cercando di prevenire l'insorgenza di fenomeni illeciti all'interno del contesto agricolo.

Per quanto attiene specificatamente le strategie regionali di prevenzione e di contrasto e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche, la Regione - in base all'art. 15 della L.R. n. 18 del 2016 - ha promosso l'avvio di una "Rete per l'Integrità e la Trasparenza", ossia una forma di raccordo tra i Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza delle amministrazioni del territorio emiliano-romagnolo.

Il progetto, approvato dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

³ Già nel 2012, quindi molto prima che le forze investigative portassero a compimento l'operazione "Aemilia", due cittadini su tre non avevano nessuna difficoltà ad ammettere la presenza delle mafie nella nostra regione e quattro su dieci nel proprio comune, indicando la 'ndrangheta e la camorra fra le organizzazioni più attive (secondo quanto risulta da una indagine demoscopica condotta nel 2012 nell'ambito delle attività del Settore sicurezza urbana e legalità della Regione Emilia-Romagna).

legislativa, è supportato anche da ANCI E-R, UPI, UNCEM e Unioncamere, con i quali è stato sottoscritto apposito Protocollo di collaborazione il 23 novembre 2017.

La Rete, a cui hanno aderito, ad oggi, ben 229 enti, permette ai relativi Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza di affrontare e approfondire congiuntamente i vari e problematici aspetti della materia, creando azioni coordinate ed efficaci, pertanto, di contrasto ai fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione nel nostro territorio. E' stato anche costituito un Tavolo tecnico sul tema dell'antiriciclaggio.

Prosegue poi l'azione di diffusione della Carta dei Principi di responsabilità sociale di imprese e la valorizzazione del rating di legalità, attraverso i bandi per l'attuazione delle misure e degli interventi della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione. L'adesione diviene così requisito indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dai bandi.

Continua l'attività dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che fornisce anche assistenza tecnica alle Stazioni Appaltanti, enti e soggetti aggiudicatori del territorio regionale, per la predisposizione dei bandi, di promozione del monitoraggio delle procedure di gara, della qualità delle procedure di scelta del contraente e della qualificazione degli operatori economici. È stato realizzato l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche. In relazione all'art. 34, della L.R. n. 18/2016, è continuata l'attività relativa all'aggiornamento dell'Elenco di merito degli operatori economici del settore edile e delle costruzioni.

Con l'approvazione della nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 - Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), sono state introdotte norme ed obblighi specifici di contrasto dei fenomeni corruttivi e delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito delle operazioni urbanistiche. In particolare, l'articolo 2 (Legalità, imparzialità e trasparenza nelle scelte di pianificazione), oltre a ribadire che le amministrazioni pubbliche devono assicurare, anche nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio, il rispetto delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e contro i conflitti di interesse, definite dalle leggi statali e dall'ANAC, introduce inoltre l'obbligo di acquisire l'informazione antimafia, disciplinata dall'articolo 84 del D. Lgs. 159/2011, relativamente ai soggetti privati che propongono alle amministrazioni comunali l'esame e l'approvazione di progetti urbanistici, nell'ambito dei diversi procedimenti regolati dalla legge (accordi operativi, accordi di programma e procedimento unico per i progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico e per le modifiche di insediamenti produttivi).

A seguito di diversi incontri tematici e della deliberazione di Giunta n. 15 del 8 gennaio 2018, è stato sottoscritto il 9 marzo 2018 il Protocollo di intesa per la legalità negli appalti di lavori pubblici e negli interventi urbanistici ed edilizi, tra la Regione, il Commissario delegato per la ricostruzione e le nove Prefetture/Uffici territoriali del governo, operanti in Emilia-Romagna, volto ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di inserimento della criminalità organizzata nel settore delle opere pubbliche e dell'edilizia privata, migliorando l'interscambio informativo tra gli enti sottoscrittori, garantendo maggiore efficacia della prevenzione e del controllo, anche tramite l'estensione delle verifiche antimafia a tutti gli interventi finanziati con fondi destinati alla ricostruzione. Nell'ambito di tale Protocollo, volto ad aggiornare, integrare e rinnovare l'omologo accordo siglato il 5 marzo 2012, tra la Regione e le Prefetture, oltre a recepire il nuovo Codice degli appalti pubblici, con la deliberazione di Giunta n. 2032 del 14/11/2019, è stato approvato l'Accordo attuativo dell'Intesa per la legalità firmato il 9 marzo 2018 per la presentazione alle Prefetture-UTG, attraverso il sistema informativo regionale SICO della notifica preliminare dei cantieri pubblici, di cui all'art. 26 del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132). Tale Accordo dà anche attuazione a quanto previsto dagli art. 30 e 31, della LR. 18/2016, in materia di

potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri.

Inoltre, si prevedono anche misure indirizzate ad agevolare l'attuazione dell'art. 32 della L.R. 18/2016 sul requisito della comunicazione antimafia per i titoli abilitativi edilizi relativi ad interventi di valore complessivo superiore a 150mila euro, nonché l'attuazione delle richiamate norme della nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 24 del 2017) inerenti all'obbligo di informazione antimafia per i soggetti privati proponenti progetti urbanistici.

Con il Protocollo, firmato il 9 marzo 2018, per le specifiche esigenze legate al processo della ricostruzione post-sisma, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Commissario delegato alla ricostruzione si impegna a mettere a disposizione delle Prefetture che insistono sul cd. "cratere" (Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia) le risorse umane necessarie e strumentali con il coinvolgimento, anche ai fini della programmazione informatica, di personale esperto.

Va rimarcato che il Protocollo migliora l'interscambio informativo tra le Prefetture e le altre Pubbliche amministrazioni per garantire una maggiore efficacia e tempestività delle verifiche delle imprese interessate, ed è anche teso a concordare prassi amministrative, clausole contrattuali che assicurino più elevati livelli di prevenzione delle infiltrazioni criminali.

Va rimarcato, inoltre, che le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa sono estese non solo all'ambito pubblico, ma anche al settore dell'edilizia privata puntando a promuovere il rispetto delle discipline sull'antimafia, sulla regolarità contributiva, sulla sicurezza nei cantieri e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme.

La Regione poi ha sostenuto un ampio spettro di azioni nell'ambito della promozione della cultura della legalità.

Nel 2020 sono stati presentati 39 progetti alla Regione, da enti locali e università, per progetti e interventi per la diffusione della legalità sul territorio emiliano, da Piacenza a Rimini, per un investimento di circa 1,6 milioni di euro: questi progetti sono stati sostenuti dalla Regione con un contributo di quasi un milione di euro, nell'ambito delle proprie politiche per la legalità e la prevenzione del crimine organizzato.

I 39 progetti, il numero più alto mai registrato in questi anni, provengono da 29 Comuni, 5 Unioni, 1 Provincia e tutte 4 le Università della Regione (Bologna; Modena e Reggio Emilia; Parma e Ferrara).

Nell'ambito delle politiche della Regione per la legalità e la prevenzione del crimine organizzato, molteplici sono le iniziative culturali e i seminari proposti alle comunità, tra cui cinque corsi di formazione specialistica per operatori delle imprese e degli enti pubblici. E ancora, progetti per la costituzione di osservatori provinciali e comunali e cinque rilevanti progetti per il recupero di beni confiscati.

Si menzionano i cinque Accordi di programma con i Comuni di Calendasco (Pc), Maranello (Mo), Berceto (Pr), Forlì (FC) e l'Unione Reno Galliera (BO) nella pianura bolognese, per la riqualificazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, con un finanziamento regionale complessivo di oltre 433mila euro.

Per quanto riguarda l'oggetto dei cinque Accordi sui beni confiscati, si precisa che:

- quello con il Comune di Calendasco, intende trasformare il Capannone "Rita Atria" in una "Casa della cultura della legalità" per tutta la provincia di Piacenza, oltre che nella sede di varie associazioni del territorio e dell'Osservatorio Antimafia, gestito da Libera in collaborazione con il Liceo Gioia di Piacenza;
- il progetto del Comune di Maranello (Mo), riguarda la seconda fase di riqualificazione di un bene immobile confiscato, per farne il luogo di graduale avvio o riavvio al lavoro di donne

socialmente deboli (disoccupate o inoccupate, sole con figli, vittime di violenza);

- quello con il Comune di Berceto (Pr) punta a valorizzare ulteriormente “Villa Berceto” con interventi di efficientamento energetico, struttura già trasformata negli anni scorsi, grazie al supporto della Regione, in piscina, centro idroterapico, palestra e biblioteca comunale, oltre ad ampliarne l’uso a favore degli anziani.

- quello con il Comune di Forlì prevede la riqualificazione e il riutilizzo di un fabbricato con la valorizzazione di spazi abbandonati caratterizzati da elevata valenza sociale, vista la connotazione del locale, fortemente aggregativa per la realtà del quartiere;

- infine quello, nella bassa pianura bolognese, con l’Unione Reno Galliera, intende dare continuità al recupero e riutilizzo per fini sociali del bene confiscato “Il Ponte”, già trasformato negli anni scorsi, sempre con i finanziamenti regionali, in centro di accoglienza abitativa e presidio della Polizia Municipale di Pieve di Cento e Castello d’Argile.

Il dettaglio con cui si sono illustrati i progetti di cui sopra permette anche di dimostrare la sensibilità ai temi della legalità da parte delle diverse componenti della società emiliano-romagnola (istituzioni, associazioni private, cittadini).

A riprova di ciò, si ricorda anche che a fine luglio 2020, si è insediata in Regione Emilia-Romagna, la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile, organismo con funzioni conoscitive, propositive e consultive di cui fanno parte rappresentanti delle istituzioni locali e statali, del mondo del lavoro e dei settori produttivi, della società civile ed esperti degli ambiti professionali, accademici e di volontariato. Con i presidenti della Regione e dell’Assemblea legislativa regionale vi partecipano anche tutti i presidenti dei Gruppi consiliari presenti nella stessa Assemblea legislativa.

Con la costituzione della Consulta si intende così compattare, a difesa della legalità e contro la criminalità organizzata, tutto il sistema istituzionale e socioeconomico dell’Emilia-Romagna.

3.2 Analisi del contesto interno

3.2.1 L’Agenzia regionale per il lavoro e la sua missione istituzionale

Con la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” art. 52, 53 e 54, la Regione Emilia-Romagna ha introdotto prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro e ha istituito l’Agenzia Regionale per il Lavoro.

L’Agenzia è un centro di competenza tecnica, dotato di autonomia tecnico-operativa, amministrativo contabile e finanziaria, patrimoniale e organizzativa (ex art. 1 comma 3bis della LR n. 43/2001). La sua principale funzione è quella di garantire un’efficace erogazione dei servizi per il lavoro nei confronti di cittadini e imprese. Inoltre, la Regione attraverso l’Agenzia ha inteso garantire il presidio territoriale delle politiche attive e passive del lavoro, fondato sulla cooperazione tra le istituzioni territoriali, nonché sulla collaborazione tra soggetti pubblici e privati accreditati nell’ambito della rete attiva per il lavoro.

L’Agenzia presenta un’articolazione complessa che si compone, sia di una sede centrale che di sedi territoriali dislocate in tutte le province: 38 Centri per l’impiego, uno per ogni distretto socio sanitario, e 9 uffici per il collocamento mirato, uno per ogni Provincia e per la Città metropolitana di Bologna, la cui attività consiste nel rendere disponibili politiche attive del lavoro e offrire servizi personalizzati finalizzati all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di persone disoccupate, giovani, percettori di misure di sostegno al reddito e persone fragili ai sensi della LR. 14/2015. I servizi per il lavoro svolgono infatti un ruolo cruciale anche per l’attuazione della L.R. 14/2015 per garantire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone in

condizione di fragilità attraverso l'integrazione dei servizi. Quest'ultima si fonda sull'analisi e la valutazione condivisa del profilo di fragilità delle persone e si realizza attraverso un programma personalizzato messo a punto da una équipe multiprofessionale.

3.2.1. Funzioni e competenze

Il ruolo della Regione e le funzioni dell'Agenzia sono sanciti dalla L.R 13/2015 e dal D. Lgs. n. 150/2015 che ha identificato le prestazioni che le Regioni sono tenute a garantire attraverso i Centri per l'impiego e la rete degli operatori accreditati, oltre a introdurre, con l'art. 23, l'"Assegno di ricollocazione" quale misura di politica attiva nazionale.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi erogati ai cittadini, restano attualmente assegnate a Regioni e Province autonome "le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro" ai sensi del D. Lgs. n 150/2015.

In particolare, l'art. 18 del medesimo decreto individua tutte le attività che devono essere svolte in forma diretta dai Servizi per il Lavoro. Gli articoli successivi, in dettaglio gli artt. 20, 21, 22 e 23, prevedono quattro attività che possono essere erogate esclusivamente dai Centri per l'impiego. Si tratta delle così dette funzioni esclusive, ovvero: le attività propedeutiche e necessarie per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, le attività relative al rilascio dell'assegno individuale di ricollocazione, le attività di monitoraggio del Patto di Servizio Personalizzato (inclusa la gestione della condizionalità) e, infine, la gestione delle politiche attive riservate ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. Il successivo DMLPS n. 4/2018 ha definito i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), ovvero gli standard di erogazione che devono essere assicurati in tutto il territorio nazionale per ciascuna prestazione.

Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, è stata definita la modalità di completamento della transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i Centri per l'Impiego.

In tale ambito si colloca il "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche del lavoro" che rappresenta l'atto di programmazione e gestione nazionale per l'attuazione del Reddito di Cittadinanza, - adottato con Decreto del Ministro del lavoro n. 74 del 28 giugno 2019 – che individua anche le risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi.

Il provvedimento conclude il percorso avviato con l'art. 1, comma 258, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021" e con le successive modifiche introdotte dal Decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2019 n. 26.

Il Piano si fonda sul riconoscimento dell'importanza centrale dei servizi per l'impiego, che costituiscono l'infrastruttura primaria del mercato del lavoro e svolgono, da sempre, fondamentali compiti di rilievo istituzionale per l'integrazione attiva delle persone.

Il Piano di rafforzamento è finalizzato a consolidare il governo e lo sviluppo dei servizi dei CPI, da perseguire attraverso investimenti che intervengono sulle Infrastrutture, sul Capitale Umano e sull'innovazione degli strumenti di lavoro a disposizione dei CPI, in modo da realizzare, contestualmente, sia il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi che la qualificazione professionale degli operatori. Tale piano è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.1996 dell'11/11/2019 e aggiornato con Deliberazione n. 810 del 6/7/2020, in rispondenza alle disposizioni inserite nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito dell'intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome della seduta del 27/03/2020.

A seguito della grave emergenza sanitaria e dell'impatto della normativa adottata dal Governo per contrastare la diffusione del contagio si sono registrate pesanti ripercussioni sulle attività dei servizi e dell'Agenzia che hanno in parte rallentato le attività in attuazione del Piano di potenziamento e in parte spostato le sue direttrici d'azione nel tentativo di fronteggiare la crisi economica e sociale direttamente collegata a quella sanitaria, si pensi per esempio alla gestione della cassa integrazione guadagni straordinaria.

E' opportuno infine sottolineare che la Regione Emilia-Romagna ha ancora aperto un negoziato con il Governo, relativo alla richiesta di autonomia rafforzata ai sensi all'articolo 116, comma III, della Costituzione al fine di ottenere ulteriori "forme e condizioni particolari di autonomia", in diverse materie fra le quali si collocano i servizi e le politiche del lavoro.

3.2.2 La struttura organizzativa dell'Agenzia regionale per il lavoro

Gli Organi dell'ARL previsti dallo Statuto sono: il Direttore e il Revisore Unico. Sono altresì organismi ausiliari l'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Emilia-Romagna (OIV) e il Comitato Unico di garanzia (CUG).

Il **Direttore** è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dell'ARL, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione.

Il **Revisore Unico** è l'Organo preposto alla verifica della regolare tenuta delle scritture contabili e del regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ARL. Il Revisore Unico, in conformità alla legge e allo Statuto, svolge compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Agenzia ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

L'**Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Emilia-Romagna (OIV)**, composto da un collegio di tre esperti esterni, nominati dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, è l'organo cui spettano: la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali; la promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative e individuali applicati nell'ente; il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni e la presentazione alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive competenze, di una relazione annuale sullo stato dello stesso; l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza.

Il **Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro la discriminazione (CUG)** costituito con Determinazione n. 758 dell'11/6/2019 si è insediato ed ha avviato la sua operatività, approvando il regolamento di funzionamento in data 19 luglio 2019.


Il Regolamento di Organizzazione dell'ARL, (adottato con determinazione n. 79 del 26/10/2016 e approvato con DGR n. 1927 del 21/11/2016 è stato modificato con la determinazione n. 246 del 05/03/2019, a sua volta confermata dalla DGR n. 364 del 11/03/2019), è lo strumento con il quale l'ARL opera per garantire la funzionalità della struttura organizzativa. Inoltre, con la determinazione n. 1059 del 16/10/2018 sono state approvate linee guida di organizzazione dell'ARL che hanno definito modalità utili per l'architettura organizzativa.

La struttura organizzativa è stata modellata per essere funzionale sia in riferimento alla stabilità di lungo periodo della mission istituzionale, sia tenendo presente la necessaria flessibilità per lo svolgimento delle specifiche attività di volta in volta assegnate dalla Regione.

L'architettura organizzativa dell'Agenzia è volta a garantire:

- la massima valorizzazione di tutto il personale supportando una chiara e concreta definizione dei ruoli e delle responsabilità;
- l'omogeneizzazione organizzativa che deve coniugarsi con le specificità dei singoli territori rispetto le quali vanno identificate, nell'ambito degli indirizzi regionali, soluzioni appropriate.

Di seguito la rappresentazione della struttura organizzativa:



Ciascun Servizio, al quale è preposto un Dirigente, si articola in Unità Organizzative, a capo delle quali si collocano i titolari di posizione organizzativa e/o di incarico di unità organizzativa, che costituiscono il riferimento principale dei processi di lavoro e dei procedimenti amministrativi.

La struttura organizzativa dell'ARL per il 2021, vede l'organigramma comporsi complessivamente di due servizi di staff quali il "Servizio Affari generali, Bilancio e Risorse umane" e il "Servizio Integrativo Politiche del Lavoro" e di cinque servizi territoriali: il "Servizio Ambito territoriale Est" operante sugli ambiti provinciali di Forlì-Cesena e Rimini, il "Servizio Ambito territoriale Centro 1" operante sull'ambito provinciale di Bologna, il "Servizio Ambito territoriale Centro 2" operante sugli ambiti provinciali Modena e Reggio Emilia, il "Servizio Ambito territoriale Ovest" operante sugli ambiti provinciali Parma e Piacenza il "Servizio Ambito territoriale Nord" operante sugli ambiti provinciali di Ferrara e Ravenna.

3.2.3 Le attività dei Centri per l'Impiego e dei centri di collocamento mirato

Alla luce del più volte citato D. Lgs. n. 150/2015, e in particolare dell'art. 18, le azioni che i Centri per l'impiego sono chiamati a svolgere, riconducibili alle prestazioni descritte nella DGR 1959/2016, si possono sinteticamente ricondurre alle seguenti tipologie.

- a) Conferma dello stato di disoccupazione dei non beneficiari di sostegno al reddito (art. 20 D. Lgs. n. 150/2015) e dei beneficiari di sostegno al reddito (art. 21 D. Lgs. n. 150/2015).
- b) Profilazione dei disoccupati.
- c) Stipulazione di un patto di servizio personalizzato, anche per beneficiari di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro (art. 22 D. Lgs. n. 150/2015).
- d) Orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale.
- e) Ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione.
- f) Orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi

degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;

g) Orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa.

h) Avviamento di attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo.

i) Accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione.

j) Promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio.

k) Gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo.

l) Gestione di incentivi alla mobilità territoriale.

m) Gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti.

n) Promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile.

Vanno infine ricordati i servizi relativi alla gestione dell'assegno di ricollocazione, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 150/2015 e alla gestione della cosiddetta "condizionalità", consistente nella verifica che i beneficiari di sostegno al reddito partecipino effettivamente alle misure di politica attiva del lavoro stabilite, applicando le sanzioni in caso di inosservanza del patto di servizio personalizzato, nel rispetto dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 150/2015.

In merito al personale coinvolto nell'attuazione dei servizi si riporta la consistenza del personale per categoria d'inquadramento e tipologia di figura professionale.

Tabella 1 – Consistenza del personale dell'ARL al 31.12.2020

Dotazione organica al 31.12.2020	Ripartizione per categoria contrattuale					
	A	B	C	D	DIR	Totale
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO	3	32	340	195	7	577
- di cui nel SERV. AFFARI GENERALI, BILANCIO E RISORSE UMANE			15	13	2	30
- di cui nel SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE CENTRO 1		8	54	30	1	93
- di cui nel SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE CENTRO 2	1	6	103	37		147
- di cui nel SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE EST	1	3	63	27		94
- di cui nel SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE NORD		7	55	43	1	106
- di cui nel SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE OVEST	1	5	41	36	1	84
- di cui SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO		3	9	9	1	22
- di cui Direttore Generale					1	1


4. Struttura di riferimento

4.1 Gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione

Sono elencati di seguito gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione, con descrizione dei rispettivi compiti, nonché delle reciproche relazioni. Questi soggetti

compongono la struttura di riferimento, ossia, secondo la terminologia del risk management (norma tecnica UNI/ISO 31000:2010), l'insieme di coloro che devono fornire le fondamenta e gli strumenti per progettare, attuare, monitorare, riesaminare e migliorare in modo continuo la gestione del rischio. Riteniamo di annoverare tra gli attori coinvolti anche la Giunta Regionale, per gli atti di indirizzo che l'ARL in quanto ente strumentale è tenuta a recepire. Inoltre, con determinazione del Direttore n. 45 del 15/1/2019, è stato approvato uno schema di accordo con la Regione Emilia-Romagna per l'applicazione della normativa e degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, successivamente sottoscritto il 18/2/2019 e repertoriato al n. PG/2019/0173808.

Figura 2 - I soggetti istituzionali che concorrono nella strategia della prevenzione della corruzione regionale e nel processo di adozione e gestione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione.



4.2 Il Direttore

- a) nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- b) definisce nel piano annuale di attività, nella relazione programmatica al bilancio, anche avendo a riferimento gli atti di indirizzo regionale, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- c) adotta il Codice di Comportamento dell'Agenzia Regionale per il Lavoro;
- d) adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (e i suoi aggiornamenti annuali), su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- e) detta indirizzi applicativi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

4.3 Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

4.3.1 Nomina

In attuazione delle disposizioni statutarie e regolamentari vigenti il Direttore ha nominato il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza - RPCT dell'ARL con propria determina n.100/2018 con durata della carica sino al 31 maggio 2022.

4.3.2 Compiti

I compiti del RPCT sono di seguito elencati:

a. *in base a quanto previsto dalla L. 190/2012*, il RPCT deve:

- elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8); i contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1 della richiamata legge;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità, a partire dai dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base del Piano, il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. c);
- riferire sulla sua attività al Direttore se richiesto o se lui stesso lo valuta opportuno (art. 1 c. 14);

a. trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, come specificato da ANAC con nota del 6/12/2017 all'Organismo indipendente di valutazione e al Direttore una relazione, recante i risultati dell'attività svolta, con pubblicazione della stessa nel sito web dell'amministrazione (art. 1 c. 14) *in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2013*, il RPCT in particolare deve:

- vigilare sulla applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto, con il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità (art. 15, c.1);
- segnalare i casi di possibili violazioni al decreto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini delle funzioni di cui alla L. 215/2004, nonché alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, c. 2).

b. *in base a quanto previsto dall'art. 15 del DPR 62/2013*, il RPCT deve:

- curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione;
- effettuare il monitoraggio annuale sulla loro attuazione;
- provvedere a pubblicare sul sito istituzionale e a comunicare all' Autorità Nazionale

Anticorruzione i risultati del monitoraggio.

c. *in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D. Lgs. 97 del 2016*, il RPCT in particolare deve, ai sensi dell'art.46:

- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (comma 1);
- assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (comma 1);
- segnalare al Direttore, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (comma 1);
- assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, anche in sede di riesame, sulla base di quanto stabilito dal suddetto decreto, ed in particolare dagli articoli 5, 5-bis e 9-bis (comma 4).

4.4 Staff di supporto diretto

Il RPCT individua le risorse umane e i mezzi necessari, come proprio supporto, per l'esercizio dei compiti elencati al paragrafo 4.3.2. Per quanto riguarda i componenti dello staff individua i seguenti collaboratori che si occupano anche di altre materie:

- Alessandro Matti;
- Rosanna Altizio;
- Laura Sedioli
- Maranzana Patrizia.

4.5 I Referenti per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico

I Referenti per l'anticorruzione, per la trasparenza e l'accesso civico sono stati individuati nella misura di due per ciascun Servizio dell'ARL con l'obiettivo di creare, attraverso il network dei referenti, un sistema di comunicazione e di informazione circolare, per assicurare che le misure di prevenzione della corruzione siano elaborate e monitorate secondo un processo partecipato, che offra maggiori garanzie di successo. I referenti per l'anticorruzione sono stati individuati nelle persone di:

- Vincenza Ursino per ambito territoriale di Bologna;
- Ada Giglioli per ambito territoriale Modena;
- Domenico Savastano per ambito territoriale di Reggio Emilia;
- Francesca Balboni per ambito territoriale di Ferrara;
- Sabrina Mazzavillani per ambito territoriale Ravenna;
- Annalisa Valmori per ambito territoriale Forlì;
- Raffaele Lo Giudice per ambito territoriale Rimini;
- Lorenzo Guarenghi per ambito territoriale Parma;
- Paola Baldini per ambito territoriale Piacenza;
- Alessandro Matti, Rosanna Altizio, Laura Sedioli, per il Servizio Affari generali, bilancio e risorse umane;
- Patrizia Maranzana e Donatella Dazzani, per il Servizio Integrativo Politiche del lavoro.

In particolare, la rete dei referenti supporta sia il RPCT sia i dirigenti responsabili delle

strutture per:

- a) la mappatura dei processi amministrativi e dei procedimenti;
- b) l'individuazione e la valutazione del rischio corruzione nei singoli processi amministrativi e loro fasi;
- c) l'individuazione di misure idonee alla eliminazione o, se non possibile, riduzione del rischio corruzione;
- d) il monitoraggio costante della attuazione delle misure di contrasto da parte dei dirigenti responsabili;
- e) l'elaborazione della revisione annuale del Piano, quando necessaria;
- f) nell'assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa ed i relativi aggiornamenti;
- g) nel fornire il necessario supporto ai colleghi che curano la raccolta e/o la pubblicazione dei dati richiesti;
- h) nelle attività di monitoraggio e di controllo previste nella sezione "Trasparenza" del Piano, per quanto riguarda la struttura organizzativa di riferimento;
- i) nell'assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, rispettando direttive, procedure e tempistiche dettate in materia dal RPCT, nel segnalare tempestivamente al RPCT eventuali criticità in merito all'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed accesso civico.
- j) nel segnalare tempestivamente al RPCT eventuali criticità rilevate nelle rispettive strutture in merito all'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed accesso civico.

4.6 Dirigenti responsabili di struttura e i dirigenti professional

Nell'attuale assetto organizzativo dell'ARL sono dirigenti responsabili di struttura coloro che ricoprono i seguenti incarichi:

- la direttrice;
- i dirigenti responsabili di Servizio e i dirigenti professional.

Per la struttura di rispettiva e diretta competenza i dirigenti sono tenuti a svolgere i seguenti compiti:

- a) forniscono le necessarie informazioni al RPCT e al Referente per l'anticorruzione, per permettere loro l'espletamento delle funzioni;
- b) partecipano attivamente all'intero processo di elaborazione e gestione del rischio, proponendo in particolare le misure di prevenzione più idonee;
- c) vigilano sull'osservanza, oltre che del Codice disciplinare, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e attivando, in caso di violazione, i conseguenti procedimenti disciplinari;
- d) applicano le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;
- e) rispettano, quali soggetti adottanti o quali responsabili di procedimento, le prescrizioni del D. Lgs. n. 39 del 2013 in materia di cause di inconferibilità e incompatibilità per le tipologie di incarico ivi previste, assicurando i controlli tempestivi delle autocertificazioni, secondo le modalità e nei tempi previsti negli atti di indirizzo vigenti.

Il ruolo svolto dai dirigenti è di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi del

presente Piano; i loro compiti in tale ambito si configurano come sostanziali alla funzione di direzione svolta e strettamente integrati con le relative competenze tecnico-gestionali. La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare, oltre che dirigenziale e se ne deve tenere conto ai fini della valutazione annuale delle prestazioni dirigenziali.

4.7 I dipendenti

I dipendenti dell'ARL sono tenuti a:

- a) collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto coinvolti;
- b) osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- c) adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento, introdotto con il DPR n. 62/2013, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 165/2001 e del Codice di comportamento dell'Agenzia, approvato con Determina dirigenziale n. 533 del 24/5/2018;
- d) effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione, secondo gli indirizzi forniti dal RPCT;
- e) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza.

4.8 I collaboratori

Ai fini del Piano per "collaboratori" si intendono coloro che, in forza di rapporti di lavoro diversi da quelli che contraddistinguono il rapporto di dipendenza, possono essere inseriti, per ragioni professionali, nell'ARL. I collaboratori sono tenuti a:

- a) osservare le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- b) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza seguendo la procedura delineata nel Codice di comportamento dell'ARL.

4.9 Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Le modifiche apportate alla Legge n.190/2012 e dal D.lgs. n.97/2016 hanno rafforzato il ruolo dell'Organismo Indipendente di Valutazione - OIV in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'OIV della Regione, ai sensi dell'art. 49 della L.R 26.11.2001, n. 43, e ss.mm., è istituito dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, ed è composto da un collegio di tre esperti esterni. L'ARL ha sottoscritto in data 3/4/2017 (RPI/2017/105) un accordo con la Regione per l'utilizzo dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

A seguito di tale accordo l'OIV si impegna a svolgere anche nei confronti dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, quale ente regionale ai sensi dall'art. 1, comma 3 bis, della LR 43/2001, i compiti ad esso assegnati, nel rispetto dell'autonomia e delle particolarità dell'Agenzia, al fine di dare attuazione in modo uniforme alle normative in materia di performance, anticorruzione, trasparenza e integrità. Con deliberazione della Giunta regionale n. 424 del 25.03.2019 è stato approvato il "Regolamento per il funzionamento degli OIV della Regione-Emilia-Romagna e degli enti del sistema delle amministrazioni regionali" in cui si specificano i compiti e le funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione.

L' OIV, compatibilmente dunque con l'organizzazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, svolge i seguenti compiti:

- 1) la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle

attività e delle prestazioni individuali della direttrice, dei dirigenti, delle posizioni organizzative e delle prestazioni individuali e di gruppo del comparto, e in particolare:

- 2) la validazione, attraverso l'espressione di un parere vincolante, del sistema di criteri, parametri e indicatori da utilizzare nel processo di valutazione della performance organizzativa;
- 3) la validazione, attraverso l'espressione di un parere vincolante, del sistema di criteri, parametri e indicatori da utilizzare nel processo di valutazione delle prestazioni della direttrice, dei dirigenti, delle posizioni organizzative e delle prestazioni individuali e di gruppo del comparto;
- 4) il supporto tecnico alla elaborazione dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali della direttrice, dei dirigenti, delle posizioni organizzative e delle prestazioni individuali e di gruppo del comparto coerenti con le norme contrattuali collettive e decentrate;
- 5) la validazione del sistema di classificazione e graduazione delle posizioni dirigenziali;
- 6) la validazione del sistema di classificazione e graduazione delle posizioni organizzative;
- b) la promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative e individuali applicati nell'ente;
- c) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni, secondo le modalità previste nell'ambito di ciascun Ente, e la presentazione alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive competenze, di una relazione annuale sullo stato del sistema stesso, evidenziando eventuali criticità e formulando in tal caso proposte correttive all'organo politico;
- d) il supporto al processo di definizione del Piano della performance, per favorire il potenziamento delle interrelazioni e delle sinergie tra l'elaborazione delle politiche regionali e l'implementazione delle azioni gestionali;
- e) la validazione degli obiettivi individuali, relativi target e indicatori, assegnati alla direttrice;
- f) la proposta all'organo di indirizzo politico-amministrativo in merito alla valutazione annuale della direttrice di vertice;
- g) la validazione della Relazione sulla performance e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- h) le funzioni attribuite agli OIV costituiti ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" da successive leggi statali, in particolare:
 - 1) il parere obbligatorio sul Codice di comportamento;
 - 2) la verifica che il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale.

4.10 Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD)

Nel corso del 2018, l'Agenzia ha istituito un proprio Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) con determina dirigenziale n. 537 del 25/5/2018. L'UPD oltre ad esercitare le funzioni proprie delineate dall'art. 55-bis, del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs n. 75 del 20/05/2017, svolge anche funzioni di organismo stabile di garanzia e di attuazione del codice di comportamento dei dipendenti, deputato al ricevimento di segnalazioni e/o proposte di

miglioramento dei contenuti da parte di cittadini, collaboratori ed utenti.75 del 20/05/2017, svolge anche funzioni di organismo di garanzia per l'attuazione del codice di comportamento dei dipendenti, deputato al ricevimento di segnalazioni e/o proposte di miglioramento dei contenuti da parte di cittadini, collaboratori ed utenti.

A partire dal 2019 l'Agenzia, sulla base dell'accordo sottoscritto il 18/2/2019 e repertoriato al n. PG/2019/0173808 si avvale dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari della Giunta della Regione Emilia-Romagna.

Per conto dell'Agenzia, l'UPD della Giunta regionale svolge i seguenti compiti:

- gestione di procedimenti disciplinari a carico del direttore (avvio, istruttoria, svolgimento del procedimento ed applicazione della sanzione);
- gestione di procedimenti disciplinari a carico dipendenti con qualifica dirigenziale (avvio, istruttoria, svolgimento del procedimento ed applicazione della sanzione);
- gestione di tutti procedimenti disciplinari del personale non avente qualifica dirigenziale per i quali è prevista l'irrogazione delle sanzioni superiori al rimprovero verbale;
- supporto e consulenza nell'espletamento delle competenze disciplinari nei confronti del personale non avente qualifica dirigenziale per le fattispecie di minore gravità.

I dipendenti, i collaboratori, i cittadini e gli utenti possono segnalare una potenziale condotta contraria ai principi e alle disposizioni dei Codici di comportamento da parte di collaboratori utilizzando l'indirizzo di posta elettronica dedicato ARLwhistleblower@regione.emilia-romagna.it nel corso del 2021 l'indirizzo sarà probabilmente sostituito con un modulo telematico di raccolta delle istanze ad accesso dell'RPCT.

4.11 Responsabile dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti

Il Responsabile dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti dell'Agenzia regionale per il lavoro è la direttrice dott.ssa Paola Cicognani, nel rispetto di quanto delineato dall'art. 5 "Compiti del Direttore" dello Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro, approvato con DGR n. 1620/2015.

4.12 Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 prevede l'obbligo per gli Enti pubblici di designare il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, di seguito DPO). L'ARL tramite l'intesa sottoscritta con la Regione Emilia-Romagna (DGR n. 243/2018) ha deciso di avvalersi del supporto del DPO regionale (prot. LV/2018/0007768 del 02.03.2018) con una attribuzione formale di incarico triennale (prot. DLV/2018/231).

Successivamente con DGR n. 2329/2019 avente ad oggetto "Designazione del responsabile della protezione dei dati" è stata nominata tramite contratto di servizio, Lepida S.C.P.A., quale Responsabile della protezione dei dati (DPO) per le strutture della Giunta e dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e delle Agenzie e Istituti regionali ai sensi della lettera b), comma 3 bis, art. 1, L.R. 43/2001.

Infine, con comunicazione identificata dal Prot. n. LV/2019/0071456 indirizzata al Direttore Generale di Lepida S.c.p.a., si è dato atto che, in virtù dell'intesa sottoscritta con la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia si avvale del medesimo DPO incaricato dalla Giunta Regionale.

Specificatamente, sono di seguito indicati i compiti del DPO in aderenza agli art. 37 e seguenti del suddetto regolamento, in coerenza con l'organizzazione dell'ARL:

- a) informa e fornisce consulenza all'ARL in merito agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

- b) sorveglia l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle politiche dell'ARL in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) coopera con il Garante per la protezione dei dati personali;
- d) funge da punto di contatto per l'Autorità Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento ed effettua, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- e) partecipa allo svolgimento delle verifiche di sicurezza svolte dal Responsabile del Servizio ICT regionale o ne richiede di specifiche;
- f) promuove la formazione di tutto il personale dell'ARL in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, anche attraverso un piano di comunicazione e divulgazione all'interno dell'ARL;
- g) partecipa alla gestione degli incidenti di sicurezza nelle modalità previste da specifica policy dell'ARL;
- h) formula gli indirizzi per la realizzazione del Registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento;
- i) fornisce i pareri obbligatori e facoltativi richiesti dall'ARL.

5. Le Responsabilità

5.1 Le responsabilità del RPCT

Il RPCT ha considerevoli responsabilità ai sensi di legge. Infatti, all'art. 1, comma 12, della stessa L. n. 190/2012 si prevede l'imputazione di una responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa in capo al RPCT nel caso in cui a carico di un soggetto dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato. La responsabilità è esclusa solo se il responsabile della prevenzione prova entrambe le circostanze sotto riportate:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di prevenzione e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dello stesso articolo 1 della L.190/2012; **b)** di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

La responsabilità disciplinare, a carico del RPCT, "non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi". L'art. 1, comma 14, della stessa L. 190/2012, come modificato, precisa poi che:

"In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano...."

5.2 La responsabilità dei dirigenti

Al fine di attuare il sistema di gestione del rischio di prevenzione della corruzione in modo efficace è fondamentale la collaborazione dei dirigenti responsabili di struttura e professional, per le loro competenze professionali e la loro esperienza. Tra gli strumenti tecnico-gestionali per l'esercizio del proprio ruolo, i dirigenti devono contemplare anche quelli previsti per la prevenzione della corruzione dalla legge e dal presente Piano, integrando le proprie

competenze.

I dirigenti responsabili in caso di violazione dei compiti di loro spettanza rispondono a titolo di responsabilità dirigenziale e disciplinare. Inoltre, i dirigenti individuati quali “titolari del rischio”, se non attuano la misura di prevenzione prevista, nel rispetto dei termini, sono chiamati a risponderne disciplinarmente e anche in termini di responsabilità dirigenziale, nell’ambito della valutazione annuale delle prestazioni dirigenziali ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

5.3 La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione indicate nel PTPC e implementate devono essere rispettate da tutti i dipendenti (dirigenti e non). L’art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) precisa che *“la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare”*.

Pertanto, il dipendente che non osserva le misure del Piano incorre in un illecito disciplinare. Tra le misure da osservare si evidenziano in particolare, a mero titolo esemplificativo:

- a) la partecipazione ai percorsi di formazione predisposti sui Codici di comportamento, sul PTPC e sulle misure di contrasto all’illegalità e ai fenomeni corruttivi;
- b) la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, da parte del soggetto obbligato in base al Piano presente o precedente (a parte la responsabilità dirigenziale se l’obbligato è un dirigente);
- c) la inosservanza degli indirizzi del RPCT per l’attuazione delle misure obbligatorie o ulteriori.

PARTE II - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E GESTIONALE

6. Obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio

L’ARL intende contrastare la “corruzione” all’interno della propria organizzazione introducendo misure che perseguano i seguenti obiettivi:

1. Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione (attraverso un adeguato sistema di prevenzione basato sui principi di *risk management*, con interventi sul fronte del modello organizzativo e garantendo massima trasparenza sull’attività amministrativa);
2. Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione (ad esempio: assicurando garanzie al c.d. *whistleblowing* e favorendo segnalazioni da parte dei collaboratori e dei cittadini in genere);
3. Creare un contesto culturale sfavorevole alla corruzione (in particolare con un adeguato sistema di formazione del personale e di sensibilizzazione delle figure di vertice);

Ciascuno degli obiettivi di cui sopra è poi classificato in base alla natura di:

- **obiettivo strategico** (per l’incidenza innovativa e/o strutturale sull’organizzazione dell’Ente);
- **obiettivo operativo** (in quanto attiene all’ordinaria attività del RPCT e dei dirigenti di struttura, finalizzata ad assicurare la continuità e il rispetto delle misure implementate in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza).

Gli obiettivi strategici dell’attività dell’ARL sono definiti in coerenza con le indicazioni derivanti dal quadro normativo nazionale e con gli indirizzi provenienti dalla Regione Emilia-Romagna, declinati nel DEFR e soprattutto nel Patto per il Lavoro, sottoscritto dalla Regione e da tutte le

forze economiche e sociali della comunità regionale nel luglio 2015. Il Patto ha inteso orientare l'azione regionale ed ogni investimento pubblico e privato al lavoro e alla crescita per ripensare alla società regionale in termini di lavoro e sviluppo. Ulteriore riferimento strategico è rappresentato dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impegno e delle politiche attive del lavoro che definisce e programma le linee di intervento che saranno realizzate dalla Regione Emilia-Romagna in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 74 del 28 giugno 2019, pubblicato sulla GU n. 181 del 3 agosto 2019.

Infine, annualmente l'Agenzia si dota di un "Piano di attività" di livello strategico che esplicita i macro-obiettivi derivati dagli indirizzi regionali che fungono da base per l'individuazione degli obiettivi di livello operativo dell'Ente, declinati nei piani di attività dei Servizi.

Il "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche del lavoro a livello nazionale" costituisce la cornice di programmazione e gestione nazionale per l'attuazione del Reddito di Cittadinanza, introdotto nell'ordinamento italiano con il decreto n. 4 del 28/1/2019 convertito nella Legge n. 26 del 28/3/2019.

Obiettivo strategico dell'Agenzia è pertanto dare attuazione al piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive mediante investimenti che intervengano sulle infrastrutture, sul capitale umano e sull'innovazione degli strumenti di lavoro a disposizione dei CPI, in modo da realizzare, contestualmente, sia il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi che la qualificazione professionale degli operatori.

Nel corso del 2021, anche a seguito dell'assunzione di nuovi operatori dei centri per l'impiego, proseguirà l'impegno dell'Agenzia, in collaborazione con la Regione, volto a qualificare ed omogeneizzare le prestazioni rivolte ai cittadini, anche in direzione di una loro digitalizzazione per consentirne la fruizione da remoto in maniera più accessibile e diffusa.

Inoltre, rispetto alla tematica specifica si richiama l'obiettivo strategico previsto nel DEFR della Giunta regionale denominato "Integrità e trasparenza", declinato nel modo seguente: "Rafforzare le misure di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità, nonché promuovere azioni di trasparenza all'interno dell'amministrazione della Regione " che sarà oggetto di un recepimento da parte dell'Agenzia.

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e accesso civico si individuano innanzi tutto nella promozione di maggiori livelli di trasparenza ai sensi di quanto disposto dal novellato art. 10 co.3 del D.lgs. 33/2013 e nella adozione di una regolamentazione che faciliti e disciplini le tre modalità di accesso agli atti per i cittadini. Tali obiettivi sono declinati nella PARTE V – SEZIONE TRASPARENZA.

6.1. Rinvio al Piano Triennale della Performance e al Piano annuale di attività dell'Agenzia

Premesso che il D. Lgs. n. 97 del 2016, modificando la legge n. 190 del 2012, ha imposto agli organi di indirizzo di ogni pubblica amministrazione l'obbligo di definire "gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza" che devono diventare "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione", la direzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro attualmente sta elaborando il proprio "Piano di attività" di livello strategico 2021, che secondo quanto previsto dalla L.R.13/2015 nonché dal proprio statuto, dovrà ottenere il parere positivo della Commissione di concertazione nonché della competente Commissione assembleare, propedeutico all'approvazione da parte della Giunta regionale.

Il Piano di attività dell'Agenzia di livello strategico 2021 dovrà dare attuazione alle linee di indirizzo e gestione previste all'interno del "Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro 2019-2021, approvato dalla Giunta regionale con

deliberazione n.1996 dell'11/11/2019 e aggiornato con Deliberazione n. 810 del 6/7/2020, in rispondenza alle disposizioni inserite nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito dell'intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome della seduta del 27/03/2020.

In particolare, il piano dell'Agenzia intende garantire continuità di intervento nelle direttrici strategiche già delineate:

- consolidamento, rafforzamento e qualificazione dell'offerta di servizi territoriali ed il miglioramento dei processi gestionali e di servizio e dei sistemi informativi dei Centri per l'Impiego;
- l'elaborazione di atti di indirizzo ed interventi informativi, finalizzati a razionalizzare e omogeneizzare le modalità di erogazione dei servizi da parte dei Centri per l'Impiego, anche in direzione di una loro digitalizzazione;
- coordinamento e sviluppo della Rete attiva del lavoro, basata sulla fattiva collaborazione tra pubblico e privato, tra i centri per l'impiego pubblici ed i soggetti privati accreditati;
- consolidamento e rafforzamento della struttura amministrativa e gestionale dell'Agenzia stessa mediante assunzione di nuovo personale sia nei Centri per l'impiego che nei Servizi centrali, interventi sulle infrastrutture, sulle persone e sull'innovazione degli strumenti di lavoro a disposizione dei CPI, per il miglioramento dei servizi e la qualificazione professionale degli operatori.

Tutti questi obiettivi saranno perseguiti in coerenza con le innovazioni legislative ed in funzione di un'adeguata prevenzione e contrasto della corruzione. A partire dal Piano di attività di livello strategico, si giungerà, in un ciclo di pianificazione e programmazione "a cascata", alla definizione di obiettivi di livello strategico e obiettivi di livello operativo, e il raggiungimento degli obiettivi del presente PTPCT saranno utili al raggiungimento della performance organizzativa complessiva dell'Agenzia in base a quanto stabilito nel vigente sistema di misurazione e valutazione.

PARTE III MISURE GENERALI

In questa sezione del Piano saranno descritte le aree a rischio corruzione che saranno prese a riferimento per il triennio 2021-2023.

7. Individuazione delle aree a rischio corruzione

Per "Aree" si intendono aggregati omogenei di processi amministrativi nella accezione accolta nel presente Piano. Le "Aree a rischio corruzione" sono quegli aggregati che si valutano, in base alle informazioni disponibili e desumibili dall'analisi di contesto, maggiormente esposti al rischio corruzione.

7.1 Aree a rischio "generali"

Il PNA 2019 ha conservato la distinzione tra "Aree a rischio corruzione generali", riscontrabili in tutte le pubbliche amministrazioni, e "Aree a rischio corruzione specifiche", che le singole Amministrazioni individuano, in base alla tipologia di ente di appartenenza (Ministero, Regione, Comune, ecc.) e in base al contesto, esterno e interno, in cui si trovano ad operare e dei conseguenti rischi correlati. Nell'Allegato 1 del sopra richiamato PNA, al paragrafo 2, tabella 3, sono elencate, in primo luogo, le "Aree a rischio corruzione generali", poi sono riportate a titolo esemplificativo possibili "Aree a rischio corruzione specifiche" in relazione alla tipologia di ente.

In via preliminare si rende necessario individuare quelle categorie di attività amministrative che, per le loro caratteristiche, devono essere necessariamente presidiate.

Il Piano Nazionale Anticorruzione del 2013, pur evidenziando che le Aree a rischio corruzione variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla singola amministrazione, tuttavia specifica anche che l'esperienza internazionale e quella nazionale mostrano che vi sono delle aree a rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte e che sono già indicate, all'art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012, che recita:

“16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ... le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di: a. autorizzazione o concessione;

b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.”

Il Piano Nazionale Anticorruzione del 2013 ha derivato, da tale disposizione, quattro Aree a rischio corruzione:

1. Acquisizione e progressione del personale;
2. Affidamento di lavori, servizi e forniture;
3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

Ciascuna di queste Aree è stata a sua volta articolata in sotto-aree. Con la determinazione n. 12 del 2015, in sede di modifica del PNA, l'ANAC ha stabilito che, a parte le Aree sopra citate, comunque *“vi sono attività svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che ... sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi”*.

Queste ulteriori Aree sono:

- 1 Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio
- 2 Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni
- 3 Incarichi e nomine
- 4 Affari legali e contenzioso.

Assieme alle quattro aree già denominate dal PNA 2013 come “obbligatorie”, queste ulteriori quattro aree vanno a comporre, secondo i nuovi indirizzi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, le aree c.d. “generalì”.

7.2 Aree a rischio “specifiche”

A seguito dell'attività di mappatura di tutti i processi di lavoro dell'ARL, avviata nel 2018 e completata nel 2019 è emersa l'esigenza di introdurre una nuova area specifica propriamente inerente l'attività dell'Agenzia, relativa all'incrocio domanda/offerta di lavoro, che costituisce un'area rilevante dell'attività dei servizi per il lavoro, e si esplica sia nell'ambito del collocamento ordinario destinato a tutte le persone disoccupate, inoccupate e occupate ma percettrici di

interventi di sostegno al reddito, sia nell'ambito del collocamento mirato destinato all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità certificata.

7.3 Determinazione delle Aree a rischio corruzione

Le Aree a rischio corruzione, sia "generali" che "specifiche", con relative sotto-aree, sono complessivamente specificate come indicato nella tabella sotto riportata.

AREE A RISCHIO GENERALI	
AREE	SOTTO-AREE
1. Acquisizione e gestione del personale	1.1. Reclutamento 1.2. Progressioni di carriera (es.: <i>progressioni orizzontali, conferimento responsabilità Posizioni Organizzative</i>) 1.3. Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) 1.4. Autorizzazione di incarichi extraistituzionali

<p>2. Contratti pubblici</p>	<p>2.1 Affidamento di lavori e opere pubbliche</p> <p>2.1.1 Programmazione</p> <p>2.1.2 Progettazione</p> <p>2.1.3 Selezione del contraente</p> <p>2.1.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>2.1.5 Esecuzione del contratto</p> <p>2.1.6 Rendicontazione del contratto</p> <p>2.2 Acquisizione di servizi</p> <p>2.2.1 Programmazione</p> <p>2.2.2 Progettazione</p> <p>2.2.3 Selezione del contraente</p> <p>2.2.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>2.2.5 Esecuzione del contratto</p> <p>2.2.6 Rendicontazione del contratto</p> <p>2.3 Acquisizione di forniture/beni</p> <p>2.3.1 Programmazione</p> <p>2.3.2 Progettazione</p> <p>2.3.3 Selezione del contraente</p> <p>2.3.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>2.3.5 Esecuzione del contratto</p> <p>2.3.6 Rendicontazione del contratto</p>
<p>3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es.: concessioni, autorizzazioni, provvedimenti equivalenti comunque denominati)</p>	<p>3. 1. Provvedimenti amministrativi vincolati (<i>nell'an e nel contenuto</i>)</p> <p>3.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali (<i>nell'an e/o nel contenuto</i>)</p>
<p>4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es.: erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)</p>	<p>4.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (<i>nell'an e nel contenuto</i>)</p> <p>4.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali (<i>nell'an e/o nel contenuto</i>)</p>

<p>5. Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>5.1. Gestione delle entrate 5.2. Gestione della spesa 5.3 Gestione del patrimonio costituito da beni mobili 5.4 Gestione del patrimonio costituito da beni immobili (<i>acquisti, alienazioni, concessioni ecc.</i>)</p>
<p>6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>6.1 Controllo su atti (<i>es.: atti di controllo dei bilanci; atti di controllo dei provvedimenti, atti di controllo su autocertificazioni</i>) 6.2 Ispezioni (<i>es.: verbali e altri tipi di atti di natura ispettiva o di vigilanza o di inchiesta</i>) 6.3 Sanzioni (<i>amministrative, disciplinari ecc.</i>)</p>
<p>7. Incarichi e nomine</p>	<p>7.1. Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali 7.2. Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche (<i>incarichi professionali, occasionali, collaborazioni gratuite, tirocini, stage...</i>) 7.3 Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto (<i>es: collaborazioni sulla base di convenzioni ex art. 15 L. 241/90 e di leggi speciali</i>) 7.4. Provvedimenti di nomina/designazione in organi di altri soggetti pubblici e privati 7.5. Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale (<i>es.: nomine/designazioni in Fondazioni bancarie, associazioni</i>)</p>
<p>8. Affari legali e contenzioso</p>	<p>8.1 Contenzioso stragiudiziale (<i>es.: procedure di mediazione e conciliazione</i>) 8.2 Contenzioso giudiziario</p>
<p>AREE A RISCHIO SPECIFICHE</p>	
<p>AREE</p>	<p>SOTTO-AREE</p>
<p>9. Incrocio domanda /offerta di lavoro</p>	<p>9.1 Collocamento ordinario 9.2 Collocamento mirato</p>

8. Misure generali di prevenzione della corruzione

Sono di seguito individuate tutte le misure generali e obbligatorie già attuate dall'ARL e da attuare a partire dal 2021 e nei due anni successivi.

A parte l'adozione della prima e fondamentale Misura, che è appunto l'adozione del PTPC, si riporta qui di seguito lo stato dell'arte circa l'attuazione delle ulteriori Misure della medesima natura.

8.1 Trasparenza

Per quanto riguarda la trasparenza le azioni e gli obiettivi da perseguire sono descritti nell'apposita sezione (Parte V) a cui si fa rinvio.

8.2 Codice di comportamento

L'ARL, come previsto dall'art. 54 del D. Lgs. 165/2001, come modificato e integrato dalla Legge n. 190 del 2012, ha adottato un proprio Codice di comportamento, approvato con determina del Direttore n. 533 del 24/5/2018, cui tutti i collaboratori devono attenersi.

L'Agenzia ha previsto l'osservanza del Codice di comportamento nei contratti stipulati, prevedendo la risoluzione o la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso, inoltre l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) è stato regolarmente costituito e l'assetto delle responsabilità definito e meglio precisato con determina dirigenziale n. 537 del 25/5/2018.

Si sottolinea inoltre che con la sottoscrizione del nuovo CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali (21/05/2018) è stato modificato il Codice disciplinare che è entrato in vigore il 15 giugno 2018.

Il codice di comportamento è stato presentato nel corso della giornata di formazione rivolta a tutti i dipendenti dell'ARL che si è svolta il 31 ottobre 2018 dal titolo "il contesto istituzionale e normativo in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza e il PTPC".

In data 23 novembre 2020 è stata pubblicata, a firma del RPCT dell'Agenzia Regionale, una relazione avente ad oggetto il monitoraggio annuale sullo stato di applicazione del Codice di Comportamento dell'Agenzia per l'annualità 2020.

Da tale relazione, l'ARL emerge quale Ente virtuoso, in quanto nel corso del 2020, ai sensi dell'art 54 del DLgs 165/2001, in merito ad eventuali violazioni del Codice di Comportamento, non sono pervenute segnalazioni, né da parte di cittadini e/o utenti, né da parte di dipendenti dell'Agenzia stessa e non sono altresì stati attivati da parte dell'Agenzia, nella struttura a ciò deputata, nuovi procedimenti disciplinari.

Inoltre, sono stati organizzati diversi percorsi formativi destinati al personale dell'ARL, prettamente in e-learning per nuovi assunti o per personale che comunque non aveva ancora ricevuto, per ragioni varie, una formazione di base in materia, coinvolgendo in totale circa 551 dipendenti con un tasso di superamento dell'esame finale superiore al 70%.

Da ultimo, sempre nel mese di novembre 2020, è stata emanata a firma del RPCT dell'ARL una circolare indirizzata a tutti i dipendenti e collaboratori concernente alcune disposizioni, al fine di dare puntuale e corretta attuazione al Codice di comportamento dell'Agenzia. In particolare, la circolare ricorda ai collaboratori dell'Agenzia di ottemperare alle disposizioni relative all'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità" del Codice, articolo che sottolinea, tra le varie limitazioni, il divieto assoluto di accettare omaggi o utilità sotto forma di denaro, indipendentemente dal valore. La circolare altresì invita i collaboratori ad attenersi alle prescrizioni previste dall'art. 5 "Partecipazione ad associazioni e organizzazioni" del Codice, in cui è vietata l'adesione ad

associazioni segrete, ed è prevista invece la comunicazione per iscritto al proprio dirigente circa l'adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, (esclusi partiti politici e sindacati), i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività della struttura di assegnazione. Infine, viene posta massima attenzione agli adempimenti concernenti le disposizioni dell'art. 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione" del Codice, che ribadisce, l'obbligo di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività, anche istruttorie, se il collaboratore dell'Agenzia, si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte all'art. 6, comma 2, e all'art. 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. n. 62/2013).

8.3 Rotazione del personale

La rotazione "ordinaria" del personale è configurata dal legislatore ex art. 1, comma. 4, lett. e), comma 5 lett. b), comma 10 lett. b) della L. n.190/2012 come una misura organizzativa generale a efficacia preventiva da applicare nei confronti di coloro che operano in settori particolarmente esposti al fenomeno corruttivo, finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa conseguenti alla permanenza, nel lungo periodo, di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

Come precisato anche nel PNA 2019, infatti, "l'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali". La rotazione deve quindi essere considerata come strumento ordinario di organizzazione ed utilizzo ottimale delle risorse umane

Il principio di rotazione rappresenta, quindi in un contesto organizzativo dinamico, una opportuna flessibilità nell'utilizzo delle risorse dirigenziali e del personale coinvolto nonché una leva per favorire l'accrescimento culturale e professionale sia della dirigenza che del personale, per sostenere il cambiamento e il miglioramento organizzativo. Inoltre, nelle Aree a rischio corruzione, costituisce una significativa e necessaria misura di contrasto al fenomeno corruttivo. Un obiettivo del presente PTPCT in materia di rotazione del personale è rappresentato dall'approvazione di una regolamentazione volta all'applicazione dell'istituto sia della rotazione ordinaria che di quella straordinaria, in coerenza con la disciplina e con quanto dettato dal PNA 2019. A tal fine si dovrà tener conto del fatto che la macro-struttura organizzativa dell'Agenzia non solo è di recente costituzione ma è tuttora in fase di implementazione, cosa confermata dall'istituzione, nel corso del 2020, di un nuovo servizio territoriale, dalla conseguente revisione dei precedenti servizi territoriali e dall'attribuzione di nuovi incarichi dirigenziali. Inoltre, come già ampiamente descritto nei precedenti paragrafi, il piano di potenziamento straordinario dell'Agenzia avrà impatti anche sul rafforzamento delle sue risorse umane che dovrebbero vedere crescere l'attuale consistenza con effetti evidenti sull'istituto della rotazione in oggetto.

Si sottolinea inoltre come il principio di rotazione degli incarichi andrebbe comunque esperito secondo il criterio di gradualità: la rotazione ordinaria andrebbe infatti programmata, per mitigare l'eventuale rallentamento dell'attività ordinaria, interessando dapprima il personale che svolge compiti e attività nell'ambito di unità organizzative maggiormente esposte a fenomeni corruttivi, come individuate nel PTPC, in esito alla valutazione qualitativa dei processi che è ancora in corso di svolgimento, per poi interessare anche le strutture con un livello di esposizione al rischio più basso.

Inoltre, secondo il principio di competenza, il dipendente interessato dalla rotazione dovrebbe comunque possedere le competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa, nell'attuare cioè la rotazione dovrà comunque tenersi luogo ad una valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo, fatta salva l'attivazione di misure di formazione volte a programmare adeguate attività di affiancamento propedeutiche alla

rotazione.

Di seguito sono illustrati alcuni principi e criteri fondamentali, che potrebbero essere formalmente adottati e attuati dall'ARL attraverso un atto dedicato nel corso del 2021:

- a) la rotazione degli incarichi dirigenziali, seppur da favorirsi in generale, si renderebbe obbligatoria con riferimento agli incarichi dirigenziali che comportano la responsabilità di "processi amministrativi" ad alto rischio corruzione;
- b) andrebbe fissata una durata temporale massima comprensiva di proroghe e rinnovi si calcola in riferimento al medesimo incarico e ricomincia in caso di modifiche dell'incarico anche solo parzialmente per ogni singolo "incarico a rischio";
- c) i periodi temporali massimi, di cui al punto b, dovrebbero essere articolati in base alla tipologia di incarico (incarico di responsabile di servizio oppure incarico di dirigente professionale) e al livello di entità del rischio corruzione, secondo i vari gradi previsti dalla nuova metodologia adottata dal PTPCT per la gestione del processo del rischio corruzione (ALTO/MEDIO/BASSO), oppure con le misure compensative e di mitigazione del rischio messe in atto;
- d) l'incarico di responsabilità di servizio che comporta il presidio di uno o più processi amministrativi a rischio, ferma restando la durata di ogni singolo incarico potrebbe essere rinnovato o prorogato, fino alla durata massima complessiva (es: 6 o 9 o 12 anni) solo a condizione che il dirigente avesse attivamente collaborato con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, favorendo l'introduzione di misure di riduzione del rischio nei processi presidiati, ove possibile, o comunque, di misure ritenute adeguate al contrasto al fenomeno corruttivo, laddove il rischio non potesse oggettivamente essere ridotto; tale comportamento collaborativo dovrebbe trovare conferma sia nelle valutazioni annuali del dirigente che nel parere espresso nella relazione dell'RPCT e se ne dovrebbe dare atto esplicitamente nell'atto di rinnovo/proroga dell'incarico;
- e) precisare che, ai fini della durata massima dei singoli incarichi e delle responsabilità dei processi a rischio, l'incarico di dirigente professionale a cui è delegato il potere di adozione degli atti o dei provvedimenti finali del procedimento, sarebbe equiparato a quello del responsabile di servizio;
- f) se l'incarico dirigenziale comportasse il presidio di diverse tipologie di processi amministrativi a rischio, di cui solo uno o alcuni di questi fossero inseriti in area a rischio alto, potrebbe essere soddisfatta l'esigenza di evitare che il medesimo dirigente continuasse a presidiare quelli a rischio oltre i limiti temporali eventualmente fissati, riorganizzando le competenze e ridisegnando le strutture o gli ambiti di competenza degli incarichi;
- g) dovrebbero essere considerati, per assicurare la rotazione l'adibizione temporanea ad altro differente incarico ovvero, percorsi di mobilità, anche solo temporanea tra le pubbliche amministrazioni, in particolare all'interno del Sistema delle amministrazioni regionali, di cui all'art.1, comma 3-bis della l.r. n. 43 del 2001.

Potrebbero essere previste quali eccezioni tassative alla durata massima degli incarichi, comprensiva di rinnovi e proroghe le seguenti situazioni:

- 1) il collocamento a riposo o comunque la cessazione dal servizio del dirigente nell'arco dei successivi ventiquattro mesi;
- 2) il presidio di processi amministrativi a rischio correlati a calamità naturali, con deroga pari a un massimo di trentasei mesi;
- 3) il presidio di un processo a rischio corruzione che si deve estinguere, per mutamenti normativi o di altro genere, nell'arco dei successivi ventiquattro mesi.

MISURE COMPENSATIVE ALLA ROTAZIONE ORDINARIA

Nei processi amministrativi ascritti ad arre di rischio corruzione, di qualsiasi livello, è possibile che il criterio di avvicendamento non possa essere applicato per una delle seguenti ragioni:

- a) Infungibilità: la rotazione ordinaria non può essere attuata laddove lo svolgimento di determinate funzioni richieda l'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento o di specifici requisiti richiesti per svolgere determinate funzioni;
- b) Continuità: la rotazione ordinaria non può trovare applicazione per gli incarichi dirigenziali o di posizioni di responsabilità nel caso in cui in base a disposizioni europee o nazionali si debba assicurare la continuità e la stabilità nello svolgimento di determinate funzioni per periodi superiori a quelli sopra previsti per la rotazione (ad es. nell'attività di gestione o di controllo delle P.O. a valere su fondi strutturali);
- c) Autonomia e Indipendenza: la rotazione ordinaria non può trovare applicazione nel caso in cui si tratti di personale impegnato nello svolgimento di funzioni che richiedono una particolare autonomia e indipendenza dall'organo politico (quali ad es. le strutture analoghe alle Autorità garanti nazionali);

Qualora dunque l'istituto della rotazione, dopo essere stato disciplinato, non possa attuarsi per le ragioni sopra elencate occorrerà compensare la permanenza nella funzione del dirigente e/o degli altri funzionari, con l'adozione di misure organizzative idonee a prevenire il rischio, come per esempio:

- a) segregazione delle funzioni, ossia separazione e distinzione delle mansioni all'interno del processo (es.: nei processi di erogazione di contributi, occorre avere l'avvertenza di non cumulare in capo ai medesimi funzionari sia le funzioni di accertamento/istruttorie che quelle di liquidazione);
- b) alternanza tra gli addetti, per evitare che i medesimi funzionari si occupino con continuità dei procedimenti relativi alla stessa area territoriale e alla stessa platea di utenti;
- c) assicurare che le attività ispettive presso gli utenti siano svolte sempre da due addetti;
- d) nominare come responsabile del procedimento un soggetto diverso da quello che adotta l'atto finale, laddove organizzativamente possibile;
- e) prevedere meccanismi di collaborazione tra funzionari di diverse unità organizzative per l'istruttoria in processi amministrativi a rischio corruzione, anche per favorire pratiche comuni di buona amministrazione e di diffusione delle esperienze, nonché per agevolare, nel tempo, la mobilità del personale e la rotazione degli incarichi.

ROTAZIONE STRAORDINARIA

Dovranno essere rispettate con il massimo rigore, le misure precauzionali previste dall'ordinamento a protezione dell'immagine di imparzialità dell'amministrazione, come di seguito riepilogate:

- dall'art. 3 della l. n. 97 del 2001 (trasferimento ad altra struttura dei dipendenti, dirigenti e non dirigenti, rinviati a giudizio per i reati di cui agli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 del Codice penale e art. 3 della L. n. 1383/1941, oppure, se non possibile, loro collocamento in aspettativa o disponibilità, con salvaguardia del trattamento economico, salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio); ai sensi dell'art. 4 della

medesima legge il dipendente, in caso di condanna non passata in giudicato per i medesimi reati, deve essere obbligatoriamente sospeso dal servizio;

- dall'art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 2013 (affidamento di incarichi dirigenziali diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione, nel caso di condanna, anche non passata in giudicato, di un dirigente per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, fermo restando quanto previsto al precedente alinea per i reati ivi indicati. In ogni caso al dirigente condannato, seppur in via non definitiva, non possono essere conferiti incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, o incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo);

- dall'art. 35 bis, "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici", del D.lgs. n. 165 del 2001, che recita: "Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. ...";

- dall'art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.lgs. n. 165/2001 e delibera ANAC n. 215 del 2019: obbligatoria adozione di un provvedimento motivato che valuti ed eventualmente disponga la rotazione del personale, nei casi di avvio di procedimenti penali (a partire dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.) o disciplinari per condotte di natura corruttiva (da configurarsi, secondo gli indirizzi ANAC, con i delitti di cui agli artt. artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319- quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice penale). Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigila, in occasione del monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice di comportamento, sulla corretta applicazione delle misure di natura precauzionale sopra richiamate.

8.4 Obbligo di comunicazione e/o astensione in caso di conflitto di interesse

L'ARL, in qualità di ente regionale di cui all'art.1 c. 3 bis della L.R. n. 43/2001, ha dato attuazione alle linee di indirizzo contenute nella DGR n. 1786 del 29/10/2018 ed aventi ad oggetto "Linee guida per l'applicazione del D.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. n.62 del 2013 nell'ordinamento regionale" con la propria Determinazione n. 1 del 02/01/2019, che si colloca nel contesto delineato dalla precedente determinazione n. 533/2018 con la quale è stato approvato il codice di comportamento di tutti i dipendenti dell'ARL.

Con questo atto organizzativo l'Agenzia ha varato una propria disciplina sia allo scopo di facilitare il lavoro dei propri operatori, sia allo scopo di assicurare interpretazioni e comportamenti uniformi nelle proprie diverse strutture.

Di conseguenza anche il sistema di vigilanza e presidio degli obblighi in attuazione del D.Lgs. 39/2013 è stato tratteggiato in modo da non essere percepito come un ulteriore adempimento formale ma come una naturale misura organizzativa di contrasto e prevenzione a possibili eventi corruttivi. La Determinazione n. 1/2019 dell'ARL, tra l'altro, stabilisce che l'RPCT cura la predisposizione di una modulistica unica per i diversi Servizi in cui si articola l'Agenzia, al fine

di realizzare in primo luogo l'omogeneità applicativa degli obblighi di dichiarazione.

È inoltre regolata l'attività di vigilanza dell'RPCT, nonché l'esercizio del potere di accertamento delle violazioni commesse e della conseguente contestazione in capo al soggetto interessato, che può concludersi con la nullità o la decadenza dall'incarico.

In attuazione alla normativa in esame tutti i collaboratori dell'ARL, prima della formale assegnazione al proprio Servizio, sono stati invitati a comunicare l'eventuale titolarità di interessi finanziari e di conflitti di interesse rispetto alle mansioni effettivamente svolte presso l'Agenzia e a dichiarare l'assenza di condanne penali per delitti contro la Pubblica Amministrazione (ai sensi della citata determinazione, che richiama l'art. 6 comma 1 DPR 62/2013- art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001).

A seguito delle diverse procedure concorsuali che si sono svolte nell'anno 2020, tali dichiarazioni sostitutive sono state raccolte sia per i nuovi assunti, sia per coloro che hanno mutato inquadramento a seguito di procedure selettive mediante progressione tra le categorie (cd. Progressione verticale).

Le disposizioni contenute all'art. 12 della Determinazione n. 1/2019 sono state oggetto di puntuale applicazione da parte dell'Agenzia in concomitanza con la definizione dell'organizzazione di ciascun Servizio e con l'assegnazione del personale.

Nel mese di novembre 2020, si è espletato il controllo annuale ai sensi dell'art. 12 della determinazione n. 1/2019, estraendo un Servizio dell'Agenzia (pari al 10% della totalità dei Servizi presenti) e verificando la regolare acquisizione di tutte le dichiarazioni afferenti al Servizio Integrativo Politiche del Lavoro (Servizio sorteggiato). Si è poi proceduto a verificare la sostanziale veridicità delle dichiarazioni raccolte, relativamente sia alla totalità del personale Dirigente, al 10% del personale con posizione organizzativa e infine previa ulteriore estrazione a campione del 5% dei nominativi dei restanti dipendenti assegnati al Servizio Integrativo Politiche del Lavoro. L'attività svolta è stata verbalizzata, trasmessa nel mese di dicembre al RPCT e conservata agli atti dell'Agenzia.

8.5 Svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali

L'Agenzia in materia di autorizzazioni di attività e incarichi extra-istituzionali fa riferimento alla disciplina che la Regione Emilia-Romagna ha adottato con DGR 878/2018 recante "Direttiva in materia di incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti regionali allo svolgimento di attività esterne (art. 19, L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.)" che ha sostituito tutte le precedenti disposizioni approvate dalla Giunta regionale, in quanto al punto C) del dispositivo si stabilisce che: "il medesimo atto costituisce atto di indirizzo per gli enti regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lett. c), L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e ss.mm.ii. (l'Agenzia regionale per il lavoro, l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori e i Consorzi fitosanitari), in quanto compatibile con i rispettivi ordinamenti, disposizioni organizzative e piani triennali di prevenzione della corruzione.

8.6 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (D.Lgs. 39 del 2013)

L'ARL ha dato attuazione alle linee di indirizzo contenute nella DGR n. 1786 del 29/10/2018 ed aventi ad oggetto "Linee guida per l'applicazione del D.Lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. n.62 del 2013 nell'ordinamento regionale" con la propria Determinazione n. 1 del 02/01/2019.

In particolare, in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi giova sottolineare che il primo incarico dirigenziale è stato attribuito nel 2017; a partire dal 01/06/2018 sono stati trasferiti nell'organico dell'Agenzia anche gli altri quattro dirigenti provenienti dagli ambiti provinciali, i cui incarichi sono stati inizialmente determinati fino al 31.12.2018 e quindi prorogati

fino al 31.12.2019. Con determinazione dirigenziale n. 1553 del 6/12/2019 sono stati confermati tali incarichi dal 01/01/2020 fino al 31/12/2021 e con determinazione n. 1451 del 01/10/2020, a seguito delle procedure concorsuali esperite e di collocamento a riposo di figure dirigenziali, e a seguito della ridefinizione dei servizi di ambito territoriale, sono stati nuovamente incaricati i dirigenti.

Pertanto, l'applicazione delle disposizioni concernenti l'inconferibilità e l'incompatibilità degli incarichi dirigenziali è stata puntualmente garantita, sia per l'anno 2019 che 2020, con le periodicità stabilite dall'art. 20 del D.lgs. 39/2013, considerato che ogni Dirigente in servizio presso l'Agenzia ha dichiarato, ai sensi degli artt. 3 e ss. del D.lgs. 39/2013, l'assenza delle cause preclusive e ostative all'assunzione dei corrispondenti incarichi in relazione a ciascun anno di incarico. Inoltre, sono state acquisite nel mese di giugno 2020 per il personale con funzioni dirigenziali, in riferimento all'anno 2019, le dichiarazioni concernenti gli obblighi di cui all'art.14 co.1 lett. d) ed e) del D.Lgs 33/2013 e le stesse verranno acquisite nuovamente nel 2021.

Tutte dichiarazioni acquisite sono state, inoltre, esposte sulla pagina web di "amministrazione trasparente" dell'Agenzia, con opportuna minimizzazione circa i dati personali e suddivise per annualità.

In virtù dell'art. 14 comma 1quinquies del D.lgs. 33/2013, in concomitanza con le designazioni delle Posizioni Organizzative dell'Agenzia, istituite con la Determinazione n. 519 del 24/04/2019, e del successivo conferimento delle deleghe di competenza dirigenziale a settembre 2019, sono state richieste e acquisite, per l'anno 2019, e sottoposte a controllo le dichiarazioni afferenti l'assenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità e le eventuali altre cariche presso enti pubblici o privati e incarichi con oneri a carico della finanza pubblica da tutte le Posizioni Organizzative dell'Agenzia, così come previsto ai sensi dell'art. 14 co.1 lett. d) ed e) del D.Lgs 33/2013.

Per l'annualità 2020, le dichiarazioni relative all'incompatibilità, così come previsto dall'art. 20 co. 2 del D.Lgs 39/2013 delle posizioni organizzative sono state acquisite nel mese di settembre, opportunamente minimizzate sul fronte della protezione dei dati personali, e infine pubblicate nella corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente dell'ARL.

Le dichiarazioni concernenti gli obblighi di cui all'art.14 co.1 lett. d) ed e) del D.Lgs 33/2013 per le P.O. verranno acquisite nuovamente nel 2021 in riferimento all'annualità 2020.

Infine, nel corso di novembre 2020 sono stati effettuati i sorteggi sul servizio e sui nominativi da sottoporre a controllo (come già esplicitato al paragrafo 8.4), sono quindi stati espletati i controlli sulle dichiarazioni ricevute, come stabilito dall'obiettivo 4 del PTPCT 2020/2022. Il verbale, trasmesso nel mese di dicembre al RPCT, è conservato agli atti dell'Agenzia.

8.7 Attività successive alla cessazione dal servizio (art. 53 co. 16 ter del D.lgs. 165/2001)

Il comma 16-ter dell'articolo 53 del D.lgs. n. 165 del 2001, inserito dalla L. n. 190/2012, prevede che: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

Nel mese di dicembre 2020, preso atto dell'elenco dei CIG dei fornitori contrattualizzati dall'Agenzia nel periodo dal 1.1.2020 al 1.12.2020, si è proceduto all'identificazione del personale per eseguire il controllo inerente al rispetto delle disposizioni previste dall'art. 53 co. 16 ter per quanto concerne la totalità dei dipendenti cessati, dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.

Individuati i nominativi collocati a riposo nel triennio interessato, rispettivamente due posizioni dirigenziali e due posizioni organizzative, si è riscontrato il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53 co.16 ter. L'attività è stata verbalizzata ed è conservata agli atti dell'Agenzia.

L'ARL si è conformata alla disciplina nazionale e alle disposizioni regionali con l'introduzione di una apposita clausola di incompatibilità ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 per gli affidatari di contratti stipulati con l'Agenzia.

8.8 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimenti di incarichi in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione (art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001)

L'art. 35-bis con rubrica "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici", introdotto, nel corpo normativo del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dal comma 46 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 dispone che:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.».

La Giunta regionale con deliberazione n. 783 del 2013 ha dettato alcune linee guida per l'applicazione a tutte le strutture dell'articolo in esame ed ha attribuito al RPCT il compito di vigilare, di elaborare indirizzi applicativi di dettaglio, se ritenuto necessario, e di esprimere pareri alle direzioni generali, Agenzie e Istituti. Il RPCT a sua volta, in forza anche dell'incarico di cui sopra, nel proprio atto di indirizzo del 1° ottobre 2013 ha invitato le direzioni generali, le Agenzie e Istituti a provvedere, come è regolarmente avvenuto. Con lo stesso atto di indirizzo, il RPCT della Regione Emilia-Romagna ha dettato disposizioni per l'applicazione della norma ai fini delle assegnazioni di personale ad attività che rientrano nelle "Aree a rischio" ai fini di cui all'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.

Si precisa inoltre che, nel corso del 2015, è stato promulgato un nuovo Regolamento in materia di accesso agli impieghi regionali (Reg. reg. n. 3/2015), che disciplina anche la composizione delle commissioni di concorso: in tale contesto normativo si sono recepite anche le specifiche indicazioni contenute in materia nell'art. 35 bis.

Ciò premesso, l'ARL si è conformata alla disciplina nazionale e regionale in materia acquisendo le dichiarazioni necessarie in occasione di commissioni di concorso, di scelta del contraente e assegnazione agli uffici specificati nell'art. 35 bis.

8.9 Tutela del whistleblower

In attuazione delle “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, introdotte dalla legge 30 novembre 2017 n. 179, l'Agenzia, a seguito dell'approvazione del Codice di comportamento, - approvato con DD. n. 533 del 24/5/2018-, ha istituito una casella di posta elettronica dedicata alla segnalazione di eventuali illeciti, irregolarità o violazioni al Codice di comportamento stesso mediante l'utilizzazione di apposita modulistica da inviare all'Agenzia all'indirizzo di posta elettronica ARLwhistleblower@regione.emilia-romagna.it a tale indirizzo accede l'RPCT. Per l'anno 2020 si evidenzia che non sono pervenute segnalazioni.

Nel corso del 2021, è intenzione dell'ARL rendere disponibile, al fine di adempiere alle disposizioni di cui all'art. 54 bis del D.Lgs 165/2001, un modulo telematico sul sito dell'Agenzia, da compilare nelle sue parti per segnalare eventuali illeciti, dopo aver preso visione dell'informativa privacy.

Le segnalazioni riguardanti altri Enti saranno considerate irricevibili. Inoltre, nel modulo verrà specificato che la tutela di cui all'art.54-bis del D. Lgs n. 165 del 2001 sarà riservata solo a coloro che sono dipendenti dell'Agenzia (a tempo determinato e indeterminato, anche in comando o distacco), collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di incarico o contratto che prestano servizio presso l'Agenzia stessa, lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere, compresi i subappaltatori, in favore della sopra citata Agenzia.

8.10 Formazione del personale

La formazione rappresenta una lega strategica non solo per qualificare e rafforzare le competenze dei collaboratori ma anche per prevenire possibili eventi corruttivi. Nel corso del 2020 sono stati proposti: un percorso formativo in materia di anticorruzione, avviato in data 30 marzo 2020 e concluso il 15.6.2020 ed uno, parallelo, in tema di trasparenza amministrativa, attraverso piattaforma on-line e rivolti a tutti i dipendenti dell'Agenzia che non ne avevano ancora fruito in precedenza. Inoltre, è stata proposta una seconda edizione del corso in materia di privacy svolta dal 1° ottobre al 30 novembre 2020.

Ulteriori attività formative hanno visto la partecipazione di singoli collaboratori direttamente impegnati in ambiti, risultati a più alto rischio corruttivo come in tema di acquisizione di beni e servizi. L'Agenzia intende proseguire l'attività di formazione sia direttamente attraverso l'approvazione di un proprio piano formativo che mediante la collaborazione con l'RPCT della Giunta regionale e la partecipazione alle iniziative formative promosse dalla Regione anche tramite l'utilizzo della piattaforma per la formazione a distanza SELF, cosa che si è rivelata essere particolarmente adatta nel periodo pandemico ma anche per l'attuazione di logiche di scala nell'abbattimento dei costi collegati.

8.11 Patti di integrità negli affidamenti

La redazione di Protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse e inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto della legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto è stata introdotta nel 2014.

Con delibera n. 966 del 30 giugno 2014, la Giunta regionale ha approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, con ambito oggettivo di applicazione a tutti i contratti pubblici per l'assegnazione di forniture, per l'acquisizione di servizi e per l'affidamento di lavori di valore economico pari o superiore a euro 40.000 e che siano affidati tramite procedure non telematiche.

Il Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio. Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento. Sostanzialmente, il documento contiene una serie di obblighi ulteriori rispetto a quelli già previsti normativamente sia per l'amministrazione che per gli operatori economici. L'accettazione del patto è condizione necessaria (per gli operatori economici) per la partecipazione alle procedure di affidamento.

L'ARL intende conformarsi alle direttive contenute nelle suddette disposizioni nel quadro delle misure da adottare nell'arco temporale del presente PTPCT.

8.12 Azioni di sensibilizzazione sui temi della legalità e dell'etica pubblica

Grazie alla recente L.R. 28 ottobre 2016, n. 18, "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" è stata promossa la costituzione di una "Rete per l'integrità e la Trasparenza", approvata con DGR n. 1852 del 17/11/2017. Si tratta di una forma di coordinamento e raccordo tra i Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza delle Amministrazioni del territorio emiliano-romagnolo finalizzata a:

- a) condividere esperienze e attività di prevenzione introdotte con i rispettivi piani triennali di prevenzione della corruzione;
- b) organizzare attività comuni di formazione, con particolare attenzione ai settori a rischio di corruzione;
- c) confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini.

L'Agenzia ha aderito alla rete mediante l'adozione della determina dirigenziale n. 497 del 17/5/2018 ed ha partecipato all'attività dei gruppi di lavoro appositamente istituiti. Inoltre, ha partecipato alle iniziative di formazione messe a disposizione di tutti i collaboratori dell'ARL, grazie all'utilizzo della piattaforma regionale per la formazione a distanza SELF.

Inoltre, l'attività di sensibilizzazione è realizzata tramite:

- a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia dell'ARL di contrasto ai fenomeni corruttivi attraverso la redazione e la diffusione del PTPC;
- b) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi.

L'Agenzia, inoltre, ha partecipato, in collaborazione con la Regione e altre pubbliche amministrazioni regionali, alla realizzazione della giornata della trasparenza che si è tenuta il 12 gennaio 2021 ma riferita all'annualità 2020, dal titolo "Il sistema della prevenzione della corruzione e della trasparenza: primi bilanci e sfide dell'emergenza Covid" attraverso un intervento dedicato volto a chiarire il cammino intrapreso in materia.

L'Agenzia intende continuare a sviluppare in modo congiunto con la Regione e gli altri Enti della Rete per l'integrità e la Trasparenza iniziative di sensibilizzazione e diffusione della cultura della legalità e della trasparenza nel corso del triennio, nella convinzione che una logica di rete sia un valor aggiunto per la gestione della materia.

8.13 Monitoraggio dei tempi procedimentali

Nel corso del 2019 è stata realizzata la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia con indicazione dei tempi procedimentali, del Responsabile del procedimento amministrativo (RPA) e dell’Autorità emanante. I risultati del lavoro sono stati formalizzati con la determinazione n. 845 del 28/6/2019 recante "Integrazione al piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - PTPCT - 2019/2021 dell’Agenzia regionale per il lavoro– Raggiungimento degli obiettivi n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 del PTPCT. Per ulteriori dettagli si rimanda al successivo paragrafo 8.15.

8.14 Monitoraggio dei rapporti Amministrazione-soggetti contrattualizzati

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) della L. 190/2012, il Piano deve definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti con cui sono stati stipulati contratti, oppure che sono stati interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, per la verifica della sussistenza o meno di relazioni di parentela o affinità con i dipendenti. A tal fine in Regione Emilia-Romagna sono stati approvati criteri e procedure con atto dirigenziale n. 8168/2016. L’Agenzia regionale per il lavoro dovrà valutare se adottare una propria disciplina in materia sulla base delle suddette indicazioni o conformarsi a quella regionale.

8.15 Sistema dei controlli interni-Riferimenti normativi e procedurali

Il contesto normativo in cui si colloca il sistema dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva è tracciato dall’art. 52 della L.R. 26 novembre 2001 n. 43, rubricato “Controlli interni e disposizioni in materia di prevenzione della corruzione”, come modificato dalla L.R. 20 dicembre 2013 n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel Sistema delle amministrazioni regionali”, il quale stabilisce che “la Giunta regionale (omissis) articola e disciplina un adeguato sistema dei controlli interni (omissis) a garanzia della legalità, efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa”.

Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna è stato approvato dalla DGR n. 468 del 10/4/2017 da cui l’Agenzia regionale per il Lavoro, in qualità di “ente regionale” ai sensi dell’art. 1, comma 3bis della L.R. 43/2001, ha recepito le linee di indirizzo e la disciplina di riferimento, con la propria Determinazione a firma del Direttore n. 1293 dell’11/12/2017.

L’Agenzia ha stabilito inoltre, con la determinazione n. 622 del 31/3/2020 “Programma di attività dell’Agenzia regionale per il lavoro per l’anno 2020”, nell’allegato 1, al punto 3.2 “Controlli interni”, che “l’attivazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa aventi natura collaborativa sugli atti adottati dal Direttore o dai Dirigenti (...) oltre a favorire la correzione di eventuali disfunzioni procedimentali e di illegittimità degli atti, può risultare uno strumento rilevante per il contrasto al rischio di corruzione o comunque di deviazione dall’interesse pubblico”, con questa stessa misura si attua un controllo campionario anche sul rispetto dei tempi procedimentali. Infine, considerati gli elevati obiettivi di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016 il sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali è finalizzato anche a rilevare il rispetto degli obblighi di riservatezza inerenti ai dati personali.

In tale contesto normativo, l’Agenzia ha avviato e portato a termine nel mese di dicembre 2019 una fase sperimentale di controllo atti finalizzata a valutarne l’impatto organizzativo e funzionale: tale controllo ha avuto ad oggetto 10 atti estratti a sorteggio tra tutti i servizi dell’ARL ed è stato compiuto da un collegio tecnico composto da membri dei servizi di staff e membri dei servizi territoriali.

Per l’anno 2020, si è proceduto, come da disposizioni contenute nella determinazione del

Direttore dell’Agenzia n. 1473 del 26/11/2019, ad estrarre 15 quindici determinazioni relative al semestre 01/01/2020 al 31/06/2020: di tale attività, in data 14/07/2020 è stato redatto un verbale, acquisito agli atti dell’Agenzia Regionale.

Nei mesi successivi, si è svolto un capillare controllo sulla conformità alla normativa vigente e di settore degli atti estratti in linea con il rispetto dei tempi procedurali e nel mese di settembre 2020, le risultanze, elaborate in apposite check list, sono state inviate ai dirigenti e ai collaboratori interessati. Anche di tale attività è stato dato atto in apposito verbale del 10/09/2020, acquisito agli atti dell’Agenzia Regionale.

Entro il primo semestre del 2021 verrà dunque completato il piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva per l’anno 2020, con estrazione e conseguente controllo di ulteriori 15 determinazioni riferite al secondo semestre 2020.

Infine, con determinazione n. 1357 del 09/09/2020 è stato già disciplinato il “Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva per l’anno 2021”. La finalità attribuita al piano dei controlli è dunque duplice: si tratta di un atto di programmazione annuale che descrive attività, ne disciplina le modalità di svolgimento definendone i termini; contestualmente si presenta come una misura organizzativa per diffondere buone prassi amministrative e prevenire fatti di cattiva amministrazione tra cui il mancato rispetto di termini procedurali.

8.16 La gestione del rischio

Nel corso del primo semestre 2019 con la collaborazione dei referenti della rete per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia è stata completata l’identificazione e la mappatura di tutti i processi nonché la valutazione e ponderazione dei rischi dei processi ascritti ad aree di rischio con metodologia di tipo quantitativo. L’attività conclusa entro il 30 giugno 2019, come previsto nel target dell’obiettivo, ha comportato un complesso lavoro di ricomposizione e classificazione anche a causa della natura composita dell’Agenzia derivante dall’aggregazione di nove realtà territoriali e gestionali differenti quali le province dell’Emilia-Romagna. La valutazione è stata condotta secondo la metodologia proposta da Anac nell’allegato 5 del PNA approvato nel 2013.

In esito a tale lavoro è stato inoltre effettuato l’inserimento dei dati nel sistema informativo regionale della valutazione dei rischi anticorruzione. Inoltre, contestualmente, si è proceduto alla mappatura di tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia con indicazione dei tempi procedurali, del responsabile del procedimento (RPA) e dell’Autorità emanante. I risultati del lavoro sono stati formalizzati con la determinazione n. 845 del 28/6/2019 avente ad oggetto: "Integrazione al piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - PTPCT - 2019/2021 dell’Agenzia regionale per il lavoro - ARL – Raggiungimento degli obiettivi N. 1,2,3, e 4 del PTPCT". IL nuovo PNA 2019 ha innovato il processo di gestione del rischio, soprattutto con riferimento alla macro-fase di valutazione del rischio pertanto l’Agenzia nel 2020 ha avviato la sperimentazione della metodologia di tipo qualitativo, che è stata applicata ad oltre il 5% dei processi mappati, ovvero sono stati selezionati sei processi, tra quelli che già erano a più elevato rischio corruzione con metodologia quantitativa e rappresentativi di tutti gli ambiti di attività dell’ARL. I processi selezionati sono stati oggetto della valutazione di tipo qualitativo sulla base dei criteri e della metodologia introdotta da ANAC nell’allegato 1 alla PNA 2019.

8.17 Esiti della valutazione qualitativa dell’esposizione al rischio dei processi mappati.

A seguito della sperimentazione della nuova metodologia di tipo qualitativo nella valutazione dell’esposizione al rischio dei processi, la cui applicazione è richiesta da Anac nel PNA 2019, sono stati scelti 6 processi che nella precedente valutazione di tipo quantitativo compiuta nel

2019 erano risultati tra quelli a più alto rischio. Si tratta in particolare del processo di reclutamento e selezione di personale a TD e TI, collaboratori e co.co.co (compresa mobilità esterna in entrata), dell'Acquisizione di beni e servizi, della Concessione di contributi per adattamento postazioni di lavoro a favore di persone con disabilità per i servizi integrativi e della Richiesta di esonero parziale dagli obblighi di assunzione, dell' Avviamento a selezione presso le P.A. ex art. 16 l. 56/87, degli Avviamento d'ufficio disabili ed altre categorie protette ex L. 68/99 (n. 74 – aziende private n.75 pubbliche amministrazioni) .

Si riporta di seguito una sintesi degli esiti della valutazione e delle misure proposte per mitigare il rischio corruttivo.

Per il SERVIZIO AFFARI GENERALI, BILANCIO E RISORSE UMANE:

PROCESSO N.16 Denominato: Reclutamento e selezione del personale a TD e TI, collaboratori e co.co.co (compresa mobilità esterna in entrata)

VALUTAZIONE DI SINTESI SUL LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO CORRUZIONE DEL PROCESSO: **Medio**

TRATTAMENTO DEL RISCHIO- Misure Proposte:

- operare sugli atti amministrativi delle varie fasi del processo in esame l'individuazione del responsabile del procedimento distinto dal soggetto che emana l'atto;
- aumentare nel corso dell'anno le riunioni di Servizio con i collaboratori per un più efficace monitoraggio e condivisione dell'andamento delle attività;
- prevedere maggiori iniziative di formazione per gli addetti alle attività del processo in esame.

PROCESSO N.36 Denominato: Acquisizione di Beni e Servizi

VALUTAZIONE DI SINTESI SUL LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO CORRUZIONE DEL PROCESSO: **Alto**

TRATTAMENTO DEL RISCHIO- Misure Proposte:

Al fine di mitigare il rischio corruttivo nei processi di acquisizione di servizi e forniture, è necessario diversificare le figure di RUP, individuandole sulla base delle specifiche competenze relative alla singola tipologia di appalto, come previsto dall'art. 31 D.lgs. 50/2016 e dalle linee guida n. 3 di Anac, e riservando al Direttore esclusivamente le funzioni di R.A.S.A. (responsabile anagrafe della stazione appaltante ai sensi dell'art. 15 comma 3 DM 14/2018), cosa ad oggi non sempre possibile a causa dell'attuale composizione del servizio.

- La misura per mitigare il rischio è quella di nominare RUP il dirigente competente in relazione alla specifica tipologia di appalto o quantomeno nominare il dirigente che nell'organigramma ha la direzione dell'unità organizzativa competente in relazione alla specifica tipologia di affidamento in questione, attribuendo eventualmente (o obbligatoriamente in base alle linee guida 3 di Anac) le funzioni di direttore dell'esecuzione al dipendente che riveste la qualifica di incaricato di posizione organizzativa specificamente competente.
- E' possibile ipotizzare anche la nomina del RUP per affidamenti di importi di bassa entità (es. micro affidamenti oppure affidamenti inferiori a 40mila euro,) quali direttamente le P.O.
- La misura presuppone una implementazione della dotazione organica del personale adibito ai servizi integratori dell'Agenzia ed una diversificazione dei servizi e di figure dirigenziali di direzione.

Per il SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO:

PROCESSO N.60 Denominato: Concessione di contributi per adattamento postazioni di lavoro a favore di persone con disabilità

VALUTAZIONE DI SINTESI SUL LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO CORRUZIONE DEL PROCESSO: **Medio**

TRATTAMENTO DEL RISCHIO- Misure Proposte:

- Distinzione sistematica tra responsabile del procedimento e dirigente firmatario degli atti
- Prevedere nel modulo di domanda la dichiarazione che nella compagine sociale della ditta richiedente non siano presenti dipendenti dell'ARL, ex-dipendenti o parenti/affini; se presenti dichiararlo.

Per i SERVIZI DI AMBITO TERRITORIALE → COLLOCAMENTO MIRATO:

PROCESSO N. 63 Denominato: Richiesta di esonero parziale dagli obblighi di assunzione.

VALUTAZIONE DI SINTESI SUL LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO CORRUZIONE DEL PROCESSO: **Medio**

TRATTAMENTO DEL RISCHIO- Misure Proposte:

-CONTROLLO: Laddove non ancora presente, dovrebbe essere estesa a tutte le Aree territoriali dell'Agenzia la distinzione, nell'approvazione di tutti gli atti del procedimento, della figura del responsabile del procedimento da quella del firmatario degli atti.

FORMAZIONE: dovrebbero essere garantite specifiche occasioni formative e di confronto per tutto il personale coinvolto nel processo, sia sul tema specifico che su quello della cultura della legalità e della trasparenza. Si segnala che potrebbero essere previsti momenti di formazione in relazione al sistema informativo, in previsione della imminente fusione della banca dati a livello regionale e non più di singolo ambito territoriale.

ROTAZIONE: nello scenario futuro di rafforzamento degli organici, dovrebbe essere perseguita, laddove possibile, una discreta rotazione del personale addetto al procedimento in oggetto; si segnala che l'obiettivo potrebbe essere raggiunto eventualmente con il semplice alternarsi del personale in relazione alle diverse aziende richiedenti, senza dover necessariamente imporre un cambio di funzioni.

OMOGENEIZZAZIONE - STANDARD DI COMPORTAMENTO: dovrebbero essere costantemente assicurati standard di comportamento omogenei da parte di tutti gli Ambiti territoriali dell'Agenzia, nell'ottica dell'imparzialità e della parità di trattamento degli interessati, condividendo procedure, prassi, interpretazioni, decisioni, anche mediante il rafforzamento ed istituzionalizzazione del ruolo del Tavolo interambito del collocamento mirato. Utile la raccolta e condivisione di casi e relative criticità.

TRASPARENZA: è necessario monitorare l'uniformità di pubblicazione degli atti del processo nei diversi ambiti anche con riguardo alla privacy.

PROCESSI NN.74 E 75 Denominati: Avviamento d'Ufficio disabili ed altre categorie protette ex L. 68/99 (N. 74 – AZIENDE PRIVATE N.75 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI)

VALUTAZIONE DI SINTESI SUL LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO CORRUZIONE DEL PROCESSO: **Medio**

TRATTAMENTO DEL RISCHIO- Misure Proposte:

-SEMPLIFICAZIONE: Semplificare ulteriormente il procedimento rendendolo maggiormente fruibile per il cittadino. A questo proposito, si segnala che la procedura è stata già semplificata nel 2020 con DD n.1529 e sarà profondamente rivista nel corso dell'ultimo scorcio del 2020. Il sistema prevederà l'inoltro della domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica con identificazione attraverso SPID, riducendo i margini di errore ed introducendo maggiori automatismi e snellimenti nel relativo iter con abbattimento degli oneri burocratici.

-CONTROLLO: laddove non ancora presente, dovrebbe essere estesa a tutte le Aree territoriali dell'Agenzia la distinzione, nell'approvazione di tutti gli atti del procedimento, della figura del responsabile del procedimento da quella del firmatario degli atti.

-FORMAZIONE: dovrebbero essere garantite specifiche occasioni formative per tutto il personale coinvolto nel processo, sia sul tema specifico che su quello della cultura della legalità e della trasparenza.

ROTAZIONE: nello scenario futuro di rafforzamento degli organici, dovrebbe essere perseguita, laddove possibile, una discreta rotazione del personale addetto al procedimento in parola.

-OMOGENEIZZAZIONE - STANDARD DI COMPORTAMENTO: dovrebbero essere costantemente assicurati standard di comportamento omogenei da parte di tutti gli Ambiti territoriali dell'Agenzia, nell'ottica dell'imparzialità e della parità di trattamento degli interessati, condividendo procedure, prassi, interpretazioni, decisioni, anche mediante il rafforzamento ed istituzionalizzazione del ruolo del Tavolo interambito del collocamento mirato.

Per i SERVIZI DI AMBITO TERRITORIALE → COLLOCAMENTO ORDINARIO:

PROCESSO N.86 Denominato: Avviamento a selezione presso le P.A. ex ART. 16 L. 56/87

VALUTAZIONE DI SINTESI SUL LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO CORRUZIONE DEL PROCESSO: **Medio**

TRATTAMENTO DEL RISCHIO- Misure Proposte:

-CONTROLLO: dovrebbe essere estesa a tutte le Aree territoriali dell'Agenzia la distinzione, nell'approvazione di tutti gli atti del procedimento relativi all'approvazione dell'avviso pubblico e della graduatoria, della figura del Responsabile del procedimento da quella del firmatario degli atti

-**FORMAZIONE**: a seguito delle innovazioni procedurali, dovrebbero essere garantiti incontri formativi per il personale coinvolto nel processo, per il raggiungimento della omogeneità, standardizzazione e condivisione delle regole del processo nel rispetto della massima trasparenza a partire dall'analisi costruttiva di specifiche situazioni che si rappresentano nella realtà.


-**ROTAZIONE**: sarebbe auspicabile una rotazione del personale addetto al procedimento, a partire dalla messa a regime delle nuove modalità telematiche e delle nuove procedure.

-**OMOGENEIZZAZIONE- STANDARD DI COMPORTAMENTO**: vanno garantiti standard di comportamento omogenei su tutti gli Ambiti territoriali dell'Agenzia, in un'ottica di imparzialità ed equità di trattamento degli interessati, con la condivisione di procedure, prassi, interpretazioni, decisioni, analizzate e studiate all'interno del gruppo di coordinamento dei referenti di tutti gli ambiti territoriali per questa attività con un ruolo sempre più istituzionalizzato.

PARTE IV- PIANIFICAZIONE TRIENNIO 2021-2023

9 Il processo di gestione del rischio. Metodologia

Nel corso del 2020, con l'avvio di un nuovo ciclo di gestione del rischio corruzione, è stata anche predisposta una nuova metodologia di valutazione del rischio corruzione, in linea con gli indirizzi del PNA 2019. La metodologia prevede diverse macro-fasi, di seguito descritte e sinteticamente rappresentate nella seguente figura:



Per quanto riguarda la macro-fase dell'Analisi del contesto, dopo avere esaminato il contesto esterno e quello interno, per quanto riguarda il profilo organizzativo e le funzioni, nonché le Aree a rischio corruzione generali e specifiche, individuate nei precedenti cicli di gestione del rischio, rimane la descrizione della mappatura dei processi amministrativi.

Sarà quindi qui descritta, a completamento della macro-fase di analisi del contesto, la modalità con cui è stata aggiornata la mappatura dei processi nel corso del 2020 (avvio del nuovo ciclo di gestione del rischio corruzione).

Saranno poi esaminate, nel seguito di questo capitolo, le macro-fasi di Valutazione del rischio e di Trattamento del rischio. Inoltre, saranno descritte la macro-fase di Monitoraggio e riesame del Piano, nonché quella di Consultazione e comunicazione.

9.1 La mappatura dei processi amministrativi

9.1.1 Attività della fase

Questa macro-fase del processo di gestione del rischio comporta la individuazione dei processi amministrativi, o di fasi di essi, riconducibili alle aree generali a rischio corruzione come individuate nel presente Piano. Può infatti emergere, in sede di ricognizione, che anche solo una o alcune fasi di un processo amministrativo siano riconducibili ad una area a rischio: in tal caso solo questa o queste fasi saranno considerate ai fini del processo di gestione del rischio corruzione. I processi amministrativi, o fasi degli stessi, riconducibili a un'area a rischio corruzione, devono poi essere descritti attraverso l'articolazione in fasi e con individuazione del Responsabile del procedimento e del soggetto che adotta l'atto finale, se diverso. Il Referente Anticorruzione si rapporta con dirigenti e funzionari che operano sui processi, censiscono i processi e li descrivono nelle fasi/attività fondamentali, indicando il Responsabile di ogni fase e gli altri soggetti (strutture/enti), interni o esterni, che sono coinvolti nel singolo processo. I dati sono trasmessi al RPCT anche attraverso un applicativo informatico. I componenti dello staff del Responsabile Anticorruzione effettuano un controllo sui dati trasmessi, chiedono eventuali chiarimenti/integrazioni e alla fine validano il percorso di mappatura dei processi.

A seguito di questa fase di identificazione dei processi ascritti ad aree di rischio, gli stessi sono stati inseriti nell'applicativo "Valutazione rischi", da cui è possibile ricavare l'Elenco completo dei processi dell'amministrazione o di sue singoli servizi. Ogni processo è stato ricondotto alla relativa area a rischio corruzione; i processi non considerati a rischio sono stati catalogati nell'applicativo nell'area denominata "Altro".

9.1.2 Prodotti della fase

L'attività di questa fase consente attraverso l'applicativo informatico, di generare il Catalogo dei Processi Amministrativi, classificati per Area (non a rischio o a rischio e, in quest'ultimo caso, per quale Area di rischio) e per sotto-area.

9.1.3 Attori della fase

La mappatura dei processi amministrativi è attività propria dei singoli dirigenti responsabili di struttura, ciascuno per l'ambito di specifica competenza,

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolge invece l'attività di coordinamento di tutte le operazioni di ricognizione, individuazione e catalogazione dei processi amministrativi, avvalendosi, per gli aspetti più operativi, del personale di supporto (personale assegnato al proprio staff e Referente Anticorruzione).

La mancata collaborazione (es.: manifestazione di indisponibilità a collaborare, rinvii non giustificati di incontri, superamento dei termini indicati a livello operativo, violazione degli indirizzi forniti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) da parte dei dirigenti comporta una loro responsabilità dirigenziale e disciplinare.

9.2 La valutazione del rischio corruzione

9.2.1 Attività della fase

La valutazione del rischio è la macro-fase in cui il rischio è identificato, analizzato e ponderato, ossia confrontato con gli altri rischi per individuare le priorità di intervento. Le tre fasi sono descritte nel grafico sotto riportato:



9.2.2. Sotto-fase della identificazione del rischio

Prima di procedere all'identificazione degli eventi rischiosi, che può pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo, occorre avere ben chiaro quest'ultimo. L'obiettivo che, in generale, l'Agenzia si pone è quello di assicurare lo svolgimento dell'attività amministrativa perseguendo esclusivamente il pubblico interesse, nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità, buon andamento e di servizio alla collettività (artt. 97 e 98 Cost.).

I possibili eventi che possono comportare dei rischi sono tutti quelli che sono considerati idonei, a seconda delle varie tipologie di processi amministrativi, a distrarre l'attività amministrativa dall'interesse pubblico, per favorire interessi particolari.

L'attività di identificazione degli eventi rischiosi consiste appunto nella ricerca, individuazione e descrizione dei possibili eventi che possono compromettere questo obiettivo. Occorre cioè che, nell'esaminare i singoli processi amministrativi, o loro fasi, come riportati nell'Elenco dei Processi Amministrativi, siano fatti opportunamente emergere i possibili eventi che possono pregiudicare il pubblico interesse, in deroga ai principi di imparzialità, legalità, buon andamento dell'attività amministrativa e di servizio alla collettività.

Per procedere alla identificazione dei possibili eventi che possono favorire potenzialmente la "corruzione" (nella ampia accezione del presente PTPC) si deve tenere conto di un insieme di dati, che dovranno essere raccolti, in modo sempre più strutturato, a cura della struttura del RPCT, attraverso i seguenti canali di informazione:

1. Monitoraggio dei reclami pervenuti all'Agenzia e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, proprio per verificare possibili casi di maladministration;
2. Segnalazioni di casi di cattiva amministrazione pervenute direttamente al RPCT dai c.d. whistleblower e da utenti esterni;
3. Segnalazioni sul ritardo non occasionale nella conclusione di procedimenti amministrativi;
4. Focus group del RPCT e/o componenti del suo staff con i "Referenti per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico" di area e i dirigenti e funzionari che operano sui singoli processi amministrativi, in sede di analisi dei processi amministrativi e delle relative fasi/attività, finalizzati a verificare il rispetto di regole di buona amministrazione, quali si evincono anche dalla L.241/1990, e che limitano il rischio di sviamento dell'esercizio del potere dall'interesse pubblico per favorire interessi particolari (in particolare: predeterminazione di criteri oggettivi e non "personalizzati", presenza di procedure standardizzate/informatizzate/codificate, attenzione ai conflitti di interesse);
5. Monitoraggio annuale sui procedimenti disciplinari, in particolare per violazioni al Codice di comportamento (si veda l'esito dei monitoraggi degli ultimi anni, pubblicati sul sito web istituzionale, in Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Corruzione);
6. Monitoraggio sui procedimenti giudiziari penali e amministrativo-contabili;
7. Esito dell'analisi del contesto esterno, con particolare considerazione dei dati relativi al profilo criminologico del territorio emiliano-romagnolo, quali evidenziati nel presente Piano e che

saranno aggiornati nel corso degli anni;

8. Indicazioni del PNA e delle linee guida e orientamenti di ANAC.

L'identificazione del rischio è sempre effettuata, per ogni processo amministrativo mappato, da un gruppo di lavoro composto dal RPCT e/o uno o due componenti del suo staff assieme ai Referenti Anticorruzione e trasparenza e ai dirigenti e/o funzionari che operano direttamente nel processo amministrativo analizzato.

Nel corso del ciclo di gestione del rischio corruzione 2018-2020, sono stati identificati eventi rischiosi nella totalità dei processi ascritti ad Aree a rischio corruzione. Gli eventi rischiosi sono inseriti nell'applicativo informatico "Valutazione rischi", con riferimento alla fase del processo in cui si presentano e completano la descrizione del processo stesso.

9.2.3 Fase della analisi del rischio

Alla luce del PNA 2019, il cui allegato 1 reca "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", la Giunta regionale, su proposta del RPCT, nel 2020, con la delibera n. 1839, ha approvato una nuova metodologia qualitativa di valutazione del rischio, che viene sotto riportata. L'analisi del rischio, come indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019, all'Allegato 1, ha un duplice obiettivo: innanzitutto quello di comprendere in modo più approfondito gli eventi rischiosi, attraverso i cosiddetti "Fattori abilitanti" alla corruzione e poi quello di stimare il livello di esposizione a rischio corruzione dei vari processi.

a) Analisi dei fattori abilitanti

Si considerano "fattori abilitanti" degli eventi corruttivi i fattori la cui presenza nel processo condiziona la possibilità che si verifichino eventi corruttivi. La loro analisi, inoltre, permette di individuare le riposte più appropriate, in termini di misure di prevenzione da introdurre in sede di trattamento del rischio. Naturalmente i "fattori abilitanti" possono essere, per ogni evento rischioso individuato, molteplici e combinati tra loro. Fattori abilitanti possono essere i seguenti:

1. **Monopolio di potere** (esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, es.: funzionario responsabile o addetto al processo amministrativo o a una attività-chiave dello stesso da un numero eccessivo di anni, titolare di un insieme di informazioni non accessibili o parzialmente accessibili ad altri funzionari);
2. **Inadeguatezza della regolazione del processo**, in termini di mancato rispetto del principio di distinzione tra direzione politica e direzione amministrativa, di mancanza di chiarezza normativa o di eccessiva discrezionalità (es.: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, assenza di predeterminazione di criteri generali e oggettivi, assenza di una procedura scritta);
3. **Eccessiva complessità del processo**, e/o presenza di eccessivi oneri burocratici: una eccessiva complessità sul piano delle procedure, degli uffici coinvolti, della documentazione richiesta, una scarsa o nulla informatizzazione, ecc.
4. **Opacità**, per assenza o carenza di trasparenza del processo;
5. **Assenza o carenza di controlli amministrativi**, interni o esterni all'Amministrazione;
6. **Non adeguata formazione**, informazione e responsabilizzazione degli addetti, in termini di inadeguatezza o assenza di competenze professionali, di scarsa circolazione delle informazioni o in termini di cattiva organizzazione della struttura;
7. **Inadeguata diffusione della cultura della legalità**, in termini di rispetto delle norme in materia di conflitti di interessi, di imparzialità, delle disposizioni del Codice di comportamento

nazionale e regionale e delle disposizioni e delle misure, generali o specifiche, del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

8. Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo, in termini di “appetibilità” dei benefici derivanti dal processo, che possono esporre a corruzione o pressioni anche da parte della criminalità organizzata.

b) Stima del livello di esposizione al rischio

La stima del livello di esposizione a rischio corruzione del processo è importante per individuare i processi su cui occorre concentrare l’attenzione, nella fase successiva di trattamento del rischio corruzione e in quella di monitoraggio.

La metodologia elaborata è, secondo le indicazioni del PNA 2019, di natura valutativa, sulla base dei criteri e delle operazioni sotto descritte.

Pertanto, è abbandonata la metodologia utilizzata a partire dal ciclo di gestione del rischio avviato nel 2014 e in quello avviato nel 2017, concluso nel corso del 2020, basata sulla check list, mutuata, con leggeri adattamenti, da quella riportata all’allegato 5 del PNA approvato nel 2013. Nel 2020, come più volte precisato, è stato avviato un nuovo ciclo di gestione del rischio corruzione che, dopo l’aggiornamento della mappatura di tutti i processi, ne stimerà il livello di esposizione a rischio corruzione con la nuova metodologia.

La nuova metodologia è articolata in due parti.

Parte 1) Valutazioni parziali

Per stimare l’esposizione a rischio si definiscono, in via preliminare, gli indicatori di rischio (Key risk indicators).

Gli indicatori individuati per la stima del livello di esposizione a rischio sono costruiti, tenendo conto dei fattori abilitanti del rischio, come descritti sopra, sulla base della ovvia considerazione che il processo è tanto più esposto a rischio corruzione quanto più sono rinvenibili, al suo interno, elementi che generano rischio.

Nella tabella sotto riportata sono elencati gli indicatori di rischio, a fianco del fattore abilitante da cui sono derivati concettualmente, con accanto, per ciascuno, i criteri di valutazione, che non sono astratti, ma sono calibrati sulla effettiva realtà organizzativa e amministrativa dell’ente.

Per ogni indicatore è possibile esprimere un giudizio sintetico sul livello di esposizione a rischio, con le valutazioni “Alto”, “Medio” o “Basso”.

Il numero rilevante di indicatori (ben undici), la copertura di tutti i “fattori abilitanti” del rischio corruzione individuati preliminarmente, nonché la contestualizzazione dei criteri valutativi permettono di disporre di una affidabile metodologia valutativa.

Tabella Indicatori di rischio e criteri di valutazione

Fattore abilitante	Indicatore di rischio	Criteri di valutazione
<p>Monopolio di potere</p>	<p>1. Grado di concentrazione del potere decisionale</p>	<p>1. Il dirigente che adotta gli atti o esprime il parere di legittimità è anche responsabile del procedimento e non sono coinvolte nel processo altre strutture o altri enti (diverse dal destinatario): Rischio ALTO</p> <p>2. Il dirigente che adotta gli atti o esprime il parere di legittimità è anche responsabile del procedimento ma sono coinvolte nel processo altre strutture o altri enti (diverse dal destinatario) Oppure: Il dirigente/la PO delegata che adotta gli atti o esprime il parere di legittimità non è anche responsabile del procedimento e non sono coinvolte nel processo altre strutture o altri enti (diverse dal destinatario) Rischio MEDIO</p> <p>3. Il dirigente/la PO delegata che adotta gli atti o esprime il parere di legittimità non è il responsabile del procedimento e altre strutture o altri enti sono coinvolti nel processo (diverse dal destinatario): Rischio BASSO</p>
<p>Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo</p>	<p>2. Tipologia di utenza/beneficiari</p>	<p>1. Il processo ha come destinatari/beneficiari soggetti privati, compresi dirigenti o funzionari regionali quando operano per interessi personali o privati: Rischio ALTO</p> <p>2. Il processo ha come destinatari/beneficiari dei soggetti pubblici, diversi da quelli di cui al punto 3: (<i>nota 1</i>) Rischio MEDIO</p> <p>3. Il processo ha come destinatari uffici interni, a cui sono equiparati i soggetti del sistema regionale allargato, oppure dirigenti o funzionari regionali nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche: (<i>nota 2</i>) Rischio BASSO</p> <p>Nota 1: ai soggetti pubblici sono equiparati i soggetti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati a maggioranza da enti pubblici per fini istituzionali (esempio: associazioni tra Regioni e province autonome italiane; associazioni tra regioni europee; associazioni esponenziali degli interessi di enti locali, come ANCI e UPI)</p> <p>Nota 2: per sistema regionale allargato si intende, oltre alla Regione Istituti e Agenzie regionali di cui all'art. 1, comma 3 bis, lett. b) l.r. n. 43/2001, gli enti regionali di cui all'art. 1, comma 3 bis, lett. c) l.r. n. 43/2001, gli enti ed aziende del servizio sanitario regionale e gli altri di cui all'art. 1, comma 3 bis, lett. d) l.r. n. 43/2001, compresa l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae); le società in house della Regione.</p>
	<p>3. Ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico</p>	<p>1. Il processo determina direttamente o indirettamente, un vantaggio o uno svantaggio economico, pari o superiore a Euro 500.000: Rischio ALTO</p> <p>2. Il processo determina, direttamente o indirettamente, un vantaggio o uno svantaggio economico inferiore a Euro 500.000 e pari o superiore a Euro 40.000: Rischio MEDIO</p> <p>3. Il processo determina, direttamente o indirettamente, un vantaggio o uno svantaggio economico inferiore a Euro 40.000: Rischio BASSO</p> <p>Nota 3: tenere conto del valore delle singole erogazioni e dell'ammontare massimo a cui le singole erogazioni possono arrivare</p>

Fattore abilitante	Indicatore di rischio	Criteri di valutazione
Inadeguatezza della regolazione del processo	4. Grado di discrezionalità	1. Il processo è discrezionale, con disciplina generica in legge: Rischio ALTO 2. Il processo è discrezionale, disciplinato dalla legge e da un regolamento o un atto amministrativo generale: Rischio MEDIO 3. Il processo è vincolato per legge: Rischio BASSO
	5. Grado di chiarezza e di complessità normativa	1. Il processo è disciplinato da norme poco chiare, farraginose, con fonti di diverso livello (europeo, statale o regionale): Rischio ALTO 2. Il processo è disciplinato da una pluralità di fonti normative (europee, statali o regionali), per cui è complesso, ma il quadro normativo complessivo è chiaro: Rischio MEDIO 3. Il processo è disciplinato da norme chiare, di una sola fonte normativa (europea, statale o regionale): Rischio BASSO
Eccessiva complessità del processo, e/o presenza di eccessivi oneri burocratici	6. Grado di semplificazione amministrativa	1. Il processo presenta una complessità che non pare giustificata, con eccessivi oneri burocratici: Rischio ALTO 2. Il processo è complesso, pur senza oneri burocratici sproporzionati: Rischio MEDIO 3. Il processo non è complesso oppure anche se complesso, senza oneri burocratici sproporzionati, è completamente informatizzato: Rischio BASSO
Assenza o carenza di controlli amministrativi	7. Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	1. Il processo è privo di controlli amministrativi, esterni alla struttura che lo gestisce: Rischio ALTO 2. Il processo ha controlli contabili-finanziari e/o, solo periodicamente, controlli amministrativi da parte di altra struttura regionale o di altro ente: Rischio MEDIO 3. Il processo è sottoposto a controllo da parte di altra struttura regionale o di altro ente: Rischio BASSO
Opacità, per assenza o carenza di trasparenza	8. Grado di trasparenza del processo	1. La disciplina normativa del processo non prevede alcuna forma di pubblicazione di provvedimenti finali o endoprocedimentali e non sono previste pubblicazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013: Rischio ALTO 2. I provvedimenti finali o endoprocedimentali del processo sono soggetti ad obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 (misura generale di trasparenza e anticorruzione): Rischio MEDIO 3. La disciplina normativa del processo prevede forme di pubblicazione di provvedimenti finali o endoprocedimentali, oltre a quanto previsto in via generale ai sensi del D.lgs. n. 33/2013: Rischio BASSO

<p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>9. Manifestazione di eventi corruttivi in passato negli ultimi 5 anni.</p> <p>Parametri di verifica:</p> <p>a) Sanzioni disciplinari per reati contro la P.A. o altri dove la P.A. è parte offesa, come truffa e simili;</p> <p>b) Condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la P.A. o altri dove la P.A. è parte offesa, come truffa e simili;</p> <p>c) Condanne, anche non passate in giudicato, della Corte dei conti per responsabilità amministrativa-contabile</p> <p>d) Segnalazioni di whistleblowers per fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione (se è stata accertata la fondatezza, anche solo parziale)</p>	<p>1. Si è verificato almeno uno degli eventi che costituiscono parametro di verifica nel processo in esame: Rischio ALTO</p> <p>2. Si è verificato almeno uno degli eventi che costituiscono parametro di verifica in un processo della medesima struttura: Rischio MEDIO</p> <p>3. Non si è verificato alcuno degli eventi che costituiscono parametro di verifica nella medesima struttura: Rischio BASSO</p>
<p>Inadeguata diffusione della cultura legalità</p>	<p>10. Grado di attuazione di misure generali e specifiche di contrasto alla corruzione</p>	<p>1. Il titolare della struttura competente per il processo non ha attuato misure di prevenzione della corruzione generali o specifiche programmate, per almeno due anni di seguito nell'ultimo triennio, senza giustificazioni condivise dal RPCT: Rischio ALTO</p> <p>2. Il titolare della struttura competente per il processo non ha attuato misure di prevenzione della corruzione generali o specifiche programmate, in un anno dell'ultimo triennio, senza giustificazioni condivise dal RPCT: Rischio MEDIO</p> <p>3. Il titolare della struttura competente per il processo ha attuato, nell'ultimo triennio, tutte le misure di prevenzione della corruzione generali e specifiche, entro l'anno di programmazione oppure alcune non sono state attuate, per ragioni eccezionali, con condivisione del RPCT: Rischio BASSO</p>
<p>Non adeguata formazione, informazione e responsabilizzazione degli addetti</p>	<p>11. Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti.</p> <p>Parametri di verifica:</p> <p>a) Grado di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento specialistici dei collaboratori della struttura</p> <p>b) Realizzazione di riunioni di servizio semestrali per la condivisione di obiettivi e risultati della struttura</p>	<p>1. Non sono state tenute riunioni di servizio nell'anno precedente oppure il grado di partecipazione media a corsi di formazione/aggiornamento (specialistici o anticorruzione e trasparenza) è inferiore all'obiettivo dichiarato nel PTPC di riferimento: Rischio ALTO</p> <p>2. E' stata tenuta nell'anno precedente almeno una riunione di servizio e il grado di partecipazione media a corsi di formazione/aggiornamento del personale della struttura è in linea con l'obiettivo dichiarato nel PTPC di riferimento: Rischio MEDIO</p> <p>3. Sono state tenute nell'anno precedente almeno due riunioni di servizio e il grado di partecipazione media a corsi di formazione/aggiornamento del personale della struttura è in linea con l'obiettivo dichiarato nel PTPC di riferimento: Rischio BASSO</p>

Sulla base degli indicatori e dei criteri di valutazione riportati nella Tabella è costruita una check list, che, a fronte dell'espressione di ogni valutazione, per singolo indicatore, deve riportare anche le evidenze documentali e i dati oggettivi (estremi di atti amministrativi, numero di procedimenti disciplinari, numero di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione e simili), per giustificare e supportare adeguatamente il giudizio.

Parte 2) Valutazione complessiva

Dopo la valutazione effettuata per singoli indicatori, occorre giungere a una valutazione complessiva di sintesi del livello di esposizione al rischio del processo, da esprimersi in uno dei seguenti giudizi:

- Livello di esposizione **ALTO**;
- Livello di esposizione **MEDIO**;
- Livello di esposizione **BASSO**.

Gli indicatori, a tal fine, sono divisi in due categorie:

categoria A): quelli che registrano l'humus culturale (grado di formazione, propensione alla cultura della legalità) e organizzativo (stile direzionale accentrato o decentrato, coinvolgimento o meno dei funzionari nel processo decisionale), in cui si muovono gli addetti al processo oggetto di valutazione; si tratta di fattori su cui il responsabile della struttura competente per il processo può incidere anche da solo (indicatori 1, 10 e 11);

categoria B): quelli che registrano maggiormente le caratteristiche del processo, basati su fattori normativi e organizzativi sui quali il responsabile della struttura non può incidere o non può incidere da solo (indicatori 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9).

Alla valutazione complessiva si giunge sulla base di criteri, sotto esplicitati, che sono stati fissati sulla base delle seguenti coordinate:

-il principio di prudenza, raccomandato dal PNA 2019 per la valutazione di esposizione a rischio corruzione;

- il maggior "peso specifico", ai fini della predittività del rischio corruzione, delle valutazioni basate sugli indicatori della categoria A rispetto a quello delle valutazioni ottenute dagli indicatori della categoria B. I fattori che registrano gli indicatori della categoria A sono considerati maggiormente predittivi rispetto agli altri: in un contesto sfavorevole con un basso livello di diffusione della cultura della legalità e di preparazione professionale, con una cattiva organizzazione, anche processi a basso impatto economico possono diventare ad elevato rischio corruzione.

I criteri per la valutazione complessiva di sintesi sono esplicitati nella tabella sotto riportata. Il rispetto dell'ordine di valutazione è fondamentale: solo se non sono soddisfatti i criteri di cui al punto 1, è possibile verificare quelli del punto 2, e se non sono soddisfatti neppure questi, è possibile passare alla verifica dei criteri di cui al punto 3.

CRITERI DI SINTESI

PARTE 2) VALUTAZIONE DI SINTESI
CRITERI DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Indicatori cat. A: indicatori 1, 10 e 11
Indicatori cat. B: indicatori 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
<i>Il rispetto dell'ordine di valutazione è fondamentale: solo se non sono soddisfatti i criteri di cui al punto 1, è possibile verificare quelli del punto 2, e se non sono soddisfatti neppure questi, è possibile passare alla verifica dei criteri di cui al punto 3.</i>
1. ≥ 1 valutazione "ALTO" indicatori di cat. A oppure ≥ 3 valutazioni "ALTO" indicatori di cat. B RISCHIO ALTO
2. ≥ 1 valutazione "MEDIO" indicatori di cat. A oppure 2 valutazioni "ALTO" indicatori di cat. B RISCHIO MEDIO
3. 3 valutazioni "BASSO" indicatori di cat. A + 0 o 1 valutazioni "ALTO" indicatori di cat. B RISCHIO BASSO
LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO CORRUZIONE DEL PROCESSO:
ALTO _ MEDIO _ BASSO

9.2.4 Fase della ponderazione del rischio

La ponderazione consiste nel considerare il rischio (l'evento rischioso) alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi, per decidere le priorità e le urgenze di trattamento. I tre livelli di rischio che derivano dalla fase di analisi del rischio (1. LIVELLO ALTO 2. LIVELLO MEDIO 3. LIVELLO BASSO) permettono di determinare anche le priorità di trattamento.

9.2.5 Attori della macro- fase di valutazione del rischio

Durante questa fase è fondamentale, come modalità lavorativa, il lavoro di gruppo, con il coinvolgimento, nelle singole strutture interessate, dei dirigenti responsabili e anche degli altri collaboratori che operano nei processi esaminati, con particolare riferimento ai funzionari responsabili di Posizione Organizzativa competenti per settore.

A tali "gruppi di lavoro", informali, devono partecipare inoltre i Referenti per l' "Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico" del settore e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, direttamente e/o attraverso il personale di supporto. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha anche in questa fase compiti di coordinamento e di indirizzo operativo.

A tal fine quest'ultimo predispone una scheda di valutazione del processo, sulla base dei criteri descritti nel presente Piano. Tale scheda, dopo il confronto nel lavoro di Gruppo, dovrà essere compilata e firmata dal dirigente responsabile della struttura che presidia il processo, ed inserita, tramite i "Referenti per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l'accesso civico", nell'applicativo "Valutazione rischi".

9.3 Trattamento del rischio corruzione

9.3.1 Attività della fase

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo necessario per modificare il rischio, ossia per individuare le misure da mettere in campo per eliminare o, se non possibile, almeno ridurre il rischio.

Tale fase a sua volta si articola nelle seguenti sotto-fasi:

- Priorità di trattamento: individuazione dei rischi sui quali intervenire prioritariamente;
- Individuazione delle misure: per ciascuno di questi, individuare quali misure predisporre per eliminare o ridurre il rischio;
- Indicazione del Responsabile e del termine di attuazione: per ciascuna misura da attuare

occorre poi individuare il responsabile e il termine per l'implementazione.

Nelle schede ad uso dell'Agenzia per la sperimentazione della metodologia di tipo qualitativo, è presente una sezione dove descrivere le misure generali o specifiche puntuali, integrabili con le misure già intraprese, utili a ridurre il rischio del processo in analisi.

9.3.2 Priorità di trattamento

La decisione circa la definizione delle priorità di trattamento del rischio spetta al RPCT, che terrà conto, nell'intervenire, di:

- a) livello di maggior rischio: maggiore è il livello di rischio, maggiore è la priorità di trattamento;
- b) impatto organizzativo e finanziario della misura.

Il RPCT nella decisione sulle priorità di trattamento terrà conto della classificazione e della rilevanza del rischio. I rischi del livello critico devono avere la priorità assoluta in termini di trattamento e via via i rischi di successivi livelli, fino a quello medio-basso.

Per quanto riguarda il livello "trascurabile" spetta al RPCT valutare, ferma restando l'applicazione delle misure obbligatorie, se introdurre misure di prevenzione ulteriori o considerare il rischio accettabile, a seguito di un'analisi costi/benefici, pur continuando a tenere il rischio adeguatamente monitorato.

9.3.3 Individuazione delle misure

Questa sotto-fase contempla l'individuazione delle misure di prevenzione per eliminare il rischio o per ridurlo.

Le misure di prevenzione si dividono, nelle seguenti categorie fondamentali:

- a) obbligatorie: sono quelle previste come tali dal legislatore;
- b) generali: sono quelle, obbligatorie oppure no, che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale sull'intera organizzazione dell'ente;
- c) specifiche: sono quelle che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

In ogni caso, ogni misura di trattamento del rischio deve possedere le seguenti qualità:

1. efficacia nella neutralizzazione della causa o cause del rischio;
2. sostenibilità economica ed organizzativa;
3. compatibilità con le caratteristiche dell'ordinamento e dell'organizzazione dell'ente.

9.3.4 Programmazione dell'attuazione

Le misure di contrasto devono poi essere attuate. A tal fine occorre individuare, per ciascuna di esse, adeguatamente descritta:

- a) il termine finale di realizzazione, con eventuali fasi intermedie di realizzazione;
- b) *il dirigente responsabile per l'attuazione (c.d. Titolare del rischio)*;
- c) gli indicatori di monitoraggio e il risultato atteso.

9.3.5 Prodotti della fase

L'attività di questa terza fase deve consentire l'elaborazione di un documento di monitoraggio

sull'attuazione delle misure di prevenzione del quale l'aggiornamento annuale del PTPCT costituisce la sede più opportuna.

9.3.6 Attori della fase

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anche in questa fase ha compiti di coordinamento e di indirizzo operativo, e si avvale in questo anche delle competenze professionali del proprio staff.

Anche durante questa fase è fondamentale, come modalità lavorativa, il lavoro di gruppo, come già indicato per le precedenti fasi.

Il coinvolgimento, nelle singole strutture interessate, dei dirigenti responsabili è fondamentale per l'individuazione delle misure più appropriate, in termini di efficacia, sostenibilità e compatibilità.

9.4 Monitoraggio e riesame

9.4.1 Monitoraggio sulla implementazione delle misure

La fase di monitoraggio sulla implementazione delle misure è programmata per il 2022, ma già a partire dal 2021 verranno condotte apposite verifiche sul funzionamento e sull'osservanza del presente piano anche in termini di collegamento tra il PTPC ed il Piano annuale delle attività dell'ARL e del Piano della Performance. In tale fase il RPCT gestisce, tramite lo staff di supporto, il precitato "Documento di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione", dove devono essere riportate le date delle verifiche di attuazione del programma delle misure da implementare nonché eventuali problematiche riscontrate in corso d'opera, che possono determinare un ritardo rispetto al termine finale o al risultato atteso rispetto a quanto programmato.

Le verifiche intermedie, affidate ai Referenti Anticorruzione, permettono al RPCT di intraprendere tempestivamente le iniziative ritenute più opportune per evitare o recuperare eventuali scostamenti. Infatti, il monitoraggio è finalizzato alla verifica dell'efficacia del sistema di prevenzione e delle relative misure di prevenzione.

Le verifiche intermedie devono essere effettuate, appunto, nel periodo intermedio assegnato per la realizzazione della misura (es.: se la misura deve essere attuata entro un anno, dopo un semestre occorre attivare la verifica). Il RPCT ha facoltà di indicare, con propria nota, per certe misure una maggiore frequenza delle verifiche intermedie.

Ogni verifica, finale e intermedia, deve essere conclusa, a cura del Referente Anticorruzione incaricato con un processo verbale scritto, secondo un facsimile messo a disposizione dal RPCT, che deve riportare almeno:

- a) data della verifica;
- b) oggetto della verifica;
- c) indicazione delle persone contattate, tra cui necessariamente il Titolare del rischio;
- d) esito di quanto riscontrato, con indicazione dei documenti esaminati, se disponibili;
- e) esplicitazione di eventuali anomalie riscontrate e l'indicazione dei miglioramenti o correzioni apportabili, secondo il Titolare del rischio.

In ogni caso lo stato dell'arte in ordine all'attuazione della misura di prevenzione deve risultare da evidenze documentali e comportamentali. Sulla base delle verifiche, lo staff del RPCT aggiornerà il "Documento di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione" tenuto

conto delle valutazioni dello stesso Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

9.4.1 Monitoraggio del PTPC

Il PTPC deve essere riesaminato e aggiornato almeno annualmente, tenendo conto:


- di norme legislative di modifica o attuazione della L.190/2012 e decreti attuativi;
- di norme giuridiche e tecniche sopravvenute in materia di gestione del rischio corruzione, compresi eventuali nuovi o ulteriori indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione;
- di leggi e regolamenti, europei, nazionali e regionali, che modificano le competenze e le attività della Regione Emilia-Romagna;
- della emersione, in sede di attuazione e di partecipazione, di aree di rischio e/o tipologie di rischi non considerati nel ciclo attuativo dell'anno precedente;
- della volontà di modificare o perfezionare le metodologie di gestione del rischio corruzione in particolare la macro-fase della valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio corruzione).

Il monitoraggio del Piano comporta, in particolare, l'obbligo di rivedere complessivamente il Piano e di ripercorrere lo stesso processo di gestione del rischio, riprogrammando le azioni relative a tutte le fasi e sottofasi della gestione del rischio.

Si applica sostanzialmente il c.d. "ciclo di Deming", ossia il ciclo di PDCA (plan-do-check-act), un modello studiato per il miglioramento continuo dei processi e l'utilizzo ottimale delle risorse, e che si articola appunto nelle seguenti fasi in sequenza logica:

(plan-do-check-act), un modello studiato per il miglioramento continuo dei processi e l'utilizzo ottimale delle risorse, e che si articola appunto nelle seguenti fasi in sequenza logica:

<p>P – Plan: Pianificare (cosa fare/come fare/chi deve fare)</p> <p>D – Do: Esecuzione del piano</p> <p>C – Check: Monitoraggio e controllo, verifica dei risultati e dei riscontri</p> <p>A – Act: Azione per rendere definitivo e/o migliorare il processo.</p>



9.5 Consultazione e canali d'ascolto

9.5.1 Consultazione

L'ARL, alla stregua delle iniziative messe in atto dalla Regione Emilia-Romagna, promuoverà forme di consultazione sul proprio Piano e sulle misure che intende implementare, per coinvolgere gli utenti, beneficiari delle misure e servizi erogati dall'Agenzia, i propri collaboratori e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi (*stakeholder*).

9.5.2 Interlocutori

Gli stakeholder dell'Agenzia, in considerazione delle loro funzioni istituzionali e degli obiettivi del presente Piano, sono così individuati:

- a) Parti sociali (Organizzazioni sindacali e datoriali) presenti nella Commissione Regionale Tripartita (L.R. 12/2003);
- b) organizzazioni sindacali (organizzazioni aziendali, compresi i singoli rappresentanti RSU, organizzazioni di categoria territoriali con terminali associativi o RSA costituiti nell'Ente Regione Emilia-Romagna; segreterie regionali delle confederazioni sindacali rappresentative);
- c) dipendenti e collaboratori dell'Agenzia regionale per il lavoro;

9.5.3 Procedure di consultazione

Le procedure di consultazione sono attivate dal RPCT ogni qualvolta ritenga opportuno consultare tutti o alcuni degli interlocutori sopra elencati, nel corso del processo di gestione del rischio corruzione, per approfondimenti o per raccogliere proposte ed elementi di valutazione e di approfondimento per migliorare l'attività di identificazione o di valutazione o di trattamento del rischio corruzione, riservando ad un secondo momento l'individuazione di procedure di consultazione obbligatorie da attivare prima della adozione del Piano e dei relativi aggiornamenti secondo principi di trasparenza e partecipazione.

Le procedure di consultazione, a seconda delle modalità, si dividono in:

- a) *procedure informatiche*: se avvengono attraverso l'utilizzo dello strumento informatico, ossia con pubblicazione sul web istituzionale dell'Ente o sull'intranet aziendale di avvisi e dei documenti oggetto di consultazione, con moduli adeguati alla raccolta delle osservazioni oppure possono avvenire tramite l'utilizzo della posta elettronica, soprattutto se si deve consultare solo una o alcune categorie di interlocutori;
- b) *procedure tradizionali*: se avvengono con la convocazione di incontri di una o più categorie di interlocutori.

Ogni procedura di consultazione attivata, con il coinvolgimento di tutti gli interlocutori o di alcuni di essi, deve essere resa pubblica sul sito web istituzionale e si deve riportare:

- a) Tipologia di consultazione attivata (procedura informatica oppure tradizionale); b) Interlocutori invitati o coinvolti (per categorie)
- c) Periodo della consultazione
- d) Osservazioni pervenute
- e) Conseguenze sui documenti oggetto di consultazione

10 Programmazione delle misure anni 2021-2023

10.1 Obiettivi e descrizione delle misure

Si precisa, ai fini della Programmazione delle misure e delle azioni per il triennio 2021-2023, che il Programma (vedi paragrafi successivi) indica per ogni misura programmata, l'obiettivo di riferimento, per quanto riguarda la strategia anticorruzione, e precisamente:

Ob. 1 se la misura ha lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione

Ob. 2 se la misura ha lo scopo di aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione

Ob. 3 se la misura ha lo scopo di creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Inoltre, per ciascuna misura (numerata progressivamente e descritta sommariamente), oltre all'obiettivo, sono indicati:

- il termine di attuazione; - il/i Titolare/i del rischio;
- l'indicatore di realizzazione;
- le risorse disponibili per l'implementazione della misura.

10.2 Programma misure generali e/o obbligatorie triennio 2021-2023

Le misure generali e/o obbligatorie, che interesseranno il triennio **2021-2023**, sono programmate in dettaglio solo per l'anno 2021, nella relativa scheda programmatica sotto riportata; le misure programmate sin d'ora per gli anni successivi sono descritte in modo più generico nella successiva scheda programmatica: queste ultime misure saranno ridefinite e precisate in sede di aggiornamento annuale del presente Piano.

Programma Azioni Anno 2021

Ob.	n.	Misura (descrizione)	Termine massimo attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione	Risorse
3/O	1	Programmazione dei percorsi formativi per la prevenzione della corruzione, della trasparenza e della legalità l'anno 2021	31.12.2021	Tutti i dirigenti responsabili di struttura	<p>Programmazione di percorsi che coinvolgano il 100% del personale dell'Agenzia non ancora formato</p> <p>Se raggiunto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 100% = 100% dell'obiettivo; - il 90% = 90% dell'obiettivo; - il 80% = 80% dell'obiettivo 	Personale del Servizio affari generali, bilancio e risorse umane e dello staff del RPCT
3/O	2	Realizzazione dei percorsi formativi per la prevenzione della corruzione, della trasparenza e della legalità per l'anno 2021	31.12.2021	Tutti i dirigenti responsabili di struttura	<p>Conclusione dei percorsi formativi programmati di almeno il 70% del personale destinatario</p> <p>Se raggiunto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 70% = 100% dell'obiettivo; - il 60% = 90% dell'obiettivo; - il 50% = 80% dell'obiettivo 	Personale del Servizio affari generali, bilancio e risorse umane e dello staff del RPCT
2/O	3	Realizzazione procedura informatica per l'inoltro di segnalazioni da parte del whistleblower	30.06.2021	RPCT e tutti i dirigenti responsabili di struttura	<p>Messa on-line del modulo per la raccolta delle istanze</p> <p>Se raggiunto entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprile 100% - Maggio 95% - Giugno 90% 	Personale dello staff del RPCT

1/O	4	Prosecuzione dell'attività di valutazione del rischio con la metodologia di tipo qualitativo	31.12.2021	RPCT e tutti Dirigenti dell'ARL	Realizzazione della valutazione del rischio di almeno il 30% dei processi mappati dell'ARL Se raggiunto entro: - Ottobre 100% - Novembre 95% - Dicembre 90%	Personale dello staff del RPCT e referenti rete e tutti i dirigenti dell'ARL.
1/O	5	Approvazione di una regolamentazione sull'applicazione dell'istituto della rotazione	31.12.2021	Direttore e RPCT	Approvazione del Regolamento. Se raggiunto entro: - Ottobre 100% - Novembre 95% - Dicembre 90%	Personale del Servizio affari generali, bilancio e risorse umane e dello staff del RPCT
1/O	6	Monitoraggio annuale sulla corretta applicazione del D.lgs. 39/2013 in materia di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice	31.12.2021	Responsabile del Servizio Affari generali, Bilancio Risorse Umane	Realizzazione dei controlli a campione sulle auto dichiarazioni in una percentuale non inferiore al 5% e redazione di un verbale sull'esito dei controlli. (SI/NO)	Personale del Servizio affari generali, bilancio e risorse umane e dello staff del RPCT
1/O	7	Monitoraggio annuale procedimenti disciplinari e dei reclami inoltrati all'Agenzia	31.12.2021	RPCT e tutti i dirigenti responsabili di servizio	Documento di monitoraggio (SI/NO)	Personale dello staff del RPCT
3/O	8	Aggiornamento del registro unico degli accessi sul sito Amministrazione trasparente in equilibrio con le esigenze di tutela della privacy	31.12.2021	Tutti i dirigenti responsabili di servizio	Pubblicazione del registro: (SI/NO)	RPCT e tutti i dirigenti responsabili di struttura

3/O	9	Partecipazione ai lavori della rete dell'integrità e della Trasparenza della RER sul codice di comportamento	31.12.2021	Responsabile del Servizio Affari generali, Bilancio Risorse Umane in collaborazione con RPCT	Partecipazione agli incontri oggetto di invito Se partecipato a: - il 100% = 100% dell'obiettivo; - il 90% = 90% dell'obiettivo; - il 80% = 80% dell'obiettivo	RPCT con altri componenti della rete
2/O	10	Aggiornamento dei moduli per il bando accomodamenti ragionevoli al fine di garantire il rispetto dell'art. 53 comma 16 ter D. Lgs. 165/2001	31.12.2021	Responsabile del Servizio Integrativo politiche del lavoro e RPCT	Aggiornamento moduli Se raggiunto entro: - Ottobre 100% - Novembre 95% - Dicembre 90%	Responsabile del Servizio Integrativo

Programma Anni 2022

Ob.	n.	Misura (descrizione)	Termine di attuazione	Titolare/i del rischio	Indicatore di realizzazione	Risorse
1/O	1	Approvazione del Piano triennale Prevenzione della corruzione 2022-2024	31.1.2022	Responsabile prevenzione e corruzione	Adozione del Piano	Personale assegnato alla Struttura RPCT
3/O	2	Programm.ne interventi formativi anno 2022	30.6.2022	Responsabile prevenzione e corruzione	Proposta formale del RPCT	Personale già assegnato alle strutture dei titolari del rischio
3/O	3	Attuazione degli interventi formativi previsti per l'anno 2022	31.12.2022	Responsabile del Servizio Affari generali, Bilancio Risorse Umane	90% del personale destinatario con frequenza pari almeno al 70% del percorso complessivo	Personale già assegnato alle strutture dei titolari del rischio
1/O	4	Prosecuzione della valutazione del rischio dei processi mappati con la metodologia di	31.12.2022	RPCT e tutti Dirigenti dell'ARL	Valutazione di almeno il 30% dei processi mappati	Personale dello staff del RPCT e referenti rete e tutti i dirigenti dell'ARL.

		tipo qualitativo				
--	--	------------------	--	--	--	--

Programma Anni 2023

1/0	1	Approvazione del Piano triennale Prevenzione della corruzione 2023--2025	31.1.2023	RPCT	Adozione del Piano	Personale già assegnato alla Struttura RPCT
3/0	2	Programmazione e interventi formativi anno 2023	31.3.2023	RPCT	Proposta formale del RPCT	Personale già assegnato alle strutture dei titolari del rischio
3/0	3	Attuazione degli interventi formativi previsti per l'anno 2023	31.12.2023	Responsabile del Servizio Affari generali, Bilancio Risorse Umane in collaborazione con piano formativo della Giunta regionale	90% del personale destinatario con frequenza pari almeno al 70% del percorso complessivo	Personale già assegnato alle strutture dei titolari del rischio
1/0	4	Completamento della valutazione del rischio dei processi mappati con la metodologia di tipo qualitativo	31.12.2023	RPCT e tutti Dirigenti dell'ARL	Valutazione di almeno il 30% dei processi mappati	Personale dello staff del RPCT e referenti rete e tutti i dirigenti dell'ARL

PARTE V -SEZIONE TRASPARENZA

11 Premesse

La presente sezione individua le iniziative dell'ARL volte a garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione del D.Lgs.n.33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» come novellato dal D.Lgs.n.97/2016, dal Piano nazionale anticorruzione 2016 (delibera ANAC n.831/2016), ed in osservanza:

- delle Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nella Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 ed in attuazione del D.Lgs.n.33/2013 così come modificato dal successivo D.Lgs. 97/2016;
- delle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico contenute nella Delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 ed in attuazione dell'art. 5 co.2 del D.Lgs.n.33/2013 e dell' art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 come successivamente modificato;
- delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali definite nel Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014);

All'interno di tale quadro di riferimento sono, pertanto, individuati:

- misure e strumenti attuativi degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, anche di natura organizzativa, dirette ad assicurare: la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, ai sensi degli articoli 10 e 43, co. 3 del D.Lgs. n. 33/2013;
- azioni e strumenti attuativi, anche di natura organizzativa, diretti ad assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico (semplice e generalizzato), ai sensi degli articoli 5 e 43, co. Del D.lgs. n. 33/2013;
- misure di trasparenza ulteriori rispetto agli specifici obblighi di pubblicazione già previsti dalla normativa vigente, attraverso la pubblicazione dei c.d. “dati ulteriori” nella sottosezione di I livello “Altri contenuti” del portale “Amministrazione Trasparente”, nell'osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia di riservatezza e tutela dei dati personali (D.l.gs.196/2003 come modificato e integrato dal D. Lgs. 101/2018);

Si evidenzia che l’Agenzia, istituita con L.R.13/2015, ha assunto, a partire dal 01/08/2016, le competenze dei Servizi per il lavoro; è subentrata nei rapporti di lavoro dei dipendenti a tempo determinato e indeterminato della Città Metropolitana di Bologna e delle Province, come da proprie determinazioni n. 284 del 26/03/2018 e n. 550 del 29/05/2018.

E' stato avviato ed è tuttora in corso un processo di ristrutturazione e innovazione con lo scopo di delineare un nuovo sistema unitario nelle prassi e nelle procedure.

Nell'ambito di questo processo, l’Agenzia attribuisce speciale rilievo alle attività di informazione e pubblicizzazione della vasta gamma di servizi pubblici per il lavoro offerti a cittadini e alle imprese. È necessario ed opportuno, quindi, dare continuità ai progetti già intrapresi in tema di comunicazione e trasparenza e contestualmente attuare le novità introdotte con il D.Lgs.n.97/2016, che ha ulteriormente specificato gli obblighi di pubblicazione

ed ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. “accesso civico generalizzato” (sulla falsariga del FOIA, Freedom of Information Act, di matrice anglosassone).

In particolare, resta primario l’obiettivo di puntare sulla massima trasparenza dell’azione amministrativa come migliore politica a costo zero contro la corruzione. Come unanimemente riconosciuto, infatti, una adeguata applicazione dei principi di trasparenza riduce i costi, eleva la qualità dei servizi offerti e garantisce un controllo sociale diffuso come concreto deterrente ai fenomeni di corruzione.

Il tema della trasparenza e degli adempimenti ad essa collegati consente di trasformare i vincoli in opportunità soprattutto per uno dei segmenti più rilevanti della missione istituzionale dell’ARL: il servizio di informazione e comunicazione, inteso quale preliminare ed essenziale condizione per garantire la più ampia accessibilità e fruibilità di tutti i servizi offerti. L’utilizzo del metodo della trasparenza comporta una maggiore possibilità di accedere ai documenti, ai dati e alle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e dell’utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza identifica il ruolo dell’organizzazione pubblica e i valori cui tende, le modalità con cui si eserciteranno le azioni e gli obiettivi, perciò contribuisce a determinare il grado di fiducia e affidabilità sul suo operato. Richiama un’etica della responsabilità, poiché oltre ad efficienza ed efficacia occorre anche rispondere a principi di correttezza e coerenza nell’assolvimento della missione istituzionale. Nel caso dell’ARL la missione e gli obiettivi della sua attività sono delineati in modo molto chiaro dalla L. R. 13/2015 istitutiva dell’Agenzia. La trasparenza è dunque una linea strategica di intervento trasversale a tutta l’attività dell’Agenzia e caratterizza non solo la sua missione istituzionale, ma anche gli adempimenti più propriamente amministrativi e la sua stessa organizzazione. Per promuoverla concretamente occorrono disposizioni e strumenti organizzativi, comunicativi e tecnologici appropriati, sempre secondo una logica che mira ad indirizzare azioni e risorse al miglioramento e alla qualificazione dei servizi, prestando particolare attenzione a quanto parallelamente viene realizzato dalla Regione Emilia-Romagna.

A partire dai primi mesi del 2019, l’Agenzia ha effettuato un importante lavoro di impianto della funzione “Amministrazione trasparente” sul proprio sito istituzionale, sistematizzando e aggiornando tutte le pubblicazioni prescritte dalle normative vigenti.

Lo sforzo organizzativo è stato riconosciuto formalmente dall’OIV, il quale ai sensi delle previsioni contenute nella Delibera Anac n. 141/2019, ha emesso il “documento di attestazione” che, tra l’altro, accerta che “l’Ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”.

L’intento dell’Agenzia per il 2021 è quello di proseguire nel complesso lavoro di raccolta e sistematizzazione delle informazioni pubblicate e di mantenere periodico la propria sezione web con il costante aggiornamento periodico.

Alla luce di quanto fin qui premesso, anche per il triennio 2021-2023 l’Agenzia intende continuare nella direzione intrapresa apportando quei miglioramenti che consentano di elevare gli standard quanti/qualitativi delle prestazioni erogate, attribuendo alla trasparenza una triplice valenza:

- adempimento di legge che costituisce anche un’occasione per potenziare e razionalizzare i servizi informativi esistenti;
- fattore di accelerazione dell’amministrazione digitale, che impone di dare continuità e sviluppare i processi di dematerializzazione e digitalizzazione dell’attività amministrativa;

- “scelta strategica” in quanto consente di diffondere una cultura e una pratica che dall’organizzazione si riverbera nei confronti dei collaboratori dell’Agenzia, dei cittadini.

Si precisa, inoltre, che tutto quanto illustrato in questa sezione dovrà essere coordinato con gli obiettivi della programmazione strategica dell’Agenzia, di cui al Piano strategico, alla relazione programmatica al bilancio di previsione ed inoltre nella programmazione operativa contenuta nel Programma delle attività e Piano della performance di prossima definizione. dei soggetti istituzionali e non solo, che a vario titolo interagiscono con l’Agenzia.

12. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e accesso civico, ai sensi di quanto disposto dal novellato art. 10 co.3 del D. Lgs.n.33/2013, per il prossimo triennio sono:

l’implementazione ed aggiornamento costante della sezione trasparenza del sito dell’ARL unito ad una possibile estensione del disciplinare sulle tipologie di accesso.

12.1 Adozione di un disciplinare sulle tipologie di accesso

L’Agenzia nel mese di novembre 2020, con determinazione del direttore n. 1691/2020 si è dotata di un disciplinare contenente disposizioni organizzative in materia di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato per i servizi di staff. Se da un lato per l’accesso documentale ex L. 241/90 è utile ricordare che l’Agenzia con propria determinazione n. 898 del 21 giugno 2017 ha già regolato l’esercizio dell’accesso ai dati e alle informazioni contenute nel Sistema Informativo Lavoro dell’Emilia-Romagna, le due forme di accesso civico semplice e generalizzato costituiscono una fortissima novità del nostro ordinamento, che si apre così al Freedom Of Information Act (FOIA). Come tale, questa importante innovazione è stata accolta consapevolmente e quindi adeguatamente regolata, per poter essere utilizzata e gestita correttamente al momento opportuno.

L’adozione di un atto disciplinare consente, infatti, di completare le regole del “sistema del diritto di accesso” prevedendo la regolamentazione complementare a quella contenuta nella determinazione n. 898/2017 e considerando gli aspetti organizzativi dell’accesso civico semplice e generalizzato.

L’Agenzia ha pertanto regolato le fasi del procedimento di accesso civico (per gli atti, dati e informazioni già sottoposti ad obbligo di pubblicazione ex articolo 5, comma 1, d. lgs. n. 33/2013) e accesso civico generalizzato (per tutti gli atti, dati e informazioni ulteriori a quelli assoggettati all’obbligo di pubblicazione ex art. articolo 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013) in modo coerente ed adeguato al proprio assetto organizzativo, individuando l’U.O. deputata alla ricezione, protocollo e smistamento dell’istanza, l’U.O. responsabile dell’istruttoria e l’U.O. responsabile dell’adozione del provvedimento finale, tenuto conto della fondamentale esigenza di assicurare la piena osservanza dei termini stabiliti dal D.Lgs. 97/2016.

L’obiettivo sotteso è quello di superare definitivamente l’ottica del mero adempimento normativo, anche attraverso una gestione coordinata e organizzata delle diverse tipologie di accesso (civico, generalizzato e documentale).

12.2 Accesso agli atti del Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna

L’Agenzia ha disciplinato l’esercizio del diritto di accesso agli atti del Sistema informativo lavoro - SIL-ER della Regione Emilia-Romagna, che caratterizza i servizi territoriali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nella normativa vigente, con la propria determinazione n. 898/2017.

La richiesta di accesso si riferisce a dati contenuti in un documento determinato, o quanto meno determinabile, detenuto dall’ARL trattandosi della comunicazione obbligatoria di

assunzione prevista dalle norme di legge. Tutti i soggetti che dimostrino di avere un interesse giuridicamente rilevante, concreto, diretto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (ai sensi della Legge n. 241/1990), per accedere alle informazioni contenute nel Sistema Informativo Lavoro, possono presentare una richiesta di accesso presso gli Uffici territoriali competenti.

12.3 Convenzione per l'accesso ai dati del SIL-ER

Con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di semplificazione amministrativa indicate dal Codice dell'Amministrazione Digitale, l'Agenzia regionale per il lavoro ha adottato una Convenzione di accesso al SILER (rinnovata con determinazione n. 1572/2020), aderendo alla quale le pubbliche amministrazioni, i soggetti gestori di servizi pubblici e gli organismi di diritto pubblico possono acquisire informazioni per svolgere i compiti istituzionali ed effettuare il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi agli stati occupazionali dei cittadini.

Il SIL – ER è uno strumento di supporto agli operatori dei Centri per l'Impiego per l'erogazione di informazioni e servizi in materia di lavoro. Installato presso ogni territorio provinciale dell'Emilia-Romagna, supporta i Centri per l'impiego nella gestione amministrativa (registrazione assunzioni, cessazioni, trasformazioni) e nell'erogazione delle informazioni e dei servizi ai cittadini (colloqui di preselezione, patto personalizzato ex 150/2015) e alle imprese (incontro domanda offerta di lavoro, pubblicazione delle offerte di lavoro) del proprio territorio. Il SIL – ER è un sistema a rete, aperto all'accesso più ampio, ma regolamentato, per garantire sicurezza e qualità dei dati. Ha caratteri di omogeneità sull'intero territorio regionale e parametri-funzioni personalizzabili a livello locale per garantire una gestione uniforme ma flessibile dei servizi erogati. Consente, infatti, di mettere in contatto domanda e offerta di lavoro in un ambito regionale mediante lo strumento della cooperazione applicativa.

12.4 Gestione del flusso informatizzato connesso alla pubblicazione dei provvedimenti amministrativi

L'attività è tesa a garantire la trasparenza come "accessibilità totale" dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, consentendo ai cittadini e ai soggetti interessati di poter consultare tutte le determinazioni, in modo da verificare anche nel dettaglio l'attività dell'amministrazione dell'Agenzia nel suo complesso, favorendo forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, oltre che a tutelare eventuali diritti dei cittadini (art. 1 co. 1 del D.Lgs.n.33/2013). Attraverso una semplice opzione c.d. "flag" attivabile dal sistema telematico di gestione degli atti amministrativi, l'Agenzia può immediatamente ottemperare all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 ed esporre contemporaneamente all'adozione dell'atto, tutti i dati riferiti ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; nonché agli accordi stipulati dall'Agenzia con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Questo strumento attuativo delle regole della trasparenza amministrativa dimostra effettivamente come sia possibile ridurre i tempi per la pubblicizzazione degli atti e provvedimenti amministrativi.

Parallelamente, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, nella sezione "Bandi di gara e contratti" di Amministrazione trasparente, l'Agenzia espone le informazioni riassuntive sulle procedure per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, anche secondo quanto indicato dall'art. 1, comma 32 della legge 190/2012. Infine, si specifica che tutti gli atti dell'Agenzia sono esposti nella sezione "altri contenuti" del portale trasparenza, nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy.

12.5 Il processo di attuazione del programma

Il R.P.C.T. dell'Agenzia Regionale per il Lavoro:

- indirizza e coordina la redazione del Programma della Trasparenza avvalendosi del supporto dei dirigenti dell'ARL;
- sovrintende alla organizzazione e gestione della sezione di "Amministrazione Trasparente";
- esercita il controllo periodico degli obblighi di pubblicazione, sollecita i responsabili delle pubblicazioni, segnala inadempienze a organismi preposti;
- svolge azione di sensibilizzazione per promuovere la "cultura della trasparenza";
- assicura il diritto dei cittadini all'accesso civico;

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza viene effettuato costantemente, anche ricorrendo a controlli "a campione", salvo criticità emerse a seguito di eventuali richieste di accesso o a seguito di rilievi e/o segnalazioni di soggetti portatori di particolari interessi, come ad esempio fruitori di servizi.

I Responsabili pubblicazione dati

I titolari di posizione organizzativa e i responsabili dei diversi processi/procedimenti amministrativi, come specificato nel precedente piano svolgono anche il ruolo di responsabili della trasmissione dei dati di propria competenza al responsabile della pubblicazione, individuato nell'unità organizzativa comunicazione ad oggi all'interno del servizio integrativo politiche per il lavoro.

L'Organismo Indipendente di Valutazione ha il compito di attestare l'assolvimento da parte dell'Agenzia Regionale per il Lavoro degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità ai sensi dell'art.14 D.Lgs.n.150/2009.

Modalità di controllo

Per ciascuno degli adempimenti oggetto di controllo il R.P.C.T., con la collaborazione del gruppo dei referenti, provvederà a verificare la congruità del dato pubblicato con il procedimento amministrativo e/o con i dati in possesso dei servizi responsabili della pubblicazione.

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza riguarderà sia il rispetto della tempistica di pubblicazione fissata dal presente documento per le pubblicazioni, sia la qualità delle informazioni da pubblicare.

In caso di anomalie nel procedimento di pubblicazione il R.P.C.T. procederà all'analisi dell'intero processo di pubblicazione.

Dell'esito del monitoraggio e controllo si tiene conto ai fini della valutazione individuale e delle performance.

Statistiche di utilizzo dei dati pubblicati

L'Agenzia Regionale per il Lavoro garantisce un'elevata qualità delle informazioni offerte attraverso:

- l'analisi del traffico web del portale dell'Agenzia Regionale per il lavoro, che consentirà di effettuare un'analisi quantitativa e qualitativa relativa agli accessi alla sezione "Amministrazione trasparente";
- l'analisi di tutte le segnalazioni che arriveranno che saranno prontamente verificate al fine di correggere in tempi rapidi eventuali anomalie riscontrate dall'utenza;
- l'implementazione di strumenti in grado di rilevare il "gradimento" dei servizi offerti, dell'ARL.

Dati ulteriori

La fornitura delle informazioni e dei dati oggetto dei nuovi obblighi normativi è una condizione necessaria ma non sufficiente per l'effettiva affermazione dei principi di accesso e trasparenza, che sono la finalità ultima di questo programma.

I dati sono indispensabili per chi voglia conoscere e valutare l'operato di un'amministrazione, ma devono essere comprensibili e contestualizzati, attraverso legende e altri supporti alla lettura, comprese le rappresentazioni grafiche. L'Agenzia garantisce un costante miglioramento della qualità dell'informazione sui servizi ed interventi realizzati, secondo una logica che consenta e promuova la massima accessibilità per tutte le tipologie di utenti, anche avendo a riferimento le funzioni informative svolte Centri per l'impiego (per disoccupati, inoccupati, persone in condizione di fragilità).

Infine, tra i progetti innovativi dell'Agenzia si colloca la nuova APP del Portale "Lavoro per te", che dal 2020 offre i suoi servizi anche via mobile. La nuova applicazione "Lavoro per Te", scaricabile dall'App Store e da Play Store, consente infatti di:

- consultare le offerte di lavoro filtrandole in base alle proprie necessità (distanza, tipo di contratto, titolo di studio, ecc...),
- ricevere offerte di lavoro personalizzate sulla base dei filtri impostati e candidarsi alle opportunità che più interessano,
- ricevere notifiche su appuntamenti e attività dei Centri per l'Impiego dell'Emilia-Romagna e informazioni su iniziative dell'Agenzia regionale del lavoro,
- verificare e scaricare il percorso lavoratore (C2 storico).

13. Vigilanza sull'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza: ruoli, responsabilità e sanzioni

R.P.C.T.

Come detto, il R.P.C.T. svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte degli uffici degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione alla Direzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

I DIRIGENTI, LE P.O. E I R.P.A.

I dirigenti, le posizioni organizzative interessate e i responsabili di procedimento amministrativo, se non coincidenti con le figure precedenti, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

I dirigenti e il R.P.C.T. controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dalla regolamentazione di riferimento.

In relazione alla loro gravità, il R.P.C.T. segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'UPD, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

Il RPCT segnala altresì gli inadempimenti alla Direzione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Come già illustrato in precedenza, l'Organismo Indipendente di Valutazione verifica la

coerenza tra gli obiettivi previsti nel P.T.P.C.T. e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

L'OIV utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art.5- bis del D.Lgs.n.33/2013, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Il R.P.C.T. non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

ANAC

Le funzioni di controllo esercitate dall'ANAC sono disciplinate dall'art.45 del D.Lgs.n.33/2013, a cui si fa rinvio. Si rinvia, inoltre, all'art.47 del D.Lgs.n.33/2013 e al Regolamento ANAC del 16 novembre 2016 "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2016), che disciplina il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni irrogate da ANAC per la violazione degli obblighi di trasparenza.

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

14. Processo di adozione del Piano

14.1 Descrizione dell'iter seguito per l'elaborazione del piano

Per l'elaborazione del PTPC, ci si è avvalsi del contributo dei dirigenti e dei collaboratori dell'ARL. L'impegno, a partire dal presente aggiornamento del piano, è stato quello di coinvolgere le OO.SS., la RSU, il C.U.G., poi i principali stakeholders, nonché quello di trovare tempi e modi per coinvolgere gli utenti destinatari dei servizi dell'Agenzia Regionale per il Lavoro con la consultazione. La consultazione è avvenuta in via informatica nel corso di Gennaio/Febbraio 2021, con pubblicazione sul web istituzionale dell'Agenzia, per 15 giorni, in modo da dare la possibilità di partecipare agli *stakeholders* esterni e inoltre, con notifica di avvenuta pubblicazione a tutti i dipendenti dell'Agenzia. Nel lasso di tempo segnalato **sono/non sono** pervenute segnalazioni.

14.2 Pubblicazioni/Comunicazioni obbligatorie

In base all'indirizzo dell'ANAC, il Piano deve essere pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale dell'Amministrazione/Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Altri contenuti*", "*Corruzione*". In considerazione della revisione complessiva del sito amministrazione trasparente dell'ARL che è stata compiuta nei primi mesi del 2019 per aderire integralmente al dettato normativo, si segnala che la pubblicazione avverrà immediatamente nella sezione "*Disposizioni generali*".

In una logica di semplificazione degli oneri, pertanto, esso non deve essere trasmesso all'ANAC né al Dipartimento della Funzione Pubblica, ma deve essere oggetto di pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'avvenuta pubblicazione sul sito web, inoltre, deve essere oggetto di segnalazione, via mail

personale, a ciascun dipendente e collaboratore regionale e all'RPCT.

In fase di reclutamento, occorre segnalare al neo-assunto la pubblicazione del Piano e il suo obbligo di prenderne conoscenza sul sito web dell'Amministra